

GIORNALISTI ALLA SBARRA

Le sentenze della Cassazione e dei tribunali di merito sulla diffamazione a mezzo stampa, esaminate per capire cosa è lecito scrivere... e cosa no.



Quaderni dei Giornalisti della Toscana
Ordine dei Giornalisti Toscano - vicolo dei Malespini, 1 - Firenze

Quaderni dei Giornalisti della Toscana

NOTIZIE ALLA SBARRA

a cura di Antonio Scuglia

I

Quaderni dei Giornalisti della Toscana

Antonio Scuglia - giornalista

NOTIZIE ALLA SBARRA

Le sentenze della Cassazione e dei tribunali di merito
sulla diffamazione a mezzo stampa,
esaminate per capire cosa è lecito scrivere... e cosa no.

PREFAZIONE

Sempre più difficile oggi lo sforzo di coniugare la libertà di informazione e di opinione, costituzionalmente garantita, con l'esigenza di rispettare i fondamentali diritti e la dignità personale dei cittadini. Essere giornalisti comporta, diritti e doveri, libertà e responsabilità: quindi la professionalità del giornalista non può essere disgiunta da un comportamento etico che è garanzia di correttezza e di obiettività.

Nella risoluzione n. 103 del 1993 il Consiglio d'Europa ricorda che nella nostra professione "il fine non giustifica i mezzi" e che "l'informazione deve pertanto essere ottenuta con strumenti legali e morali". Le norme di autodisciplina dei giornalisti italiani, dalla "Carta di Treviso" per la tutela dei minori, al "Codice sulla privacy", fino alla "Carta dei doveri dell'informazione economica", testimoniano la loro ferma volontà di contribuire al consolidarsi di un'informazione che risponda sempre meglio a quei criteri di verità e di trasparenza a cui deve costantemente ispirarsi. Mezzi di informazione e giornalisti che aiutino, insomma, a pensare: strumenti di partecipazione sempre più coinvolgenti, per dare nuova linfa a un mestiere che nella società dell'informazione si è caricato di nuove responsabilità. Il libro "Notizie alla sbarra" di Antonio Scuglia è in tal senso un contributo.

La deontologia ampiamente rilevata da questa pubblicazione è il pilastro su cui si regge un ordine professionale: è il suo scopo, la sua finalità.

Quali sono i doveri principali per un giornalista? Il testo di Antonio Scuglia ha voluto racchiudere le regole che, a partire dalla fine degli anni Novanta, i giornalisti si sono dati.

In Italia il principio etico di base per chi fa informazione è stabilito dall'articolo 2 della legge del 1963, istitutiva dell'Ordine e della professione. Ed è proprio da questa norma che ha preso le mosse, nel 1993, la Carta dei Doveri. Libertà, come diritto insopprimibile del giornalista e poi lealtà e buona fede. Da qui deve cominciare qualsiasi analisi di ciò che un giornalista corretto può fare. Nel corso degli ultimi anni altre regole sono state scritte. Quelle a protezione dei minori e dei soggetti deboli; quelle sul rapporto fra informazione e pubblicità; quelle sui sondaggi. La coscienza e la professionalità vanno spesso a braccetto. Ma tenere sul tavolo il libro del collega Scuglia comunque può aiutare.

E allora: questo libro – sono certo – è nato proprio con lo scopo di essere un valido e aggiornato strumento di supporto per tutti coloro che vogliono intraprendere questo mestiere.

Sarà dunque una guida valida, sicura e completa per tutte le principali fonti normative che regolano la professione.

Un libro, il suo, che cerca proprio di fare il punto su tutte le novità e spiega, passo dopo passo, che cosa si deve fare oggi per affacciarsi a questa professione. Il volume, però, non si ferma qui. Perché accanto all'evoluzione "normativa" ce ne è un'altra ancora più profonda: la riproposizione dei pilastri classici e fondamentali del giornalismo: ricerca della verità, rispetto della persona, autonomia di giudizio.

*Dott. Massimo Lucchesi
Presidente Odg Toscana*

INTRODUZIONE

Posso riportare pari pari quello che mi viene detto in un'intervista? Posso fornire la mia interpretazione di un procedimento giudiziario? Fa piena fede la confidenza di un ufficiale di polizia? Fino a dove posso spingermi in una critica? Come addetto stampa, sono responsabile dei comunicati che mi vengono dettati?

Per rispondere a queste e molte altre domande abbiamo consultato le raccolte delle riviste giuridiche più prestigiose, in primis Cassazione Penale e Foro Italiano, oltre a una serie di siti web "dedicati" accessibili a tutti.

La ricerca è intesa come strumento di facile consultazione per i giornalisti, sul lavoro quotidiano dei quali pende costantemente la spada di Damocle delle querele per diffamazione.

Qualunque cosa si scriva, si lede direttamente o indirettamente l'interesse di qualcuno. Se si parla male di Tizio, quest'ultimo non sarà contento; se invece se ne parla bene, non sarà contento Caio, suo collega o concorrente.

E se si sbaglia, sia pure involontariamente, ad attribuire al soggetto di cui si parla azioni o dichiarazioni di cui non c'è riscontro (o prova) nella realtà, o lo si fa in un modo che lo stesso soggetto ritenga offensivo, è molto probabile che parta la querela.

Sulla diffamazione a mezzo stampa esistono numerosi ed autorevoli studi dottrinari: il problema, per i giornalisti, è che la necessaria impostazione tecnico-giuridica di essi non li rende di immediata comprensione.

Abbiamo quindi ritenuto utile, mediante una raccolta di note alle sentenze emesse negli ultimi anni e divise per argomenti, fornire un vademecum di esempi pratici, per vedere come i giudici si sono comportati decidendo sui singoli casi. Il tutto sintetizzando e "volgarizzando" i contenuti delle sentenze e i commenti delle riviste

giuridiche, per aiutare chi legge a riconoscere subito l'argomento e il contenuto, anche se non fosse provvisto di una preparazione specifica.

Per ogni sentenza vengono riportati, nelle note finali, l'organo giudicante, la data e la rivista (con l'anno, il volume e la pagina o il numero corrispondente) o il sito dove si può consultare il commento originale per un riscontro più completo.

Per non appesantire il lavoro di consultazione, sono state escluse le sentenze che vertevano sulle procedure, e sono state toccate solo incidentalmente la responsabilità del direttore per omesso controllo, la violazione del segreto d'ufficio e della privacy, e le pubblicazioni a contenuto raccapricciante. Abbiamo invece inserito alcune sentenze di processi per diffamazione che non riguardavano direttamente la stampa, visto che si tratta di un reato comunque "tipico" per i giornalisti, e decisioni o indicazioni del Garante per la privacy.

I nomi delle persone coinvolte sono sempre stati omessi, salvo che nei casi in cui erano strettamente necessari per comprendere la vicenda e lo spirito delle sentenze stesse.

GUIDA ALLA LETTURA

Per chi ha fretta... all'inizio di ciascun capitolo abbiamo ulteriormente riassunto il succo delle sentenze corredandole, ove possibile, con consigli pratici. Ma attenzione: i riassunti dei riassunti sono sempre pericolosi. Quindi vanno presi davvero con le pinze.

COS'È LA DIFFAMAZIONE

Verità, pertinenza e continenza salvano il giornalista

La diffamazione è un delitto, previsto dall'articolo 595 del Codice penale, che consiste nell'offesa alla reputazione di una persona assente (altrimenti sarebbe ingiuria, reato meno grave a norma dell'articolo 594). Per aversi diffamazione, bisogna che l'offesa sia comunicata ad almeno due persone.

Il reato è aggravato, fra l'altro, se l'offesa consiste in un fatto determinato, o se è recata col mezzo della stampa, perché in tal modo essa può risultare più "incisiva" ed essere recepita da un gran numero di persone.

L'interesse tutelato dalla legge è la reputazione, intesa come corollario dell'onore e come senso di dignità e rispetto che una persona suscita all'interno della comunità sociale: diritti inviolabili previsti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Il diritto che consente invece ai giornalisti di... fare il loro mestiere è quello previsto dall'articolo 21 della Costituzione: libertà di manifestazione del pensiero e libertà di stampa.

In sostanza, commette diffamazione chi manifesta il proprio pensiero in modo tale da travalicare il limite del rispetto della dignità sociale altrui.

La Corte di Cassazione, nella famosa "sentenza-decalogo" numero 5259 del 1984, ha stabilito che la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti è legittima quando concorrono le seguenti tre condizioni: utilità sociale dell'informazione (pertinenza); verità dei fatti esposti (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); e forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione (continenza).

Tutte le sentenze nei processi per diffamazione a mezzo stampa, dunque, rispondono alla domanda: quello che fu scritto o detto dal giornalista rispettava tutti e tre i requisiti della verità, pertinenza e continenza? Se sì, arriverà l'assoluzione.

LA SBARRA

GLI ARGOMENTI

Capitolo 1: Critica (diritto di)	pag. 9
Capitolo 2: Cronaca (diritto di)	pag. 23
Capitolo 3: Dolo, colpa e buona fede	pag. 33
Capitolo 4: Filmati tv	pag. 38
Capitolo 5: Fonti (controllo delle)	pag. 39
Capitolo 6: Giudiziaria	pag. 53
Capitolo 7: Internet	pag. 73
Capitolo 8: Interviste e dichiarazioni di terzi	pag. 77
Capitolo 9: Libri e saggi	pag. 89
Capitolo 10: Linguaggio usato	pag. 95
Capitolo 11: Minori	pag.105
Capitolo 12: Nera e guerra	pag.111
Capitolo 13: Politica	pag.113
Capitolo 14: Privacy e gossip	pag.125
Capitolo 15: Provocazione	pag.135
Capitolo 16: Rettifica	pag.137
Capitolo 17: Riconoscibilità del diffamato	pag.139
Capitolo 18: Satira	pag.143
Capitolo 19: Scritte sui muri e volantini	pag.147
Capitolo 20: Titoli, foto e contesto	pag.149
Capitolo 21: Uffici stampa	pag.153
Principali riferimenti normativi	pag.155
Note	pag.167

CAPITOLO 1: CRITICA (DIRITTO DI)

Riassunto

Principi generali: il diritto di critica è diverso da quello di cronaca, in quanto non è richiesta l'obiettività della critica. Si può criticare tutto, non esclusi i provvedimenti della magistratura (ma senza prefigurare comportamenti disonesti). E' però necessario che la critica si fondi su fatti veri, non trascenda in attacchi alla persona e non riguardi persone che non sono direttamente interessate.

- Il diritto di critica è estensibile anche ai lettori (1.1).
- Verso i personaggi famosi viene consentita anche una critica più pungente rispetto ai cittadini comuni (1.2).
- La diffamazione può avvenire anche nell'accostamento con i titoli (1.3).
- I giornalisti sono i cani da guardia della democrazia: i provvedimenti della magistratura possono essere criticati, purché si osservino i tre limiti di verità, continenza e interesse pubblico (1.4, 1.16, 1.20, 1.23).
- Il giornalista ha sempre l'obbligo di verificare che quello che scrive non è falso. I fatti a base della critica devono essere veri, anche se non se ne richiede la precisione ed è sopportato l'errore su quelli marginali (1.5, 1.7, 1.12, 1.15, 1.21).
- Se ci si limita ad elencare fatti e comportamenti attribuiti a una persona non ci si potrà difendere invocando l'esimente della libertà di critica (1.6)
- Se si basa la critica su un fatto che poi risulta non vero, il giornalista può essere assolto solo se il suo errore nella valutazione del fatto era assolutamente scusabile (1.8).
- Il diritto di critica verso la persona di cui si parla non può essere esteso ai suoi parenti (1.9).

- Diversamente dalla cronaca, la critica non è necessariamente obiettiva, in quanto è una valutazione personale (1.10, 1.17).
- La critica è ammessa nei comunicati sindacali (1.11).
- E' diffamatorio definire un disc jockey "sballato" parlando di droga (1.13).
- Anche le repliche alle critiche di un giornalista possono risultare diffamatorie (1.14).
- Se si trascende negli attacchi personali, il diritto di critica è travalicato (1.18).
- E' diffamatorio definire complotto politico un'attività giudiziaria (1.19, 1.22).

1.1 Il diritto di critica appartiene anche ai lettori.

Assolto dal delitto di diffamazione, perché il fatto non costituisce reato, l'autore di una lettera pubblicata in un quotidiano, nel corpo della quale si stigmatizzava il comportamento tenuto dagli amministratori di una cooperativa di costruzioni nei confronti di un malcapitato gruppo di aspiranti acquirenti: l'operato dell'estensore dello scritto è riconducibile all'esercizio del diritto di critica e quindi scriminato in quanto legittima manifestazione di pensiero. (11)

1.2 Diritto di critica verso personaggi famosi.

Affinché sia riconosciuta la scriminante del diritto di critica, non occorre che questa sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essa emergano chiaramente. Nel caso di specie, il giudizio di un giornalista nei riguardi di una famosa tv era espresso con una serie di aggettivi critici (lento, confuso, approssimato, zeppo di errori). Il presentatore era stato indicato, tra l'altro, come «ottusamente aggrappato al 'gobbo', macchinetta

che serve ad imbrogliare i telespettatori facendo loro credere che il conduttore non stia leggendo... » .

Il giornalista fu querelato, ma secondo i giudici il diritto di critica va riconosciuto nei confronti di personaggi la cui voce ed immagine abbia vasta risonanza presso la collettività grazie ai mezzi di comunicazione, anche quando si manifesti in forma penetrante e talvolta impietosa. (22)

1.3 Diritto di critica. Verifica mediante i titoli, la grafica ed il contenuto espositivo.

La qualifica di «vero boss» può essere diffamatoria.

La valutazione circa il rispetto del limite di continenza nell'esercizio del diritto di critica non può prescindere dalla verifica di correlazione con i titoli, la grafica e, particolarmente, il contenuto espositivo: la mera collocazione del riferimento può implicare un ulteriore significato, che diviene diffamatorio.

Fattispecie: la suprema Corte annulla una sentenza nella quale il giudice di merito aveva ritenuto giustificata l'espressione "un vero boss" riferita a un assessore sulla scorta del solo significato letterale del termine (23/bis).

1.4 Protesta studentesca: l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia.

Quando il giornalista riporta affermazioni altrui, lesive della reputazione di terze persone, la sua condotta è scriminata se: le affermazioni sono state effettivamente compiute, il giornalista le ha diligentemente riprodotte, sussiste un interesse pubblico attuale alla conoscenza di tali dichiarazioni e le espressioni e i giudizi soddisfano il requisito della continenza.

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto leciti i giudizi polemici espressi da un sindacalista e da alcuni studenti medi su un'iniziativa giudiziaria assunta dal Procuratore della Repubblica, interpretata come un tentativo per ottenere autoritativamente la cessazione del movimento di protesta studentesca Jurassic School.

Ha inoltre ritenuto non punibili, sulla base della diversa esimente del diritto di cronaca, i giornalisti che attraverso interviste e resoconti avevano informato l'opinione pubblica sulla vicenda. (28)

1.5 Lesione della reputazione. Pertinenza, continenza e verità dei fatti.

L'esercizio del diritto di informazione deve, ove leda l'altrui reputazione, sopportare i limiti seguenti:

a) l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza;

b) la correttezza della esposizione di tali fatti in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza;

c) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità. Quest'ultimo comporta l'obbligo del giornalista (come quello dello storico) di accertare la verità della notizia e controllare l'attendibilità della fonte. (33)

1.6 Diritto di critica che si esaurisce in una elencazione di fatti e di comportamenti attribuiti alla persona offesa: è esclusa la scriminante.

Non può riconoscersi la scriminante del diritto di critica se questa si esaurisce in una elencazione di fatti e di comportamenti attribuiti alla persona offesa senza alcun contributo critico di pensiero.

Su querela di Tizio, Procuratore della Repubblica, furono rinviati a giudizio e condannati, anche in appello, l'autore dell'articolo dal titolo 'Tizio, il ciuffo bianco della giustizia', e il direttore responsabile del quotidiano.

La sentenza oggetto di gravame osserva che:

- le espressioni contenute nell'articolo e contestate nel capo d'imputazione, sono lesive della reputazione di Tizio ('All'università si agganciò al Pci, il partito che esalta i frustrati. Quando fu ammesso in magistratura fece un triplo giuramento di obbedienza. A Dio, alla legge e a Botteghe Oscure. E Tizio divenne il giudice che è da trent'anni: pio, severo e partigiano'. 'Tizio sarebbe esecutore degli ordini di Caio con cui c'è un accordo profondo. Caio che è la testa, chiama. Tizio, il braccio, risponde'; 'In aprile Tizio corre negli Usa e incontra Sempronio. Gli offre undici milioni al mese per continuare a fare il pentito. Potrà servirgli ancora nell'istruttoria anche se l'esito non ha più importanza. Il risultato è raggiunto'; 'Quando tra alcuni mesi l'inchiesta nei confronti di Andreotti sarà archiviata, di Tizio si dirà invece che è un giudice obiettivo. Aveva il dovere di procedere, ma ha saputo riconoscere l'errore. Diventerà un eroe. E questo, se c'è un Dio grida la vendetta');
- nell'articolo, anche se scritto da un giornalista che a dire dei difensori è un 'opinionista', vengono riferiti solo fatti e non giudizi.

Gli accenni ad una pretesa non obiettiva offensività del contenuto dell'articolo sono assolutamente privi di consistenza essendo corretto sotto ogni aspetto il giudizio della corte di merito sull'offensività, per un uomo prima che per un magistrato, di frasi che attribuiscono fatti specifici che sottendono mancanza di personalità, di dignità, di autonomia di pensiero, di coerenza ed onestà morale, nonché comportamenti che indicano in modo esplicito deviazioni dai propri doveri di ufficio.

Ma il punto focale sta nella decisa esclusione di ogni giudizio critico nell'articolo, con la conseguente insussistenza della scriminante del diritto di libera manifestazione del pensiero. (52)

1.7 Il diritto di critica presuppone che la notizia corrisponda al vero.

L'esercizio del diritto di critica incontra i limiti della rilevanza sociale dell'argomento e della correttezza delle espressioni usate e presuppone una notizia che ad esso preesiste (momento che attiene ancora al diritto di cronaca): sussiste l'obbligo dell'articolaista di esercitare la propria critica esclusivamente su dei fatti del cui nucleo fondamentale (con esclusione, cioè, dei fatti marginali, che pur se esatti, sono penalmente irrilevanti) ha verificato la corrispondenza al vero.

Nella fattispecie la Corte ha distinto tra oggetto della notizia sottoposta a critica, costituita dal rapporto di interessi di un giornalista con il gruppo Fininvest e dalla sua appartenenza politica al partito «Forza Italia», e indizio di tale rapporto, costituito dal fatto marginale della pubblicazione di un libro presso la casa editrice Mondadori. (53)

1.8 Diritto di critica e verità putativa: i fatti che si denunciano vanno verificati.

La scriminante dell'esercizio del diritto di critica richiede, oltre al rispetto del limite della continenza, che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile.

Non ha valore esimente la verità putativa, cioè solo supposta del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, della certezza dell'effettiva sussistenza dei fatti denunciati. (56)

1.9 Diritto di critica: i parenti vanno lasciati stare.

La Corte ha confermato la condanna del ricorrente che aveva indicato, in un articolo giornalistico, la persona offesa quale «figlio di padre mafioso, schedato e di nonno mafioso schedato»).

Il limite del diritto di critica è superato quando l'agente trascenda in attacchi diretti a colpire, sul piano personale e senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato. A maggior ragione quando, per qualificare negativamente un personaggio politico, venga offesa la reputazione di altri soggetti, anche se a lui collegati da vincoli di parentela, essendo costoro del tutto estranei alle vicende che hanno dato spunto alle dichiarazioni diffamatorie. (59)

1.10 Diritto di critica e diritto di cronaca : le differenze.

Il diritto di critica giornalistica si differenzia da quello di cronaca perché riflette l'esercizio del diritto di proprie valutazioni personali che di per sé sono sovente volte a manifestare un dissenso. Dalla critica esula pertanto il requisito dell'obiettività.

Fattispecie: un articolo giornalistico che aveva riportato un fatto storico risalente negli anni in modo non obiettivo e teso a criticare il protagonista della vicenda (78)

1.11 Diritto di critica sindacale.

Non è punibile colui che, in qualità di segretario regionale di un sindacato di polizia, abbia rivolto a un questore, a mezzo di un comunicato stampa, aspre e pungenti critiche in ordine alle modalità di organizzazione del servizio traduzione di collaboratori di giustizia.

Nella specie è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere,

ritenendo il fatto scriminato dal legittimo esercizio del diritto di critica sindacale. (79)

1.12 Il diritto di critica non sussiste se i fatti sono falsi.

Perché valga il diritto di critica, occorre che il fatto narrato sia vero, che sia correttamente riferito e che sia pertinente al potenziale interesse dell'opinione pubblica, pur essendo consentito, nei riguardi di soggetti investiti di pubbliche funzioni, il ricorso ad un linguaggio più pungente ed incisivo.

La Corte ha rigettato il ricorso di un giornalista, rilevando che, per quanto si leggeva nella sentenza di merito, non era stata minimamente fornita la prova delle accuse da lui formulate a carico di un sindaco, cui veniva addebitato lo scorretto utilizzo di fondi pubblici. Dunque la Corte ha ritenuto generiche e non riscontrate le accuse formulate dal giornalista, stimandole obiettivamente offensive. (93).

1.13 E' diffamatorio definire un disc jockey "sballato"

Il disc jockey Tizio, in un'intervista a un quotidiano, parlando della "techno music" ne ha sostenuto la pericolosità per i suoi possibili effetti di induzione al consumo di droga. Riferendosi ai suoi colleghi ha espresso stupore "per la pseudo-redenzione dei due deejay più sballati d'Italia". Querelato per diffamazione, Tizio si è difeso sostenendo di avere esercitato il diritto di critica e di non aver fatto ricorso a termini ingiuriosi, in quanto il termine "sballato", diffuso nel gergo giovanile, non ha efficacia lesiva, poiché designa una persona euforica ovvero dotata di caratteristiche straordinarie. I giudici di merito hanno ritenuto sussistente la diffamazione ravvisando

nelle espressioni usate una violazione del limite della continenza. E la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato: la critica, se anche può assumere toni vibrati, non deve trascendere nel dileggio e nella contumelia personale. Sicché possono ritenersi giustificate solo le espressioni strettamente correlate alla critica e ad esse strettamente funzionali, mentre non lo sono quelle gratuitamente offensive della persona. Ha osservato la Corte: poiché il tema dell'intervista era costituito dal possibile uso di droga da parte di appassionati della techno music. l'epiteto "sballato" assumeva una connotazione diffamatoria, evidenziata anche dal termine "pseudo-redenzione". (95)

1.14 Anche il giornalista può essere vittima di diffamazione.

Il giornalista Tizio ha chiamato in giudizio Caio, presidente della società calcistica XX, il direttore di un quotidiano e la sua casa editrice per la pubblicazione di un comunicato stampa del seguente tenore: "C'è un "pigmeo" con i baffi, sbucato forse da residue boscaglie dell'Avana, che scrive e sostiene che per il salvataggio della società XX e per la vittoria del derby cittadino, e per altre cose ancora, sarebbe stato sufficiente l'intervento di un commercialista". E ancora: "Poiché non a me compete ma a lui il saper scrivere e bene, suggeriamo, letto l'articolo, pronti corsi di aggiornamento sulla composizione letteraria, poiché almeno nel "mestiere", se non nella onestà e nella competenza, il nostro possa, almeno in quello, salvarsi". I convenuti si sono difesi sostenendo che la diffusione del comunicato doveva ritenersi una legittima reazione alle censure espresse dal giornalista in alcuni articoli. Il Tribunale li aveva assolti, ritenendo che il comunicato si inserisse in un "libero, vivace, accentuato dibattito, insuscettibile di essere ricondotto in ipotesi di rilevanza penale". Tizio sostiene che nei suoi articoli egli aveva criticato la gestione della

società XX senza trascendere in attacchi personali nei confronti di Caio, il quale invece aveva reagito con espressioni ingiuriose. E la Corte di Appello ha accolto la sua impugnazione. (101)

1.15 Diritto di critica: obbligo di esercitare la critica su fatti verificati, a parte gli aspetti marginali.

L'esercizio del diritto di critica presuppone una notizia che ad esso preesiste (momento che attiene ancora al diritto di cronaca). L'articolista quindi deve esercitare la propria critica esclusivamente su dei fatti del cui nucleo fondamentale (con esclusione dei fatti marginali, che sono penalmente irrilevanti) ha verificato la corrispondenza al vero. (102)

1.16 Non è diffamazione dire che la giustizia è fuori controllo.

Il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o più genericamente di un'opinione, che come tale non può pretendersi essere rigorosamente obiettiva: la critica per sua natura non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti.

Nella specie, è stata annullata la sentenza di condanna del conduttore di una trasmissione tv il quale, nel criticare alcuni incontri fra l'ex magistrato Tizio e un collega pm in servizio avvenuti nell'ufficio di quest'ultimo, aveva affermato che "la giustizia è completamente fuori controllo". (126)

1.17 Cronaca e critica: presupposti e distinzione.

La scriminante del diritto di critica (diversamente da quella del diritto di cronaca) presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni

esprese, ove queste non vengano a costituire una gratuita aggressione all'altrui patrimonio morale.

Deve ritenersi giudizio di mero fatto quello avente ad oggetto la qualificabilità di una manifestazione del pensiero come cronaca oppure come critica: nella seconda ipotesi il limite del diritto di critica è segnato solo dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e dalla correttezza delle espressioni usate. (128)

1.18 Diritto di critica - Limiti.

Quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione.

Il limite all'esercizio di tale diritto è superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato.

In questo caso l'esercizio di diritto, non rimanendo più nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta. (130)

1.19 Presentare indagini del pm come risultato di complotti o strategie politiche travalica i limiti del diritto di critica.

Non è esercizio legittimo del diritto di critica la gratuita attribuzione di malafede a chi conduce indagini giudiziarie, presentandole come risultato di complotti o strategie politiche ad opera del pm.

Infatti in tal caso non si esprime un dissenso più o meno fondato e

motivato sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve essere rigorosamente provato. (147)

1.20 Le indagini del pm si possono criticare.

La Cassazione ha ritenuto sussistente la scriminante del diritto di critica riguardo a un articolo in cui il giornalista aveva criticato le modalità di svolgimento di alcune indagini dirette da un pm usando l'espressione "bulimia istruttoria".

Il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio, e più in generale di un'opinione, che come tale non può pretendersi rigorosamente obiettiva, essendo fondata in un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti.

Quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive, e i limiti scriminanti del diritto sono la rilevanza sociale dell'argomento e la correttezza di espressione: limiti superati ove l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato. (150)

1.21 La critica è lecita anche se non si riferisce a precisi dati di fatto.

A differenza del diritto di cronaca, non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo e il profilo essenziale di questi non siano strumentalmente travisati e manipolati.

Non nel senso che la critica possa essere del tutto avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale, ma nel senso che, proprio perché attività speculativa e congetturale, attraverso la lettura o la rivisitazione di fatti veri, la stessa non può pretendersi del tutto asettica, quasi fedele

riproposizione di quegli accadimenti: se così fosse, sarebbe cronaca e non già giudizio di valore.

Insomma, la critica deve riferirsi ad un determinato evento ma consiste nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. E il giudizio non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, in quanto è ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula e (nel caso della critica politica) anche delle sue opzioni ideologiche. (159)

1.22 Non rientra nel diritto di critica l'accusa a un magistrato di asservimento della funzione giudiziaria a interessi politici.

E' configurabile l'esimente del diritto di critica - distinto dal diritto di cronaca - quando il discorso giornalistico abbia un contenuto solo valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere ad attacchi personali finalizzati ad aggredire l'altrui sfera morale.

L'esimente non sussiste allorché un pm venga accusato di svolgere indagini politiche: tale espressione, evocando l'intento di favorire una determinata forza politica a scapito di un'altra, assume portata offensiva, risolvendosi in un attacco alla sfera morale della persona.

Esula dunque dalla scriminante l'accusa di asservimento della funzione giudiziaria ad interessi personali, partitici, politici, ideologici, ovvero l'accusa di strumentalizzazione di quella funzione per il conseguimento di finalità divergenti da quelle che debbono guidare l'operato del pm. (164)

***1.23 I giornali sono i cani da guardia della democrazia:
anche la magistratura può essere criticata.***

Il giornalista Tizio, condannato dai tribunali di merito per un editoriale in cui attaccava un pool di magistrati, è stato assolto dalla Cassazione: secondo la Corte "Il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente di escludere che essa si espliciti in attacchi al potere giudiziario, perché, i giornali sono i 'cani da guardia' della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie. La libertà di manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche".

Tizio era stato querelato dal magistrato Caio, la cui foto era stata pubblicata a corredo dell'articolo in cui si accusava il pool di non essere imparziale.

In particolare, era stata contestata l'affermazione: "a un certo punto la macchina si ferma o meglio va avanti solo per incastrare Berlusconi".
(178)

CAPITOLO 2: CRONACA (DIRITTO DI)

Riassunto

Principi generali: la cronaca si deve basare su fatti veri, e che vi sia un interesse pubblico alla loro conoscenza. In questo caso, se è scritta in modo non offensivo e senza "invenzioni" arbitrarie, è lecita anche se lede la reputazione altrui.

- La diffamazione deve essere reale: non basta "sentirsi" diffamati (2.1).
- Davanti a una serie di testimonianze diverse, il giornalista può proporre una sua ricostruzione (2.2.)
- Dare a una persona del massone non è di per sé diffamatorio in quanto tale qualifica non getta discredito (2.3).
- L'accostamento di notizie vere è lecito in mancanza di significati ulteriori (2.4, 2.10).
- La prova della verità del fatto può essere anche successiva alla pubblicazione, ma in quel momento il fatto deve essere già vero (2.5, 2.8).
- Non è reato l'attribuzione ad una persona di un'attività costituzionalmente lecita, come la partecipazione o meno ad uno sciopero (2.6).
- Compete al giudice l'accertamento del diritto di critica o di cronaca (2.8).
- Se la ricostruzione dei fatti è fantasiosa o arbitraria ai fini di una cronaca sensazionalistica, con c'è l'esimente del diritto di cronaca (2.9).
- Gli avvenimenti vanno ricostruiti con la loro corretta consecuzione (2.11).
- Verità del fatto: fare attenzione quando si introducono elementi aggiuntivi (2.12).

- L'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti può prevalere sul rispetto dell'altrui reputazione se concorrono verità e continenza (2.13).

2.1 La diffamazione deve essere reale: non basta "sentirsi" diffamati.

Oggetto della tutela penale nel delitto di diffamazione è l'interesse dello Stato all'integrità morale della persona: il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro. L'opinione della persona è rilevante quando sia conforme a quella sociale e di conseguenza le mere sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilità e, talvolta, alla gelosa riservatezza non integrano offesa punibile.

Il caso: direttore e redattrice di un quotidiano sono stati condannati dai giudici di merito per diffamazione a mezzo stampa in danno dei querelanti-parti civili coniugi Tizio e Caia, noto personaggio tv. E' stata ritenuta offensiva la notizia, non rispondente a verità, secondo cui 'gli sposini felici hanno venduto l'esclusiva delle immagini a un settimanale'.

Nel ricorso in Cassazione si sostiene che la notizia pubblicata, anche se rivelatasi non vera, non ha rilevanza penale avuto riguardo all'onore ed alla considerazione sociale dei querelanti. E la Corte accoglie il ricorso: la reputazione non può risiedere in uno stato o sentimento individuale, indipendentemente dal mondo esteriore, né tanto meno nel semplice amor proprio. Dunque non c'è offesa alla reputazione se il fatto non sia ritenuto offensivo dall'opinione comune.

Particolare delicatezza presenta poi il problema di interpretazione allorché il fatto, come nella specie, non abbia aggredito il patrimonio minimo della personalità, cioè gli attributi comuni ed essenziali di ogni persona, senza distinzioni di cultura, livello sociale, grado di civiltà,

ecc., ma sia rivolto contro una sfera superiore di dignità. In tal caso è necessario stabilire se per l'opinione comune, tenuto conto della condizione individuale e sociale di chi si ritenga offeso, sia ravvisata la potenzialità di nuocere a più alti requisiti concorrenti a formare la reputazione. L'opinione della persona è rilevante quando sia conforme a quella sociale e che di conseguenza le mere sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilità e, talvolta, alla gelosa riservatezza non integrano offesa punibile. (17)

2.2 Che fare quando protagonisti e testimoni di un episodio forniscono differenti versioni?

Quando le versioni dei protagonisti e dei testimoni di un determinato episodio siano contrastanti, il giornalista può proporre una propria ricostruzione dei fatti, dal momento che la cronaca richiede anche valutazioni.

I fatti: un quotidiano riferiva dell'aggressione e della minaccia con una pistola subite da Tizio, allenatore di una squadra di calcio ad opera di Caio, presidente della squadra avversaria, mentre la presenza dell'arma era rimasta dubbia nelle valutazioni dei giudici di merito.

Il giornale annunciava in prima pagina: 'Incredibile western alla pugliese - un calcio da codice penale - presidente picchia allenatore e lo minaccia con una pistola'; e alla ventiquattresima pagina, sotto il titolo 'Un presidente con la pistola e un allenatore picchiato', commentava i fatti, illustrava l'aggressione con due disegni, la cui didascalia riferiva della comparsa di una pistola, e riportava alcune dichiarazioni. Le prime erano di un anonimo giocatore, che aveva telefonato al giornale per informarlo dei fatti appresi da un collega, secondo il quale Caio era entrato negli spogliatoi per picchiare l'allenatore Tizio e, quando alcuni giocatori si erano alzati in difesa del tecnico, l'energumeno aveva aperto il cappotto 'pronto a seguire il consiglio dei suoi amici

che gli urlavano di tirare fuori la pistola'. Le seconde erano quelle di Caio, che negava di essere entrato negli spogliatoi, pur ammettendo di aver dato 'qualche schiaffone' a Tizio, incrociato dopo la partita. Le ultime erano quelle di Tizio, che, dopo aver giustificato la paura provata all'ingresso di Caio negli spogliatoi con il fatto che, pur essendo in tanti, lui e i giocatori erano 'a mani nude' e conoscevano la gente con la quale avevano da fare, aggiungeva di non aver visto la pistola e di essere svenuto.

I giudici di merito condannarono per diffamazione il giornalista e il suo direttore: ritennero infatti che, pur essendo risultata incerta la presenza della pistola, a causa del comportamento reticente dei testimoni, doveva escludersi, sulla base delle stesse dichiarazioni del giornalista, che una pistola fosse stata impugnata da Caio durante l'aggressione, con la conseguente falsità della notizia.

Ma la Cassazione accoglie il loro ricorso: la condanna era viziata dal mancato riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca, quantomeno sotto il profilo putativo. Il diritto di cronaca legittima ogni veridica e adeguata narrazione di fatti rilevanti per il pubblico interesse. Ma i fatti vengono conosciuti nella rappresentazione che ne danno i testimoni e i protagonisti. Sicché il giornalista, quando non vi abbia egli stesso assistito, non deve narrare i fatti, ma deve riportare le dichiarazioni di coloro che ne furono testimoni o partecipi.

Tuttavia accade sovente che queste dichiarazioni siano divergenti, che ciascuno degli interessati o dei testimoni fornisca una versione più o meno compatibile con quella fornita dagli altri. E in questi casi non si può certo interdire al giornalista di proporre una propria interpretazione delle dichiarazioni e una propria ricostruzione dei fatti, perché la cronaca richiede anche valutazioni. E' necessario, in tal caso, che ricorrano due condizioni:

a) la ricostruzione proposta non deve essere palesemente incompatibile con il senso complessivo delle dichiarazioni raccolte, che non possono

essere ridotte a meri pretesti di una tesi preconcepita;

b) deve risultare chiaro che la narrazione ricostruttiva è frutto di una interpretazione delle dichiarazioni raccolte e non di un'esperienza diretta del giornalista.

Nel caso in esame il testo dell'articolo risponde certamente ai suddetti parametri, perché si limita a riprodurre le dichiarazioni degli interessati. Il quotidiano non presentò come certo un fatto dubbio; propose, invece, una plausibile ricostruzione di un avvenimento contraddittoriamente rappresentato nelle dichiarazioni di testimoni e protagonisti. (21)

2.3 Massoneria: libertà di iscrizione.

Attribuzione della qualifica di massone.

L'associazione alla massoneria, se ed in quanto risponda al dettato costituzionale e legislativo, è libera. Pertanto, l'attribuzione della qualifica di massone non implica di per sé alcun discredito della persona. (23)

2.4 L'accostamento di notizie vere è lecito

in mancanza di significati ulteriori.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è consentito al giornalista operare accostamenti tra notizie vere a condizione che essi non producano ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva.

Occorre dunque fare riferimento al risultato che il detto accostamento determina: se esso consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere. Viceversa, se l'effetto consiste sostanzialmente in una notizia nuova, ovvero in una specificazione di notizia già fornita sarà onere del giornalista accertarne la rispondenza al vero, la cui mancata sussistenza

darà luogo all'effetto denigratorio.

Nella fattispecie, la Corte ha accolto il ricorso di un giornalista: la sentenza di merito che lo aveva condannato aveva ommesso di accertare se l'accostamento del nome di una persona (destinataria di un provvedimento di perquisizione e sequestro) al nome di soggetti indagati per reati associativi, fosse il logico portato della impostazione di indagine della autorità giudiziaria procedente, ovvero fosse un'autonoma illazione dell'imputato.

Solo in quel caso, spiega la Corte, sarebbe spettato al giornalista l'onere di dimostrare, per poter invocare l'esimente, la corrispondenza tra quanto narrato e la effettiva verità storica. (66)

2.5 Diritto di cronaca: la prova della verità del fatto può essere anche successiva.

Ciò che conta, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, è che il fatto sia vero: non possono sussistere limiti al diritto di fornire la prova della verità del fatto medesimo.

Sicché tale prova può essere fornita od integrata anche per mezzo di documenti successivi alla pubblicazione della notizia ed il cui esatto contenuto fosse eventualmente ignoto all'autore dell'articolo giornalistico.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che per verificare le cause dell'asserito «insabbiamento» di un procedimento da parte di un pm si dovesse indagare a fondo sulle ragioni dell'avocazione da parte del procuratore generale, nonché acquisire gli articoli di stampa, pur successivi allo scritto diffamatorio, relativi alle conclusioni della Commissione antimafia in proposito. (71)

2.6 Non è reato l'attribuzione di un'attività costituzionalmente lecita.

Non costituisce reato l'attribuzione ad un soggetto, sia pure con toni fortemente critici, di un'attività rientrante nell'esercizio di diritti soggettivi o di libertà fondamentali, tutelate dalla Costituzione. Dunque non è diffamazione l'accusa, rivolta al comandante di una compagnia aerea, di mancata adesione ad uno sciopero proclamato dall'associazione di categoria, trattandosi di un diritto tutelato dall'art. 40 Cost. che comprende sia la facoltà positiva di adesione sia quella negativa di non adesione allo sciopero stesso. (76)

2.7 Ricerca della verità: compete al giudice l'accertamento del diritto di critica o di cronaca. Interesse pubblico alla conoscenza.

In tema di diffamazione sia specifica che generica, il giudice non può trascurare la ricerca della verità, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, e in particolare dell'esimente del cosiddetto diritto di cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità, ed il cui esercizio è ritenuto lecito anche quando possa derivarne la lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse, che l'informazione sia sostanzialmente veridica e che la critica sia obiettiva e non tendenziosa.

La fattispecie: in un programma televisivo era stato attribuito un fatto diffamatorio determinato, desunto da un procedimento penale in corso. Riconoscendo la sussistenza del diritto di critica la Corte ha evidenziato l'interesse del pubblico a conoscere i particolari relativi al soggetto che si pretendeva diffamato. (85)

2.8 Diritto di cronaca: verifica al momento della diffusione della notizia.

Per accertare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, bisogna avere riguardo alla verità, quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa, e non già a quanto venga successivamente accertato. Pertanto, l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati e quelli effettivamente accaduti non esclude che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo della putatività, quando l'agente, pur avendo assolto tutti gli oneri connessi all'obbligo di un adeguato controllo delle notizie che intende diffondere, si trovi ad avere una percezione difettosa o erronea della realtà. (91)

2.9 Se la ricostruzione dei fatti è fantasiosa e arbitraria per fare cronaca sensazionale, non c'è l'esimente del diritto di cronaca.

L'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca è esclusa quando il giornalista non abbia rispettato la verità della notizia, per aver esasperato e travisato i fatti riferiti, con una ricostruzione arbitraria e fantasiosa, per dare ad essi una dimensione artatamente drammatica e sensazionale. (99)

2.10 Diritto di cronaca: accostamenti tra notizie vere. Condizioni e limiti.

E' consentito al giornalista effettuare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo una autonoma valenza lesiva. (104)

2.11 Diritto di cronaca: necessità della corretta consecuzione nella ricostruzione degli avvenimenti.

L'esercizio del diritto di cronaca deve essere fedele al requisito della veridicità dei fatti.

Non lo è se la ricostruzione degli avvenimenti avviene in modo tale da travisare la consecuzione degli stessi, omettendo il riferimento di fatti rilevanti nella proposizione delle notizie e, per contro, proponendone taluni in una luce artificiosamente emblematica, al di là della loro obiettiva rilevanza, in modo da tentare di indirizzare il giudizio del lettore. (134)

2.12 Diritto di cronaca e limite della verità del fatto: fare attenzione quando si introducono elementi aggiuntivi.

L'esercizio, anche putativo, del diritto di cronaca richiede il rispetto del limite costituito dalla verità del fatto narrato, che deve avere riscontro nella realtà obiettiva. Cioè si deve trattare di fatti e situazioni realmente accaduti, e il giornalista non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare con adeguata serietà professionale la consistenza della fonte di informazione.

Questo perché egli si pone come intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica, e al diritto-dovere di informare corrisponde il diritto dei cittadini di essere informati correttamente. Per cui se la notizia pubblicata non è vera, non sussiste l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti. (145)

2.13 Il peso dell'interesse pubblico nell'esimente del diritto di cronaca

In tema di diffamazione a mezzo stampa può essere riconosciuta l'esimente del diritto di cronaca quando vengono rispettate dal

cronista le condizioni di verità, pertinenza e continenza.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto rilevante per l'opinione pubblica conoscere i commenti violenti e sprezzanti espressi dai parenti degli imputati di uno stupro nei confronti della vittima, precisando che quando la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell'altrui reputazione. La Corte a tale proposito ha ribadito che la semplice curiosità del pubblico non può giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività. (157)

CAPITOLO 3: DOLO, COLPA E BUONA FEDE

Riassunto

Principi generali: se il giornalista scrive qualcosa di diffamatorio e non vero, può salvarsi solo se dimostra la sua assoluta buona fede, ovvero che l'errore in cui è incorso non dipendeva da alcuna forma di dolo o di colpa e che aveva svolto tutti i controlli necessari.

- C'è reato di diffamazione anche senza che vi sia il dolo specifico (ovvero la specifica volontà di diffamare da parte del giornalista): basta il dolo generico (3.1, 3.4, 3.5, 3.6).
- Esimente della verità putativa: il giornalista è innocente se non ha avuto nessuna colpa nella percezione errata della verità ed ha svolto con diligenza i necessari controlli (3.2, 3.8).
- Se il giornalista ha scritto una notizia sbagliata (e diffamatoria) sta a lui dimostrare la propria buona fede e i controlli effettuati (3.3, 3.7).

3.1 Perché vi sia reato di diffamazione bastano la volontà di usare espressioni offensive e la consapevolezza di ledere la reputazione altrui.

L'elemento psicologico della diffamazione consiste nella volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione.

Nel caso di specie la Corte ha precisato che un articolo giornalistico, che dia per certa la notizia di violazione del segreto professionale da parte di un medico, contiene in sé una carica offensiva inequivocabile, la quale non può sfuggire al giornalista autore indipendentemente dalla tecnica di redazione.

Per questo ha rigettato il ricorso del giornalista (querelato e condannato dal tribunale di merito) che chiedeva il riconoscimento dell'ipotesi

colposa sostenendo che il risultato diffamatorio era conseguente a scarsa perizia professionale nel montaggio dell'articolo, Sussiste poi l'aggravante del fatto determinato poiché la notizia diffusa non è la generica accusa di violazione del segreto professionale da parte del medico, ma si accompagna alla specifica indicazione della rivelazione di malattie (con riferimenti alle stesse cartelle cliniche) attribuita a ciascun paziente, per cui nel lettore dell'articolo si realizza la concreta rappresentazione di un accadimento preciso. (26)

3.2 L'errore "non colpevole" nell'esercizio putativo del diritto di cronaca.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere, oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza. O che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore dell'articolo. (29)

3.3 Errore e verità putativa: il giornalista deve provare la sua buona fede

La buona fede del giornalista, per integrare l'esimente della verità putativa, richiede non solo la verosimiglianza della notizia oggettivamente falsa, ma anche il controllo della fonte di provenienza e della sua attendibilità; accertamento che il giornalista non deve mai omettere, neppure per il convincimento, proprio o della pubblica opinione, della verità della notizia o per l'esigenza della speditezza dell'informazione. La buona fede del giornalista è esclusa quando, nel controllo della notizia, egli abbia agito con negligenza, imperizia o imprudenza. (39)

3.4 L'elemento psicologico del reato è il dolo generico

In un manifesto stampato e poi affisso nelle bacheche di una Usl, per iniziativa dell'imputato nell'ambito della sua attività sindacale, alla parte lesa era stata attribuita la responsabilità di aver impedito il trasferimento di una infermiera «in modo ricattatorio» rifiutandosi di firmare l'ordine di servizio, «quasi a significare una rivalsa personale», con l'ulteriore affermazione che il ruolo ricoperto dalla parte lesa medesima «non sembrava essere alla sua altezza».

La suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna espressa dal giudice di merito. Infatti ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di offendere l'onore o la reputazione di altro soggetto. Quando il carattere diffamatorio delle espressioni assume una consistenza diffamatoria intrinseca - che non può sfuggire all'agente il quale le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo assunto - non è necessaria alcuna particolare indagine sulla presenza o meno della volontà specifica di diffamare. (40)

3.5 Elemento soggettivo: dolo generico.

Non è necessaria la volontà di screditare la persona offesa

Riportare su un comunicato stampa la notizia di una procedura disciplinare a carico di un magistrato, collegandola, in modo non rispondente al vero, ad un atto del suo ufficio, costituisce offesa alla reputazione, screditando detta persona pubblicamente in ordine alla mancanza di doti professionali.

Né può essere esclusa la responsabilità dell'imputato in base ad una asserita «buona fede» non rilevante nel reato in esame, il cui elemento psicologico è costituito dal dolo generico.

Nella specie la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che

aveva ritenuto che l'imputato, «non informato della effettiva ragione del procedimento disciplinare», avesse agito «non con l'intenzione di screditare il predetto magistrato, ma per fornire una completa informazione alla collettività» . (42)

***3.6 Dolo eventuale: è inutile dire
"lo non la intendevo come offesa".***

La Corte ha ravvisato gli estremi dell'ingiuria nelle affermazioni di un professore universitario che aveva definito un suo collega come un individuo di scarsa personalità, accusandolo inoltre di aver «partecipato ad un raggio».

In tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un animus iniuriandi vel diffamandi ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale: basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente. (72)

3.7 Notizia non vera e scriminante putativa.

Nel caso in cui il fatto narrato risulti obiettivamente falso non è esclusa la possibilità di applicare la scriminante del diritto di cronaca sotto il profilo putativo (59 c.1 c.p.), purché il cronista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l'errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile.

L'errore, per essere scusabile, non deve vertere, sull'attendibilità della fonte, sì da poter ritenere sufficiente l'affidamento riposto in buona fede su una fonte non costituente «prova» della verità, per quanto autorevole

possa essere. Ne consegue che quando il cronista fa riferimento ad associazioni o consorterie criminose, la prova di aderenza al sodalizio della persona qualificata come associata deve essere cercata solo in una sentenza di condanna dell' autorità giudiziaria.

Nel caso in questione il cronista aveva riferito erroneamente che alcuni soggetti erano «componenti di una potentissima consorteria di ex cutoliani». (81)

***3.8 Giornalista in buona fede: errore incolpevole
o assolutamente scusabile sulla corrispondenza
al vero del fatto esposto.***

Ricorre l' esimente putativa del diritto di cronaca quando non vi sia colpa del giornalista, e cioè quando emergano gli estremi di un incolpevole e involontario errore percettivo sulla corrispondenza al vero del fatto esposto.

In particolare va esente da responsabilità il giornalista che in esito a un accurato controllo della notizia appresa da più fonti informative, saggiata la verità della stessa mediante contatto e riferimento a fonti di sicura qualità e affidabilità, abbia reso un fatto non vero solo per errore incolpevole o assolutamente scusabile. (151)

CAPITOLO 4: FILMATI TV

4.1 Trasmissione tv: quando è esclusa l a responsabilità del presentatore.

Affinché il presentatore di un filmato televisivo diffamatorio possa andare esente da responsabilità penale connessa ai suoi contenuti, è necessario che il filmato venga presentato come un documento, oggetto di una possibile discussione, e non come parte di una comunicazione di informazioni ed opinioni riconducibili, oltre che all'autore, anche al presentatore stesso. (49)

CAPITOLO 5: FONTI (CONTROLLO DELLE)

Riassunto

Principi generali: è il giornalista che sceglie le fonti delle notizie. Nessuno gli impone di pubblicare qualcosa. Per cui è sua la responsabilità di quello che pubblica, non scaricabile su altri. Può pubblicare gli atti ufficiali dell'autorità giudiziaria (sentenze ed altri provvedimenti) senza paura di diffamare nessuno, se non vi fa aggiunte arbitrarie; può pubblicare il contenuto di denunce ed esposti (con la stessa cautela) e può affidarsi allo stesso modo ai comunicati ufficiali delle forze dell'ordine. Anche se deve sempre ricordare che i denunciati, fermati o arrestati non sono ancora stati condannati: quindi sono "accusati di", non "colpevoli di". Ma se non controlla che i fatti non siano cambiati nel frattempo, oppure pubblica confidenze (anche di inquirenti), notizie di provenienza anonima o la cui fonte siano altri giornali, lo fa sempre a suo rischio e pericolo.

- Gli altri organi di stampa (giornali, agenzie eccetera) non sono fronti privilegiate: se si ripete una diffamazione fatta da altri si è ugualmente responsabili (5.1, 5.3).
- Spetta al giornalista l'onere di scegliere, valutare e verificare le fonti (5.2, 5.5).
- Il vero è vero, il verosimile non lo è, dunque è pericolosissimo (5.4).
- Le notizie anonime non sono mai fonti attendibili (5.6).
- Un esposto si può pubblicare, ma non si devono fare aggiunte arbitrarie (5.7, 5.9, 5.11).
- I comunicati ufficiali delle forze dell'ordine fanno fede, e così gli atti giudiziari; le confidenze degli investigatori invece no (5.8, 5.13, 5.15, 5.17).
- Se la verifica della fonte è impossibile, il giornalista che pubblica la notizia lo fa a suo rischio (5.10).

- Se si scrive che circola una notizia (diffamatoria) bisogna anche citarne la fonte (5.12).
- Non si deve dare a un documento una valenza o una paternità che non ha (5.14).
- Il direttore è responsabile per le lettere che pubblica. Non lo è il giornalista che si limita a segnalargliele (5.16).

5.1 Il giornalista deve verificare i fatti: non può dire "l'ho letto su un giornale"

Ai fini della sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca il giornalista deve dar conto di aver verificato in prima persona l'attendibilità della notizia: non può giustificarsi invocando la credibilità delle sue fonti di informazione.

Nel caso specifico: un quotidiano aveva pubblicato un articolo intitolato "La città legale va in trincea" contornato dai sottotitoli "L'assalto delle cosche al potere" e "Caduta una giunta chiacchierata, il Comune ora è gestito da un comitato di salute pubblica".

Nell'articolo, il giornalista esponeva una valutazione generale sulla pretesa saldatura tra malavita, affari e politica esistente nella sua città, e si soffermava sulla figura di un uomo politico locale, attribuendogli un rinvio a giudizio per il reato di bancarotta, e la protezione di una cooperativa, titolare della manutenzione di un servizio pubblico.

Tali fatti sono risultati: il primo "datato" di nove anni e non riconducibile ad una valutazione attuale e pertinente; il secondo una gratuita denigrazione.

La tutela dell'onore e della reputazione è destinata ad essere meno forte per gli uomini politici, come è il querelante, rispetto all'uomo comune, ma la reputazione viene comunque lesa quando il limite essenziale della verità viene travalicato. Non è, quindi, ravvisabile nell'articolo incriminato l'esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Né vale l'argomentazione difensiva che le fonti erano un documento, prodotto anche in dibattimento, elaborato su notizie raccolte dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, oppure dalle dichiarazioni raccolte dal giornalista dal segretario confederale di un sindacato, citato nell'articolo: la notizia deve essere obiettivamente riscontrata e l'articolista deve dar conto di aver attentamente verificato la sua attendibilità.

La Corte d'appello di Roma ha successivamente assolto il giornalista ritenendolo non punibile per aver agito nell'esercizio del diritto di cronaca. (5)

5.2 Diritto di cronaca: il giornalista è tenuto ad accertare quello che scrive.

Perché sia configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, il giornalista deve usare legittimamente le fonti informative. Spettano a lui l'esame, il controllo e la verifica dei fatti che ne costituiscono il contenuto, per offrire la prova della cura e della cautela che ha posto negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili riguardo alla verità sostanziale. (8)

5.3 Mai fidarsi degli altri giornali e delle agenzie: verificare sempre.

Per rendere operativa l'esimente del diritto di cronaca, anche sotto l'aspetto putativo o dell'eccesso colposo, la necessaria correlazione fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto rende obbligatorio rispettare in modo assoluto rispetto la verità oggettiva di quanto riferito, e rappresentare gli avvenimenti quali sono.

Non sono accettabili la veridicità o la verosimiglianza dei fatti narrati; né il giornalista può appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative (altri giornali, agenzie e simili) senza esplicitare

alcun controllo, perché in tal modo le diverse fonti propalatrici delle notizie - attribuendosi reciproca credibilità - finirebbero per rinvenire l'attendibilità in se stesse. (31)

5.4 Vero e verosimile sono due concetti molto diversi

Per poter applicare l'esimente del diritto di cronaca, anche sotto l'aspetto putativo, dev'esserci una correlazione tra narrato e accaduto, nella sua obiettiva realtà e, quindi, un assoluto rispetto della verità di quanto riferito.

Non hanno rilievo eventuali valori sostitutivi di essa, come il richiamo alla verosimiglianza dei fatti narrati. Inoltre, anche le notizie che si assumono acquisite da altre fonti informative debbono essere sottoposte ad un puntuale controllo, non derivando la loro attendibilità da un supposto credito reciproco. (37)

5.5 Errore scriminante: il giornalista per non essere punibile deve dimostrare di avere svolto il controllo sui fatti.

La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio. Non è infatti sufficiente l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte. (47)

5.6 Le notizie anonime sono polpette avvelenate: mai mangiarle, al limite si possono annusare.

L'esimente putativa del diritto di cronaca si può invocare se l'agente ha scelto le fonti informative con grande oculatezza, esaminandone con diligenza l'attendibilità e controllando e verificando i fatti appresi. Lo

stesso deve inoltre offrire la prova della cura posta negli accertamenti svolti per vincere dubbi ed incertezze prospettabili in ordine alla verità della notizia.

Fattispecie relativa ad un articolo che riportava notizie attinte da una fonte anonima, la quale riferiva circa il comportamento di un medico condotto operante in un piccolo centro. La suprema Corte ha osservato che, in considerazione della ristrettezza dell'ambiente sociale nel quale i fatti si sarebbero verificati, l'autore dell'articolo avrebbe potuto agevolmente effettuare i controlli cui era tenuto. (69)

***5.7 Denuncia di reato presentata da un cittadino:
il giornalista non deve fare aggiunte arbitrarie e tendenziose.***

Condannato un giornalista che aveva arbitrariamente aggiunto, alle notizie relative alla presentazione di una denuncia alla Guardia di Finanza, quella dell'apertura delle indagini ad opera del pm nell'ambito di una locale «tangentopoli».

Se la notizia pubblicata è costituita da una denuncia di reato presentata da un cittadino, il giornalista va esente da pena quando, nel rispetto della verità e della continenza, si limiti a riferire tale fatto, ponendosi rispetto ad esso quale semplice testimone.

Non così, in caso di uso strumentale del fatto, ancora sotto giudizio, se il giornalista, attraverso arbitrarie integrazioni, aggiunte, commenti, insinuazioni, fotografie corredate da didascalie, fa apparire come vera o verosimile la notizia criminis. L'ordinamento, imponendo l'obbligo del controllo della fonte (che deve essere sempre legittima e legittimamente usata), vuole assicurare che la stampa non sia usata strumentalmente per diffondere notizie false o non ancora accertate. (73)

5.8 *Il comunicato della Guardia di finanza costituisce fonte qualificata; un'informativa all'autorità giudiziaria no, in quanto può contenere congetture.*

Non integra legittimo esercizio del diritto di cronaca la diffusione, come notizie vere, delle ipotesi indagatorie formulate dalla polizia giudiziaria. Un'informativa della Guardia di Finanza diretta all'autorità giudiziaria non costituisce una fonte qualificata, tale da esimere il giornale dalla verifica della veridicità del fatto, esonerandolo dal necessario vaglio serio e rigoroso delle notizie da pubblicare, di cui è comunque onerato il giornalista. Perché l'eventuale errore sia scusabile, non basta la considerazione della provenienza della notizia (per esempio, autorità giudiziaria o, come nel caso in esame, autorità di polizia), ma bisogna valutare anche la finalità del mezzo con cui essa viene trasmessa. Così se il comunicato diffuso dalle forze di polizia per dare atto alla stampa degli esiti di una certa operazione costituisce una fonte degna di affidabilità per il giornalista, non altrettanto può dirsi per il rapporto destinato all'autorità giudiziaria, nel quale necessariamente devono farsi congetture o ipotesi di indagine, sulla cui veridicità il giornale non può fare affidamento per esercitare legittimamente il diritto di cronaca. (86)

5.9 *Pubblicazione di un esposto: i fatti vanno verificati.*

Se il giornalista ricava i fatti dall'esposto di un privato, ciò non lo esime dal dovere di verifica e controllo della veridicità della notizia.

L'esercizio del diritto di cronaca e di critica, per avere efficacia scriminante, postula: l'interesse per l'opinione pubblica, la correttezza dell'esposizione di tali fatti e la corrispondenza tra i fatti accaduti e

i fatti narrati, secondo il principio della verità, principio comportante l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo dell'attendibilità della fonte. (89)

5.10 Informatore "attendibile": accettazione da parte del giornalista del rischio di pubblicazione di una notizia non vera.

L'errore sulla verità del fatto riferito non è scusabile quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria.

Ne consegue che, se una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta «verosimile» in relazione alle qualità personali dell'informatore), il giornalista che comunque la pubblica accetta il rischio che essa non corrisponda a verità. (111)

5.11 Il giornalista non è tenuto a controllare la fondatezza di un esposto ai Carabinieri.

Un periodico pubblica un articolo, nel quale riferisce di un esposto presentato dal presidente dell'associazione commercianti ai Carabinieri, per segnalare l'acquisto, da parte di una società cooperativa, di un terreno agricolo per un prezzo elevato e la successiva destinazione, da parte del Comune, di tale terreno ad area fabbricabile. Nell'articolo si faceva presente, tra l'altro, che nell'esposto si indicava che un consigliere comunale faceva parte del cda della cooperativa.

L'esposto ha poi dato luogo ad un processo penale, che si è concluso con l'assoluzione del presidente della Cooperativa e del consigliere comunale.

Il presidente della cooperativa querela il direttore del periodico per diffamazione. Assolto in primo grado, il giornalista viene

condannato in appello e ricorre in Cassazione, chiedendo l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca. La Suprema Corte accoglie il ricorso in quanto ha ritenuto che nell'articolo incriminato sia stato correttamente riferito il contenuto dell'esposto e che l'argomento fosse di pubblico interesse. La Cassazione ha escluso che, prima di dare notizia dell'esposto, il direttore del periodico dovesse controllarne la fondatezza. Il controllo della fondatezza di un esposto è necessario allorché sia evidente l'assoluta inverosimiglianza del fatto denunciato o la palese strumentalità e gratuità della denuncia, ma non quando, come nel caso in esame, esso riferisca un fatto di indiscutibile rilevanza sociale, oggettivamente sospettabile e meritevole di verifica in sede giudiziaria; al giornalista, in questo caso, non può essere richiesta un'ulteriore condotta di tipo ispettivo, che non gli compete, mentre deve essergli riconosciuta l'esimente del diritto di cronaca, essendo stato correttamente riferito il contenuto dell'esposto. (118)

5.12 Il cronista ha diritto di riferire il fatto che circoli una determinata notizia, anche se diffamatoria: ma deve indicarne la fonte.

Il diritto di cronaca può essere legittimamente esercitato anche informando il pubblico della circostanza che siano state diffuse notizie lesive della reputazione di un soggetto. In questo caso, per l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca non è necessaria la prova della verità dei fatti oggetto delle notizie diffuse, ma soltanto la prova della diffusione di tali notizie. La notizia in sé, allorché di pubblico dominio, costituisce un fatto che il cronista può riferire. Il giornalista tuttavia deve specificare che si tratta non di notizia relativa ad un fatto accertato, ma che l'unico fatto storico riscontrato è che una determinata notizia circola liberamente; ed ha inoltre il dovere

di riferirne le fonti di propalazione, per mettere il pubblico in grado di percepire immediatamente che l'unico fatto riscontrato è la pubblica notizia e non il suo contenuto. (120)

5.13 La confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria non è una fonte sufficiente.

La Corte ha confermato la condanna dei giudici di merito in un caso in cui il giornalista aveva riferito nell'articolo la falsa notizia, appresa nel corso di colloqui informali con un operatore di polizia, del ritrovamento di reperti archeologici sospetti nella casa di un indagato.

Il giornalista si è difeso invocando l'esimente putativa del diritto di cronaca: egli ha cioè sostenuto di avere ritenuto attendibile la notizia per averla ricevuta da un carabiniere.

Ma in tema di diffamazione a mezzo stampa non può ritenersi di per sé attendibile la confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria: il cronista che raccolga, al di fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nel corso di una conferenza stampa, ulteriori notizie relative ad attività di indagine, deve assumersi l'onere di verificarle direttamente e di dimostrarne la pubblica rilevanza. (121)

5.14 Un documento che il giornalista chiama “ lettera di solidarietà” e invece non è tale.

La Cassazione conferma la condanna di un giornalista per un articolo con il quale aveva offeso la reputazione di alcuni avvocati, costituenti il direttivo di una camera penale.

Nell'articolo si affermava che il predetto organismo aveva espresso,

con una lettera, solidarietà a un magistrato che avrebbe dovuto essere ascoltato dal Csm in relazione al "caso Tizio", essendo Caio, presidente della Camera penale, difensore proprio di Tizio. La sentenza di secondo grado pone in evidenza come detta lettera in realtà fosse risultata inesistente e come la Camera penale si fosse limitata ed emettere un comunicato che aveva ad oggetto argomenti diversi da quel procedimento.

Il giornalista sostiene che nell'articolo, in realtà, si dava notizia di un documento, definito giornalisticamente "lettera di solidarietà" (e comunque scritto su carta intestata della Camera penale di XX), con il quale il predetto Organismo associativo aveva manifestato solidarietà al Procuratore della repubblica; il giornalista si era limitato ad evidenziare l'inopportunità della iniziativa, in quanto colui che presiedeva, in quel momento, l'associazione dei penalisti, era anche il difensore di Tizio.

Dalla sentenza di secondo grado si apprende che la lettera di solidarietà che il giornalista attribuisce al direttivo della Camera penale, in realtà non esiste. Definire "lettera di solidarietà" a Tizio quello che in realtà è un documento che nulla aveva a che fare con quel procedimento penale, è affermare una circostanza non vera. Non solo perché la lettera è un particolare tipo di documento (è una comunicazione scritta tra un mittente ed un destinatario, mentre quello cui fa riferimento la sentenza è un comunicato di un'associazione professionale), ma anche perché il riferimento al contenuto del documento (l'espressione di solidarietà) è inequivoco; esprimere solidarietà altro non può significare che manifestare comprensione, partecipazione e condivisione per la situazione (nel caso di specie, sfavorevole) che altri stanno vivendo.

(140)

5.15 Diritto di cronaca: il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte a meno che essa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria.

Condannato un giornalista che aveva attribuito erroneamente a un soggetto, oltre all'imputazione per appropriazione indebita, quella di emissione di assegni a vuoto e truffa aggravata, riferibile invece ad un'altra persona.

Il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che essa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato.

Pertanto è punibile se pubblica una vicenda non vera e lesiva della reputazione altrui, a meno che non provi la sua buona fede (verità putativa del fatto), che non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma necessita che egli dimostri sia i fatti e le circostanze che hanno reso involontario l'errore, sia di aver controllato con ogni cura professionale - da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - la fonte della notizia. Viceversa l'affidamento riposto sulla fonte informativa non ufficiale è a suo rischio. (158)

5.16 Il direttore che pubblica una lettera dai contenuti diffamatori se ne assume automaticamente la responsabilità.

Tizio, direttore di un quotidiano, ricorre in Cassazione contro la condanna per omesso controllo, conseguente alla pubblicazione di una lettera (poi disconosciuta dall'apparente mittente) in cui un lettore affermava che nella città di AA era attivo un vero e proprio comitato di affari, composto da imprenditori edili, dal sindaco Caio e da altri soggetti. Tutti costoro, secondo l'autore della missiva, avrebbero "pilotato" l'appalto per la realizzazione di un parcheggio, macchinandosi di interesse privato in atti di ufficio e di altri reati.

La Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la condanna (assolvendo invece il giornalista , accusato di diffamazione e condannato dal tribunale di merito, che aveva segnalato la lettera). La scriminante del diritto di cronaca, invocata dal ricorrente, può valere per l'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, se essa presenti tali profili di interesse pubblico all'informazione da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca. In tal caso il giornalista, anche se riporta espressioni offensive usate dall'intervistato, rimane nell'ambito del penalmente lecito.

Tale ipotesi tuttavia è nettamente distinta (e chiaramente distinguibile ex ante) da quella in cui un quivis de populo invii una lettera (contenente gravi accuse nei confronti di terzi) ad un giornale; in tal caso, infatti, sul giornalista grava l'obbligo di verificare, non solo la fondatezza delle affermazioni contenute nella missiva, ma anche, e prima di tutto, di accertare la esistenza del mittente e la riferibilità allo stesso dello scritto fatto pervenire al periodico. Va da sé che tale obbligo non sussiste quando nella rubrica delle "Lettere al direttore" (o equivalente) venga pubblicato il testo di missive, anche critiche nei confronti di terzi, ma non contenenti offese, accuse penalmente rilevanti, espressioni di disprezzo o di dileggio.

Il fatto poi che la lettera sia stata indirizzata alle competenti autorità (giudiziaria e di polizia) neanche può valere a scriminare il giornalista per la integrale pubblicazione di uno scritto contenente addebiti infamanti ed espressioni denigratorie. In tal caso, indubbiamente, la notizia è costituita dal fatto che una denuncia contro pubblici amministratori ed altri soggetti è stata presentata, ma nulla autorizza il giornalista a riprodurre acriticamente il testo offensivo della lettera-denuncia, in aperta violazione del principio della continenza, atteso

che, in tal caso, la stampa non perseguirebbe la finalità costituzionale della corretta e veritiera informazione, ma finirebbe per essere piegata ad un uso strumentale. (170).

5.17 Attendibilità della fonte: le notizie date ufficialmente dai Carabinieri si possono pubblicare, anche se sono lesive della reputazione di una persona.

La giornalista Tizia è stata rinviata a giudizio per avere scritto un articolo nel quale si dava la notizia che alcune persone della città di AA, tra le quali "l'ex segretario comunale di BB, Caio" erano state denunciate dai Carabinieri all'autorità giudiziaria perché facenti parte di un'organizzazione dedita al prestito di denaro a interessi usurari. Caio ha proposto querela per diffamazione. La giornalista si è difesa sostenendo di avere avuto le notizie pubblicate dai Carabinieri, come abitualmente avveniva per le informazioni relative alla cosiddetta cronaca nera o giudiziaria ed ha prodotto una copia del rapporto trasmesso dai Carabinieri alla Procura presso il Tribunale, facendo presente che la Procura, in base a tale rapporto, aveva chiesto una misura di custodia cautelare. La parte civile ha fatto presente che il Gip aveva rigettato la richiesta avanzata dal Pm per mancanza di gravi indizi. La difesa dell'imputata ha chiesto l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca. E il Tribunale l'ha assolta "perché il fatto non costituisce reato". Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha rilevato che dall'istruttoria dibattimentale era risultato che la giornalista aveva in effetti avuto dai Carabinieri le notizie pubblicate. Considerata l'attendibilità della fonte da cui l'imputata ottenne le notizie divulgate, in quanto si trattava di soggetti che avevano un ruolo diretto nella vicenda deve ritenersi che l'imputata abbia legittimamente confidato nella veridicità della notizia. (176)

NOTIZIE AL

52

CAPITOLO 6: GIUDIZIARIA

Riassunto

Principi generali: il giornalista non corre rischi finché si limita a riferire ciò che è successo. Li corre se e quando "anticipa" un'indagine o un provvedimento o li presenta in modo distorto. L'indagato può sentirsi diffamato se lo si definisce già imputato, l'imputato se lo si definisce condannato e così via. Anche il delinquente comune può essere diffamato se lo si definisce mafioso. Restare fedeli agli atti e non sostituirsi ai giudici è la regola principale per non rischiare di diffamare. Attenzione inoltre a non forzare i toni: ciò che è ammesso in sede giudiziaria non sempre lo è in sede giornalistica.

- L'errore sul titolo del reato (ad esempio consumato anziché tentato) non sempre è diffamatorio (6.1).
- Finché i magistrati non emettono la sentenza di condanna, non possono farlo neanche i giornalisti (6.2, 6.6).
- Precorrere i tempi può essere diffamatorio: mai "anticipare" il rinvio a giudizio se non c'è ancora, o scrivere di un arresto quando una persona è solo imputata, o di un'informazione di garanzia quando l'indagato non l'abbia ricevuta (6.3, 6.8, 6.14, 6.17, 6.25).
- Non vi è diffamazione se ci si limita a riferire delle indagini di polizia senza prendere posizione (6.4).
- Le notizie vere possono essere accostate fra di loro se non ne consegue una nuova "offesa" (6.5).
- La qualifica di mafioso può essere diffamatoria per il delinquente comune, e anche una reputazione già compromessa può essere lesa ulteriormente (6.7, 6.23).
- E' pericoloso divagare quando si ricostruiscono vicende giudiziarie (6.9, 6.15).
- Il giornalista può essere assolto se una sua omissione non cambia la

sostanza della notizia (6.10).

- Il diritto di difesa in sede giudiziaria è più ampio del diritto di cronaca: fare la massima attenzione quando si riportano dichiarazioni potenzialmente diffamatorie in sede processuale. Interesse pubblico e continenza possono però salvare il giornalista (6.11, 6.20, 6.21, 6.22, 6.26).
- Copiare le sentenze senza travisarle salva in ogni caso il giornalista (6.12, 6.16).
- La pendenza di un procedimento penale a carico dell'offeso non basta ai fini dell'ammissione della prova liberatoria nella diffamazione (6.13).
- Attenzione alla pubblicazione parziale delle operazioni di polizia: può risultare diffamatoria (6.18).
- Mai attribuire a un gruppo di persone una serie di fatti che in realtà non le riguarda tutte (6.19).
- E' scusabile l'inesattezza su elementi superflui o insignificanti (6.24).
- Prima di pubblicare una vecchia denuncia bisogna accertare che i fatti non siano cambiati nel frattempo (6.27).
- La diffusione di foto segnaletiche è consentita solo per fini di giustizia o di polizia (6.28).

6.1 Cronaca giudiziaria: l'errore sul titolo del reato non è sempre diffamatorio

Obbligo inderogabile del giornalista è il rispetto della verità sostanziale dei fatti, non rilevando le inesattezze che incidono su semplici modalità del narrato, senza modificarne la struttura o (se si tratta di cronaca giudiziaria) se consistono nella errata indicazione del titolo del reato (consumato anziché tentato). (1)

6.2 La sentenza di condanna compete ai giudici e non ai giornalisti

Finché l'imputato non è condannato dai magistrati, non è colpevole, anzi si presume innocente. Il giornalista, pur investito dell'altissimo compito di informazione, deve sempre attenersi a questa presunzione, e non può tacciare l'imputato (o addirittura l'indagato) di una colpevolezza non ancora accertata. Tanto meno se la notizia di colpevolezza provenga da altra fonte informativa (giornali, agenzie, Rai) non accuratamente controllata. Altrimenti le fonti propalatrici delle notizie - attribuendosi reciprocamente credito - finirebbero per rinvenire in se stesse attendibilità. La sentenza è importante anche perché cambia in modo definitivo una concezione precedente più "liberale". In passato infatti la Pretura di Roma (sent. 24 febbraio 1989, in Foro It., 1989, II, 488) aveva dichiarato che non costituisce diffamazione col mezzo della stampa riferire di un'inchiesta giudiziaria circa una associazione mafiosa attribuendo ad una delle persone coinvolte imputazioni più gravi di quelle per le quali è effettivamente inquisita, ove il giornalista abbia desunto le informazioni da fonti normalmente attendibili (nella specie, le agenzie di stampa Ansa e Italia), poiché, senza pretendere nel vaglio della notizia un astratto rigorismo, il diritto di cronaca deve ritenersi in simili ipotesi correttamente esercitato. (2)

6.3 Cronaca giudiziaria: mai precorrere i tempi

Costituisce reato di diffamazione il riportare la notizia di un rinvio a giudizio quando l'atto introduttivo (denuncia, querela ecc.) non sia stato ancora inoltrato, in quanto fa nascere nel lettore il convincimento erroneo della presenza di un esito processuale scontato e già in itinere. (3)

6.4 Cronaca giudiziaria: non c'è diffamazione se ci si limita a riferire delle indagini di polizia senza prendere posizione.

Lo scopo del processo di diffamazione a mezzo della stampa non è stabilire se la notizia pubblicata è realmente vera o non vera, bensì accertare la colpevolezza del giornalista in ordine all'applicazione della scriminante del diritto di cronaca.

La notizia vera non è «Tizio è un mafioso», ma viceversa «La polizia afferma che Tizio è un mafioso»: pertanto il giornalista eserciterà legittimamente il diritto di cronaca se si limiterà a riportare, in perfetta buona fede, una notizia certamente di interesse per i lettori e certamente vera (i risultati di approfondite indagini contenute in un rapporto della polizia).

La fattispecie: Tizio querelava un giornalista e il direttore di un quotidiano, negando di far parte di associazioni di stampo mafioso, come, invece, veniva dipinto nell'articolo incriminato.

All'udienza il giornalista affermava che le indagini della Criminalpol avevano determinato negli inquirenti il convincimento del coinvolgimento di Tizio in una famiglia avente le caratteristiche dell'associazione di tipo mafioso e del suo compito di «riciclare danaro sporco». E i documenti prodotti in atti dimostrano la sussistenza di accuse per usure, estorsioni e frodi fiscali, in concorso con altri.

Leggendo l'articolo incriminato, si vede che l'articolista si è limitato a riportare (peraltro in modo abbastanza asettico) dei nomi di persone che la polizia riteneva coinvolte in associazioni mafiose. Egli viene perciò assolto. E quindi non sussiste l'omissione di controllo da parte del direttore. (12)

***6.5 Le notizie vere possono essere accostate
se non ne consegue una nuova "offesa".***

Redattore e direttore di un quotidiano sono stati condannati dai giudici di merito dopo la pubblicazione dell'articolo "Gli incassi della camorra sul tavolo verde del casinò", con il quale si offendeva la reputazione dell'avv. Tizio, querelante, in sostanza indicandolo come prestanome di una società che gestiva movimenti di capitali di provenienza camorristica.

La sentenza stabiliva che - pur essendo indubbio l'interesse pubblico all'informazione circa la questione delle case da gioco e pur non esorbitando le modalità di esposizione dai "corretti binari" - non era stato rispettato il criterio della rispondenza al vero di quanto pubblicato, tenuto conto della collocazione della notizia nel contesto del servizio; precisava che l'autore dello scritto, indugiando sulle indagini giudiziarie relative alle case da gioco e sui gestori collegati alla camorra, nonché sulle finalità di riciclaggio di danaro sporco nei detti ambienti, induceva il lettore a collegare fra loro le notizie e quindi ad accostare la parte offesa alle dette attività illecite specie affermando che dietro i continui movimenti di capitali c'era un'azienda in cui compariva appunto il querelante.

La Cassazione però scagiona i querelati. L'articolo in oggetto infatti costituisce un servizio sul riciclaggio di danaro, accumulato con la droga e con l'attività della camorra, e sul suo investimento nelle case da gioco. Contiene nomi di camorristi e descrive le relative attività rivolte al conseguimento del detto fine anche con l'acquisizione di casinò; indica i luoghi dei 'tavoli verdi', quali la Costa Azzurra, Montecarlo, Nizza e Mentone, Sanremo e la Versilia; precisa che dietro i movimenti di capitali c'era l'azienda in cui compare il prestanome Tizio.

Rileva la Corte: in primo luogo è lecito ogni accostamento di notizie quando da esso non emerge un ulteriore significato che le trascenda ed

abbia in sé autonoma attitudine diffamatoria; quando l'accorpamento produce un'espansione dei significanti o della sommatoria dei singoli segnali di comunicazione, occorre poi avere riguardo al risultato perché se questo consiste in un mero dato logico, in un corretto corollario, per quanto insinuante e rivolto a sollecitare l'ulteriore attenzione del lettore, si è parimenti fuori dell'effetto denigratorio; se l'oggetto dell'espansione si concretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità; solo in caso di risposta negativa potrà ritenersi l'effetto in parola come uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione ove ne concorrano tutti gli altri, in particolare il contenuto autonomamente diffamatorio del risultato dell'espansione. (16)

***6.6 E' reato attribuire a qualcuno con certezza
un fatto illecito che è invece rimasto non accertato.***

Un giornalista, tracciando un'analisi socio-politica del fenomeno eversivo, aveva rappresentato il contributo offerto da una persona a gravissimi fatti (oggetto di un procedimento penale), indicando anche gli atti attraverso i quali esso si sarebbe concretizzato, e omettendo di riferire che tali circostanze non erano state ritenute certe al successivo esito del procedimento.

La suprema Corte ha ritenuto la sussistenza del reato. L'attribuzione a taluno, in termini di certezza, di un fatto che è invece rimasto non accertato, non perde il connotato dell' illiceità solo perché sia inserita all'interno di una determinata analisi socio-politica: costituisce causa di giustificazione soltanto la critica che rispetti la verità dei fatti e non anche quella che si sviluppi attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze non vere. E in questo caso, la critica diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione. (24)

6.7 Un (presunto) delinquente comune si può ritenere diffamato dalla definizione “mafioso”.

Giornalista condannato: in un articolo sul “censimento” svolto dalle forze di polizia delle persone denunciate per associazione mafiosa, aveva menzionato un soggetto, all’epoca coinvolto in un procedimento per associazione per delinquere, usura ed estorsione, poi conclusosi con sentenza di non luogo a procedere. Dopo avere riprodotto la mappa delle principali famiglie di mafia, operanti nella regione, l’uomo era stato indicato nel novero di capi e famiglie. L’offesa stava nel fatto che qualsiasi organizzazione criminale comune non può essere assimilata a quella mafiosa, per via del salto di qualità tra l’una e l’altra.

E in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca, la prova dell’errore scriminante deve vertere sul fatto, e cioè sulla verità della notizia, e non sull’attendibilità della fonte di informazione. Il giornalista può essere esentato dalla colpa per avere pubblicato una notizia non vera solo con la dimostrazione di avere svolto il controllo.

Non è possibile allegare l’operato erroneo di altri organi di informazione, quale che sia la loro diffusione, e nemmeno la provenienza della notizia da fonti privilegiate: ciascun organo d’informazione deve verificare la fondatezza della notizia, e per gli organi dello Stato sono previste dalla legge precise forme di pubblicità del loro operato, fuori delle quali non esiste alcuna ufficialità riconoscibile. (27)

6.8 Cronaca giudiziaria: è diffamatorio affermare, contrariamente al vero, che un imputato è stato arrestato. La notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento giudiziario, senza alterazioni o travisamenti.

In tema di cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all’art.

51 c.p., quando essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi.

Fattispecie in cui è stato ritenuto diffamatorio affermare, contrariamente al vero, che l'imputato era stato arrestato. (51)

6.9 Attenzione a non divagare quando si ricostruiscono vicende giudiziarie.

La Cassazione ha confermato una condanna in relazione ad un articolo intitolato «Tradito dalle donne il boss delle tangenti», in quanto oggetto della notizia non fu tanto il provvedimento giudiziario quanto i fatti che lo avevano giustificato, reinterpretati e riferiti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica.

La cronaca giudiziaria infatti è lecita quando venga esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé.

Non lo è invece quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare, o a sostituire, gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti, ed autonomamente offensive. In tal caso il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, senza poter esibire il provvedimento giudiziario quale sua unica fonte di informazione e di legittimazione. (54)

6.10 Diritto di cronaca: intervenuto provvedimento di parziale archiviazione, omessa menzione nell'articolo giornalistico.

Il principio di verità è rispettato anche nel caso in cui il giornalista, pur senza fare riferimento esplicito all'archiviazione, intervenuta in relazione ad alcuni tra i fatti originariamente addebitati alla persona della quale si parla nell'articolo, riferisca con precisione circa gli altri fatti per i quali è intervenuto il rinvio a giudizio e che, dunque, risultano sottoposti al vaglio del giudice dibattimentale.

Il lettore infatti risulta informato in maniera chiara anche se indiretta, circa l'infondatezza delle accuse non ricomprese nel provvedimento di rinvio a giudizio. (61)

6.11 Il diritto di difesa è più ampio di quello di cronaca.

Non risponde del reato di diffamazione a mezzo stampa colui che, accusato di essere mandante di un omicidio, abbia reso ai giornalisti dichiarazioni lesive della reputazione dei suoi accusatori, nell'intento di portare a conoscenza dell'opinione pubblica la strategia difensiva adottata nel processo a suo carico per dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie e la propria estraneità al crimine addebitatogli.

Nella specie i giudici hanno ritenuto applicabile la scriminante del legittimo esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 51 c.p. (62)

6.12 Copiare la sentenza (e gli altri provvedimenti giudiziari) senza travisarla è cosa buona e giusta. E salva il cronista.

La Corte ha ritenuto nei limiti dell'esimente il comportamento dei giornalisti che avevano riferito circa l'esecuzione di un provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dal pm, dando inoltre conto

del contesto della indagine giudiziaria e delle ipotesi investigative elaborate dall'organo inquirente.

In tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualevolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso.

E' pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria: non si può richiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria, e d'altra parte, il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo, non secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale. (65)

6.13 Ai fini della prova liberatoria non basta la semplice pendenza di un procedimento penale a carico del soggetto offeso.

In tema di diffamazione, perché sia operante la possibilità di fornire prova liberatoria (596 c.p.), non è sufficiente che nei confronti della persona offesa sia pendente un procedimento penale.

L'esistenza di tale procedimento integra solo parte della condizione di fatto che abilita l'autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si consegue solo con la piena dimostrazione del fatto attribuito al diffamato: diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, o indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronuncia irrevocabile di condanna. (77)

6.14 Mai "integrare" le notizie di cronaca giudiziaria dando per già reali i possibili sviluppi futuri.

Se il giornalista aggiunge alla notizia arbitrarie integrazioni, commenti, insinuazioni, facendo apparire come vera la mera denuncia di un

cittadino, ancora da verificare, può esservi diffamazione. Nella fattispecie è stato condannato il giornalista che aveva pubblicato la notizia (non vera) dell'apertura delle indagini da parte del pm, aggiungendola a quella (vera) della presentazione di una denuncia di un cittadino alla Guardia di finanza. (80)

6.15 Cronaca giudiziaria: il giornalista non può "sostituire" investigatori e magistrati.

Il giornalista esercita correttamente il diritto di cronaca quando si limiti a riferire e a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale in corso: in tale caso non è sua responsabilità verificare ulteriormente l'attendibilità delle iniziative o dei provvedimenti giudiziari.

Non è così quando il giornalista utilizzi le informazioni desumibili dalle attività giudiziarie o investigative per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive: la cronaca giudiziaria non è tale ove tenda ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi o giurisdizionali nella formulazione di ipotesi di accusa o nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti. (94)

6.16 Cronaca giudiziaria: non è onere del giornalista provare la fondatezza di un provvedimento giudiziario.

Quando si pubblica una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario, per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità (esercizio del diritto di cronaca), è necessario che la notizia sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. E' pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria: non si può richiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e, d'altra parte, il criterio della verità della

notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo. (97)

6.17 E' diffamatorio scrivere (falsamente) che un indagato sia stato anche raggiunto da un'informazione di garanzia.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, dato che l'opinione pubblica è ormai capace di valutare il differente grado di coinvolgimento dell'indagato in un procedimento a seconda che egli sia soltanto iscritto nel registro delle notizie di reato o sia anche destinatario di una informazione di garanzia, deve ritenersi la configurabilità del reato di diffamazione nel caso in cui, sussistendo unicamente la prima di dette ipotesi, un organo di stampa diffonda la falsa notizia che sussiste anche la seconda.

A tal proposito la giurisprudenza ha ritenuto che sussista il reato nel caso di una pubblicazione non veritiera di un avvenuto rinvio a giudizio che non si è verificato, anche quando il provvedimento segua a distanza di un certo periodo di tempo. (114)

6.18 Notizie diffuse in una conferenza stampa: occhio alla pubblicazione parziale.

Integra il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa la condotta del cronista che, nel dare notizia di una operazione di polizia giudiziaria, riporti solo una delle ipotesi investigative illustrate dagli inquirenti nel corso di conferenza stampa appositamente indetta. (115)

6.19 Quando una serie di fatti viene attribuita ad un gruppo di persone.

Se una serie di fatti viene attribuita ad un gruppo di persone, perché

possa dirsi soddisfatto il principio del rispetto della verità occorre che sia specificato a quali di tali persone i singoli episodi vengono attribuiti per intero e a quali in modo parziale.

Altrimenti si determina nel destinatario della notizia la falsa impressione che ad ognuno dei soggetti indicati i fatti sono stati attribuiti nel loro insieme.

Nella fattispecie era stata diffusa la notizia che un gruppo di persone era indagato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed altri reati, mentre uno, pur nell'ambito dello stesso procedimento, era in realtà indagato solo per il reato di utilizzo di false fatture. E proprio questo soggetto ha querelato il giornalista. (122)

6.20 Pubblicazione di un'arringa difensiva: esclusione della scriminante.

Non è configurabile la scriminante del diritto di cronaca per il solo fatto che l'articolo diffamatorio riproduce un'arringa difensiva svolta in sede dibattimentale.

Infatti nel processo l'esposizione di fatti obiettivamente lesivi dell'altrui reputazione è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, mentre la pubblicazione sulla stampa degli stessi fatti può perdere il carattere dell'illiceità solo se giustificata dall'interesse generale alla conoscenza della notizia e se questa sia riportata in termini corretti, precisi e non ambigui.

In assenza di queste condizioni, la pubblicità del dibattimento non basta a legittimare la pubblicazione della notizia: la possibilità di presenziare allo svolgimento del giudizio da parte di un numero più o meno ampio di persone non può essere equiparata alla divulgazione della notizia, col mezzo della stampa, ad un numero indeterminato di lettori. (123)

6.21 Cronaca giudiziaria: la pubblicità del dibattimento nel processo penale non è sufficiente a giustificare la pubblicazione dell'arringa difensiva, se essa è lesiva dell'altrui reputazione.

In un quotidiano si riferivano le affermazioni fatte da un avvocato nella sua arringa difensiva in un processo per omicidio: Tizio veniva definito dal difensore come soggetto già noto alla polizia e coinvolto nella vicenda che aveva portato all'omicidio.

In seguito a querela sporta da Tizio, il Tribunale ha condannato per diffamazione l'autrice dell'articolo e il direttore del giornale; la Corte d'Appello li ha assolti ritenendo che essi abbiano correttamente esercitato il diritto di cronaca.

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte lo ha accolto.

Nel processo penale, osserva la Corte, l'esposizione, da parte del difensore, di fatti obiettivamente lesivi dell'altrui reputazione è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, mentre la pubblicazione a mezzo stampa degli stessi fatti può perdere il carattere della illiceità soltanto se è giustificata dall'interesse generale alla conoscenza della notizia e se questa sia stata riportata in termini corretti, precisi e non ambigui. (127)

6.22 Dichiarazioni relative alla sfera personale di un soggetto espresse nel corso di un giudizio.

Tizio, criticando una decisione del giudice che aveva affidato alla moglie il figlio affermava in un articolo che, secondo gli psichiatri interpellati nel corso del giudizio, la donna era «una border-line che ha fatto i soldi con la perversione sessuale, una instabile e narcisista».

La Corte ha ritenuto valicati i limiti del diritto di critica. L'idoneità psichica di un soggetto, sebbene legittimo tema di discussione nell'ambito di

una controversia giudiziaria, non può essere assunto come oggetto di dibattito sulla stampa d'informazione per l'esigenza fondamentale di tutelare la riservatezza di dati ed informazioni, attinenti alla salute ed alla sfera sessuale dei singoli. (129)

***6.23 Anche una reputazione già compromessa
può essere ulteriormente lesa.***

La reputazione, che per taluni aspetti sia stata compromessa, può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni inerenti ad altri profili: appare disonorevole alla sensibilità e alla coscienza sociale l'attribuzione, pure a fronte di un delitto commesso, una pluralità di moventi storicamente privi di riscontro, qualificanti in senso negativo la personalità dell'autore.

Nella specie la Corte ha ritenuto sussistere la diffamazione in un'ipotesi in cui la notizia di un peculato da parte di un funzionario delle Poste era stata accompagnata dall'affermazione - non riscontrata - che la causa del fatto era da ricercarsi nel «vizietto» del gioco, in una relazione extra coniugale e nella necessità di curare un figlio tossicodipendente.

In senso conforme si è espressa Sez. V, 4 dicembre 1991, secondo cui anche per una persona imputata di alcuni reati non può non risultare lesiva la notizia che essa è stata condannata per altri gravi reati, ed anzi siffatta notizia oltre a determinare una valutazione negativa per la condanna, fa apparire in una luce diversa e peggiore anche l'esistenza di quelle imputazioni sulla cui fondatezza il giudice non si è ancora pronunciato. (132)

***6.24 Cronaca giudiziaria: è scusabile l'inesattezza
su elementi superflui o insignificanti.***

Allorché non vi sia perfetta coincidenza tra la sintesi giornalistica di fatti apparsi su organi di stampa e le dichiarazioni verbalizzate in atti

processuali, sussiste l'esercizio del diritto di cronaca quando la parte non coincidente sia da annoverare tra le inesattezze della notizia giornalistica non relative all'essenza e alla sostanza del fatto storico riferito e, quindi, tali da non costituire una violazione della verità essenziale del fatto riportato.

Fattispecie relativa ad una non perfetta coincidenza tra una sintesi giornalistica delle dichiarazioni rese ai magistrati da un pentito ed il contenuto dei verbali relativi a tali dichiarazioni. (135)

6.25 Scriminate le offese contenute nell'atto di citazione. Ma occhio a non pubblicarle!

L'esimente di cui all'art. 598 c.p., in base al quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati e nei discorsi pronunziati dalle parti e dai loro patrocinatori innanzi all'Autorità giudiziaria, costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto) ed è applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, sempre che le stesse riguardino l'oggetto della causa in modo diretto e immediato.

Deve essere esclusa, al contrario, la necessità che le offese abbiano un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione.

Naturalmente tutto ciò non scrimina il comportamento del giornalista che incautamente pubblichi lo stesso atto di citazione corredato delle espressioni diffamatorie. (152)

6.26 Immunità giudiziaria e esercizio del diritto: differenze.

Vanno assegnati distinti ambiti di operatività alla causa di non punibilità

ex art. 598 c.p. e alla causa di giustificazione per l'esercizio del diritto di cronaca e di critica: la prima esclude la punibilità di quelle espressioni pronunciate all'interno di una vicenda giudiziaria che, pur riguardando l'oggetto della causa, siano esorbitanti rispetto alle necessità difensive, mentre la causa di giustificazione di cui al 51 c.p. trova applicazione solo quando le espressioni adoperate risultino strettamente e rigorosamente conferenti all'esercizio del diritto di difesa. (160)

6.27 La notizia non va data se c'è rischio che non sia vera.

La Corte conferma la condanna di Tizio, direttore di un giornale, per la pubblicazione di un articolo nel quale Caio, il querelante, veniva indicato, contrariamente al vero, come persona denunciata in passato per ricettazione.

Il diritto di cronaca esige la rigorosa osservanza di precisi limiti che hanno fondamento nell'ordinamento e nell'etica deontologica professionale: il giornalista non può disinvoltamente trasmettere la notizia a lui pervenuta senza verificare - attraverso l'esame e il controllo delle fonti di informazione - la loro rispondenza al vero; né ripararsi dietro l'esigenza di una rapida divulgazione della notizia, perché se non è in grado (a ragione della ristrettezza dei tempi) di compiere ogni accertamento atto a fugare ogni dubbio o incertezza sulla verità del fatto deve semplicemente astenersi dal divulgare la notizia, e non può trasmetterla al pubblico con il rischio di una sua eventuale non rispondenza al vero. (155)

6.28 Le dichiarazioni rese in sede giudiziaria possono essere riportate dal cronista purché la riproduzione sia esatta ed esse siano di pubblico interesse.

Nel caso di dichiarazioni rese da terzi e riportate dal giornalista i requisiti

per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, in linea di principio ugualmente applicabili, non necessariamente però devono considerarsi equivalenti. L'interesse sociale alla notizia può infatti rivestire in taluni casi una rilevanza tale da importare la prevalenza sugli altri due.

Quando la notizia pubblicata è una dichiarazione resa in sede giudiziaria, il giornalista è semplice intermediario tra i fatti e le situazioni realmente accaduti nell'attività giudiziaria e l'opinione pubblica: non è tenuto a svolgere specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante (testimone, coimputato, pentito).

Il criterio della verità sostanziale della notizia non riguarda il contenuto della dichiarazione e l'attendibilità del dichiarante. La verità va riferita al fatto rappresentato e, cioè, al fatto che vi sia stata effettivamente quella dichiarazione in sede giudiziaria, con indicazione del contesto nel quale è stata resa, se ciò è necessario per fornire completezza di informazione al lettore.

E' comunque necessario, per l'applicazione della scriminante, che i concetti e le parole riportate siano effettivamente rispondenti al reale contenuto della dichiarazione e dell'atto giudiziario, senza alterazioni del significato sostanziale che possano creare per il lettore una realtà diversa da quella effettivamente attribuibile alla dichiarazione. Resta ovviamente ferma la necessità dei requisiti della pertinenza e della continenza. E in particolare viene in rilievo l'interesse pubblico a quello specifico processo, per le più svariate ragioni, che vanno dalla rilevanza del caso alla notorietà dei personaggi coinvolti. L'accertamento e la valutazione di questi elementi sono rimessi al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, se sorretti da adeguata e logica motivazione. (162)

6.29 Prima di pubblicare una vecchia denuncia, occorre accertarsi che fatti non siano cambiati.

Ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, occorre avere riguardo alla verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa.

Ne consegue che, se la notizia riguarda un fatto oggetto di denuncia risalente nel tempo, è necessario che il giornalista verifichi se nelle more siano intervenute circostanze capaci di aver influito sulla verità del fatto. Qualora non possa farlo, in relazione all'inaccessibilità di nuove fonti, questo implica la non pubblicazione della notizia incontrollabile, e non comporta l'abdicazione del dovere di controllo. (169)

6.30 La diffusione di foto segnaletiche è consentita solo per fini di giustizia o di polizia.

Non è consentito pubblicare sui giornali o trasmettere in tv immagini di persone arrestate in manette. Le foto segnaletiche, invece, anche nell'ambito di conferenze stampa, possono essere diffuse solo se ricorrono fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico, altrimenti la loro diffusione è vietata.

In alcuni casi sono state diffuse immagini e fotografie di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (presentate con ferri o manette ai polsi) o foto segnaletiche di persone interessate ad indagini, in violazione di specifici divieti di legge previsti anche a tutela della dignità degli interessati (codice di procedura penale, ordinamento penitenziario legge sul diritto d'autore) e ribaditi dal codice di deontologia per l'attività giornalistica. Il provvedimento adottato dal Garante ha tra l'altro rilevato che tali violazioni non potevano essere al contrario ravvisate per le immagini relative ad appartenenti a formazioni terroristiche, diffuse a seguito

del grave episodio accaduto il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze. Nel vietare l'ulteriore diffusione delle immagini, pubblicate in sei casi, il Garante ha quindi disposto la trasmissione di copia del provvedimento (oltre che alle testate giornalistiche e radiotelevisive interessate e all'Ordine dei giornalisti), ai vertici delle forze dell'ordine, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e all'autorità giudiziaria che procedeva in un caso, per le opportune valutazioni di competenza, anche di ordine disciplinare. (174)

CAPITOLO 7: INTERNET

Riassunto

Principi generali: diversamente dal passato, dal punto di vista legale le notizie che appaiono sul web hanno la stessa valenza di quelle che appaiono sugli organi di stampa tradizionali. Per cui non ci sono “sconti” nella valutazione della loro eventuale portata diffamatoria.

- Internet non è porto franco: la diffamazione via web è uguale a quella fatta sui giornali o in tv (7.1, 7.3).
- Punibile in Italia, se percepito da più persone nel Paese, anche la diffamazione su un sito web straniero (7.2).
- Il titolare di un blog ha gli stessi doveri di controllo del direttore responsabile di un giornale (7.4).

7.1 Il sito web è come un giornale: può diffamare eccome

La diffamazione (anche nei confronti di giornalisti) avviene spesso anche sui siti web e in forma anonima. Con chi prendesela in questi casi?

Il titolare di un nome di dominio Internet ha gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione. Difatti la rete Internet, quale sistema internazionale di interrelazione fra piccole e grandi reti telematiche, è equiparabile a un organo di stampa. (38)

7.2 Notizie diffamatorie in un sito web registrato all'estero e percezione da parte di più persone in Italia: reato punibile.

Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l’inserimento in Internet di frasi offensive o immagini

denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia: la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa .

Il fatto: su alcuni siti internet erano stati pubblicati scritti ed immagini, lesivi della reputazione di Tizio e della privacy sua e delle figlie minorenni. Riferiva Tizio che le due minori, nate dal suo matrimonio con Caia, erano state affidate ad entrambi i genitori al momento della separazione legale degli stessi.

Successivamente, la madre aveva arbitrariamente portato con sé le due bambine all'estero, dove ella si era risposata con un religioso, aderendo ad una versione particolarmente rigorosa ed ultraortodossa della sua religione. Le due figlie, rintracciate dalle autorità locali, erano state affidate al solo padre (Tizio, appunto) che le aveva condotte con sé in Italia. A partire da tale momento, su alcuni siti internet, erano stati immessi scritti ed immagini, che riferivano ed illustravano la vicenda appena esposta, formulando giudizi estremamente negativi e diffamatori sulla personalità e sul comportamento di Tizio (oltre che sull'operato dell'autorità giudiziaria italiana), nonché messaggi contenenti l'invito, rivolto agli aderenti alla religione della madre, a «liberare» le due minori, «tenute prigioniere» dal padre, che impediva loro di professare i culti relativi alla predetta fede religiosa. (98)

7.3 Vietato diffamare. Anche su Internet

Il gestore di un sito internet, così come il direttore responsabile di un giornale, ha il dovere di verificare la liceità di quanto viene pubblicato sul proprio server, anche se inviato da terzi. Risulta ormai acquisito, afferma la Corte, il principio della totale assimilazione della

pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 62/2001. (136)

7.4 La diffamazione è possibile anche su un "blog"

Il giornalista Tizio con diversi articoli pubblicati su un sito web ledeva l'onore di alcuni colleghi.

Sono stati raggiunti gravi, precisi e concordanti indizi che consentono, con piena certezza, di affermare che il proprietario del sito è l'imputato.

In quanto aveva aveva in disponibilità la gestione del blog, egli risponde ex art. 596 bis c.p., essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile. O meglio, colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possano inserire interventi. Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è nella sostanza identica.

Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, così come un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è responsabilità penale. (163)

NOTIZIE AL

76

CAPITOLO 8: INTERVISTE E DICHIARAZIONI DI TERZI

Riassunto

Principi generali: quello delle interviste è uno degli argomenti più controversi riguardo alla responsabilità del giornalista per diffamazione. Tanto che la stessa Corte di cassazione ha cambiato il proprio orientamento negli anni scorsi. In sostanza, quando le dichiarazioni di una terza persona abbiano portata diffamatoria, il giornalista che le riporta è innocente se esista un interesse pubblico alla conoscenza delle stesse più rilevante rispetto alla eventuale reputazione lesa (ad esempio se parla un leader politico nazionale) e sempre che lo stesso giornalista sia "testimone" e non "complice" di chi fa le dichiarazioni. In tutti gli altri casi, e soprattutto quando la diffamazione provenga da un personaggio o riguardi fatti che non sono di particolare interesse pubblico, il giornalista è colpevole. La "regoletta" è: chi fa una dichiarazione porge al giornalista una pistola carica, ma chi spara (pubblicandola) è proprio il giornalista, che poteva ben tenerla nel proprio cassetto, cestinarla o "scaricarla" del suo contenuto offensivo.

- Il giornalista che pubblica l'intervista fa ad essa da cassa di risonanza. Per cui può concorrere nell'eventuale diffamazione: l'intervista diffamatoria che gli viene porta è come una pistola carica, ma è lui che spara (8.1, 8.4, 8.6, 8.7).
- Se le dichiarazioni di un personaggio pubblico sono diffamatorie, è opportuno che il giornalista che ne dà notizia prenda le distanze (8.2).
- Il giornalista è innocente se osservatore obiettivo della diffamazione, colpevole se "complice" (8.3).
- Chi rilascia un'intervista è a sua volta responsabile delle dichiarazioni rese (8.5).
- Quando l'interesse pubblico alla conoscenza delle dichiarazioni

di un personaggio (ad esempio un leader politico nazionale) è particolarmente forte, il giornalista non è punibile per averle riportate, se lo fa con correttezza, anche se esse sono diffamatorie (8.8, 8.10, 8.11).

- Chi rilascia un'intervista non deve meravigliarsi se essa viene pubblicata (8.9).
- Se un'intervista è in diretta tv, il giornalista non è colpevole per non averla filtrata, ma deve evitare di invitare ospiti noti per essere provocatori (8.12).

***8.1 Pubblicazione di un'intervista obbiettivamente diffamatoria:
il contributo causale del giornalista,
cassa di risonanza alla diffusione dell'offesa.***

La pubblicazione delle dichiarazioni rese da taluno ad un giornalista, quando sono obbiettivamente lesive dell'altrui reputazione, costituisce essa stessa un mezzo di diffusione dell'offesa. Ne consegue che il giornalista, pubblicando il contenuto dell'intervista a lui rilasciata, conferisce il suo contributo alla diffusione dell'offesa all'altrui reputazione, e la sua condotta rientra nell'ambito della previsione normativa dell'art. 110 c.p. (concorso di più persone nel reato).

Il legittimo esercizio del diritto di cronaca presuppone l'osservanza rigorosa del limite della verità storica della notizia pubblicata: tutte le volte in cui il giornalista si limita a pubblicare il contenuto di un'intervista che contiene gravi accuse nei confronti di altre persone senza verificare se tali accuse rispondono a verità, si pone al di fuori del diritto di cronaca e la pubblicazione finisce per trasformarsi in una vera e propria cassa di risonanza delle offese all'altrui reputazione. (30)

8.2 Dichiarazioni diffamatorie nell'intervista a un sindaco: meglio prendere le distanze.

Il carattere pubblico della persona intervistata non autorizza il giornalista a pubblicare tutto quanto gli è stato detto senza porsi il problema della verità di quanto riferito dall'intervistato e del carattere diffamatorio delle espressioni usate.

Nè si può riconoscere un interesse dei cittadini a conoscere il modo di esprimersi e di agire di un uomo politico, talmente assoluto da sacrificare totalmente il diritto alla reputazione delle altre persone. Il giornalista in casi del genere deve valutare se la notizia che gli è stata riferita sia vera o quanto meno verosimile e porre sempre a confronto il suo diritto di cronaca col diritto all'onore di ogni cittadino, prendendo eventualmente le distanze nell'articolo pubblicato con quanto dichiarato dall'intervistato.

Nella specie si è escluso che l'autrice di un'intervista contenente affermazioni diffamatorie pronunciate da un sindaco a carico di un consigliere comunale possa beneficiare della scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca per il semplice fatto di avere fedelmente riportato le dichiarazioni offensive rese dal soggetto intervistato. La giornalista è stata comunque assolta per mancanza di dolo: si è ritenuto che abbia agito nella supposizione erronea della sussistenza della suddetta causa di giustificazione. (32)

8.3 Dichiarazioni pubblicamente rilevanti ma diffamatorie: il giornalista è innocente se "osservatore obiettivo", colpevole se si comporta da complice.

Il giornalista che abbia riportato dichiarazioni diffamatorie altrui è esente da responsabilità solo quando la punibilità a titolo di diffamazione

dipenda da una loro ben dissimulata falsità, che abbia resistito alle necessarie verifiche di attendibilità, ma non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sé, per le espressioni adoperate o per la palese falsità delle accuse.

Peraltro le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, sono di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in sé, non nel riferire i fatti in essa rappresentati.

Intal caso, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato. L'interpretazione del testo dell'articolo è riservata ai giudici di merito. (67)

***8.4 Pubblicazione delle dichiarazioni di terzi:
l'intervistato fornisce al giornalista una pistola carica,
ma è il giornalista a sparare.***

La pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, lesive dell'altrui reputazione, costituisce veicolo tipico di diffusione delle stesse.

Il giornalista, pertanto, partecipa alla diffamazione con il proprio contributo causale e ne risponde secondo lo schema del concorso di persone nel reato, ove il fatto non sia giustificato dallo ius narrandi collegato al limite della verità della notizia, che egli ha il dovere di controllare, per evitare che la stampa diventi «cassa di risonanza» delle contumelie e delle malevole critiche di terzi. (70)

***8.5 Intervista: i doveri del giornalista e le conseguenze
per l'intervistato.***

Quando il «fatto-intervista» pubblicato consista in valutazioni o giudizi esternati, da personaggi pubblici, su atteggiamenti di altri personaggi pubblici nell'ambito di un dibattito che - proprio per l'intrinseco contenuto e per la notorietà dei protagonisti - interessa l'opinione pubblica, il giornalista è tenuto al rigoroso rispetto delle opinioni, manifestate dall'intervistato, anche in termini critici, al fine di far emergere l'obiettività del dibattito e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato.

Quest'ultimo assume la responsabilità di ciò che dichiara, anche se poi intenda far valere la scriminante del diritto di critica (se ne esistono i presupposti) ben distinto da quello di cronaca invocato dal giornalista.

Il fatto: giornalista e direttore di un quotidiano erano stati condannati dai giudici di merito per un'intervista a Lidia Ravera, che offendeva la reputazione di un'onorevole ('Al di là e prima di ogni considerazione dico che questa donna è stupida. E come si fa a commentare seriamente le opinioni di un'oca'. '... quando si facevano le lotte femministe lei aveva il grembiolino dell'asilo. E' proprio vero: gratta un integralista e trovi un cretino'. 'Vorrei avere nemici decenti e non fare a cazzotti con la ricotta'. 'Non possiamo aspettarci nulla da queste signore di destra, non sono altro che delle scimmiette funzionali alla cultura maschile').

La Cassazione ha accolto il ricorso degli imputati, dato che la giornalista aveva 'raccolto e pubblicato fedelmente' l'intervista.

Nei casi sopra descritti, il giornalista non solo è tenuto a riportare il testo dell'intervista nella sua integralità quanto deve rimanere per così dire 'neutrale' dinanzi alla pur libera esternazione dell'intervento del soggetto interrogato.

Qualora il giudice di merito ravvisi la non punibilità dell'intervistato

per esercizio del diritto di critica, rimane consequenziale l'estensione di tale esimente al giornalista ed al direttore responsabile. Qualora, viceversa, venga esclusa la scriminante per l'intervistato, nulla toglie che l'articlista possa invocare il diritto di cronaca, certamente non comunicabile alla persona intervistata.

Il fatto, per racchiudere in sé l'interesse pubblico, deve coinvolgere 'personaggi pubblici' (in veste di intervistato non meno che in quella di soggetto attinto dai giudizi ritenuti diffamatori), nell'ambito di un dibattito provocato dalle esternazioni di uno di essi. La diffusione dell'intervista risponde perfettamente, in tal caso, alla funzione informativa della stampa e soddisfa correttamente l'esigenza, sentita dal grande pubblico, di approfondire la conoscenza di soggetti agli apici della vita politica, culturale o economica del Paese, anche attraverso le modalità delle loro espressioni verbali.

Quanto al principio di continenza, per il giornalista il mantenimento della posizione di 'testimone' obiettivo si risolve nella realizzazione di quegli elementi che riassumono l'atteggiamento di distacco dall'intrinseco contenuto - anche diffamatorio - delle risposte. (84)

8.6 Pubblicazione di un'intervista: anche il giornalista deve rispettare verità, interesse sociale e continenza.

Nell'intervista giornalistica non ricorre il diritto-dovere all'informazione, che, invece, riguarda il verificarsi di fatti rilevanti della vita politica e/ o sociale, in quanto è lo stesso giornalista che crea l'evento, anche quando viene sollecitato e tale sollecitazione accoglie. Ne consegue che rimane sempre inibito al giornalista riportare, anche se riferite come critica, testimonianze o opinioni non assistite dal triplice requisito della verità, dell'interesse sociale e della continenza e che siano lesive dell'altrui reputazione .

Nel caso di specie Tizio (intervistato) e Caio (intervistatore) sono stati

condannati per avere offeso in concorso tra di loro su un quotidiano la reputazione di Sempronio definendolo 'un cretino' e, a proposito del ruolo assunto in Parlamento, usando l'espressione... 'appunto, come Caligola che fece senatore il suo cavallo' .

Il giornalista afferma in Cassazione che aveva riportato i giudizi di Tizio, in vista di un interesse pubblico diverso e, cioè, non per spiegare le ragioni della nomina del querelante a capogruppo di un partito, ma per rendere conto attraverso gli apprezzamenti dell'intervistato, lo stato di conflittualità che vi era all'interno del Polo delle Libertà. E ritiene che, avendo riportato nell'articolo, nella sua veste di giornalista, «tra virgolette le parole dell'intervistato, non è punibile perché, in quel momento, la sua condotta era giustificata dal pieno e libero esercizio del diritto di cronaca». In sostanza, il ricorrente e la sua difesa, rivendicano l'insussistenza di limiti a tale diritto, in presenza di un diritto di informare, quale conseguenza ineliminabile del correlativo pubblico interesse ad essere informati. Quindi, sarebbe lecita la cronaca giornalistica anche nei casi in cui dalle notizie pubblicate ne scapiti l'altrui reputazione, in quanto, in tal caso, l'ordinamento sacrifica l'interesse individuale all'interesse sociale.

Tale tesi non è sostenibile. Nel caso dell'intervista, non può assolutamente ritenersi rispettato il limite della verità solo perché vi sia corrispondenza tra fatto riferito dall'intervistato e quanto sia stato pubblicato dal giornalista, sul presupposto di un inesistente obbligo a riportare le opinioni espresse o i giudizi resi dall'intervistato.

L'intervista è il mezzo tipico ed immediato di svolgimento dell'attività giornalistica, attraverso il quale vengono raccolte e diffuse notizie ed opinioni di altre persone, considerate importanti o interessanti, attraverso la «provocazione» sollecitata dalla domande del giornalista-intervistatore. Quindi, normalmente l'intervista, poiché si svolge attraverso un colloquio, non è la pura e semplice riproduzione del pensiero dell'intervistato, ma la conferma - più o meno corrispondente

- delle opinioni del giornalista (che guida ed indirizza domande e risposte), espresse attraverso una fonte che apparentemente si presenta come terza. (87)

8.7 Intervista diffamatoria: nessuno obbliga il giornalista a pubblicarla.

Nel caso dell'intervista giornalistica avente contenuto diffamatorio non può ritenersi rispettato il limite della verità solo perché vi sia corrispondenza tra fatto riferito dall'intervistato e quanto sia stato pubblicato dal giornalista, sul presupposto di un inesistente obbligo a riportare le opinioni espresse o i giudizi resi dall'intervistato stesso. Non ricorre, infatti, il diritto-dovere all'informazione, che, invece, riguarda il verificarsi di fatti rilevanti della vita politica e/o sociale, in quanto è il giornalista che crea l'evento del quale poi riferisce. (90)

8.8 Interviste: quando c'è l'esimente del diritto di cronaca e quando no.

La condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se «alla lettera», dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite.

Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca.

La dichiarazione, ad esempio, di un capo di stato, di un leader politico o sindacale, di uno scienziato di indubbia fama, essendo idonee ad orientare la pubblica opinione nei rispettivi campi, devono, pertanto, ritenersi meritevoli di essere integralmente pubblicate, atteso che tanto più è elevata la posizione sociale dell'intervistato, maggiore risulta l'interesse del pubblico ad essere informato del suo pensiero, e ciò indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate.

In tali ipotesi la notizia è costituita dal fatto in sé delle dichiarazioni del personaggio altamente qualificato: l'interesse del pubblico ad apprenderla risulta del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato.

Seguire l'orientamento giurisprudenziale che richiede, per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca, che il giornalista, prima di pubblicare un'intervista, controlli in ogni caso la veridicità oggettiva di quanto dichiarato dall'intervistato e si astenga comunque dal pubblicare espressioni offensive, significa voler privilegiare, in presenza di un conflitto di diritti di pari dignità costituzionale, la tutela del diritto all'integrità morale del singolo cittadino a scapito del diritto degli organi di stampa ad informare su fatti di rilevante pubblico interesse la collettività e del diritto di questa ad essere informata.

Pretendere che il giornalista intervistatore controlli in ogni caso la verità storica del contenuto dell'intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa, atteso che le obbiettive difficoltà che costui potrebbe incontrare nel verificare la corrispondenza a verità di quanto dichiarato da un alto personaggio, magari su argomenti riservati, potrebbe indurlo, per prudenza, a rinunciare alla pubblicazione dell'intervista.

Uguualmente, pretendere che il giornalista si astenga dal pubblicare un'intervista, sempre rilasciata da un personaggio di indubbio rilievo nell'ambito della vita pubblica, perché contenente espressioni offensive

ai danni di altro personaggio noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l'altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto dell'intervista dalle espressioni offensive, sia perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perché la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto all'indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato. (107)

8.9 Chi rilascia un'intervista non deve meravigliarsi se questa viene pubblicata.

In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, perché sia integrato il dolo in capo a chi ha concesso un'intervista non è necessario un consenso specifico alla pubblicazione della notizia diffamatoria. Infatti la stessa concessione dell'intervista presuppone, salvo prova del contrario, il consenso alla diffusione delle notizie fornite all'intervistatore nel corso dell'incontro. (109)

8.10 Quando è lecita la pubblicazione di dichiarazioni lesive di terzi rilasciate nel corso di un'intervista.

La Cassazione ha accolto il ricorso di un giornalista, che era condannato in seguito a un'intervista a un uomo politico di risalto nazionale. Il ricorrente sostiene che, nell'ipotesi in cui si raccolgano dichiarazioni di soggetti i quali raccontino fatti ed esprimano opinioni, la notizia - cioè l'oggetto offerto alla conoscenza dei lettori - non consiste tanto nelle opinioni espresse o nei fatti narrati dall'intervistato, quanto nelle sue dichiarazioni in sé considerate. Aggiunge che questo principio è tanto più valido e vincolante per il giornalista "quanto più è autorevole e 'pubblico' l'intervistato".

Secondo la corte di merito l'esimente del diritto di cronaca può essere invocata dal giornalista soltanto se egli abbia esercitato un rigoroso controllo dell'attendibilità della fonte e della verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia. Ma questo principio è stato recentemente limitato (nella sua estensione) e integrato dalle sezioni unite penali della Cassazione: la condotta del giornalista deve ritenersi lecita quando il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca. (131)

8.11 Il giornalista è esente da responsabilità per le dichiarazioni rese dall'intervistato, se le riferisce correttamente, quando si tratta di questioni di pubblico interesse.

Nel caso in cui il giornalista intervistatore si limiti a riferire parole effettivamente dette dell'intervistato senza modifiche o commenti, affinché possa applicarsi l'esimente dalla responsabilità civile per danni, debbono sussistere i seguenti elementi:


1) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché l'intervista sia stata raccolta in modo serio e diligente) circa il fatto che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista il soggetto intervistato ha effettivamente esposto le affermazioni in questione; verità che non è rispettata quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciute altre, idonee a mutare pesantemente il significato delle prime; ovvero quando, con il ricorso ad accostamenti suggestionanti di singole affermazioni capziosamente scelte e/o mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, si pervenga ad una presentazione dell'intervista oggettivamente idonea a creare nella mente del

lettore (od ascoltatore) una falsa rappresentazione della realtà dell'intervista;

2) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione in questione, derivante dalla qualità dei soggetti coinvolti, dalla materia in discussione o da altre caratteristiche dell'intervista. (156)

8.12 Stop alle risse in tv: il giornalista non è colpevole per le offese pronunciate dagli intervistati in diretta, ma non deve invitare i provocatori di professione.

Nel caso di un'intervista giornalistica trasmessa televisivamente in diretta, il giornalista non è tenuto ad un controllo prima della diffusione della notizia volto ad accertare la fondatezza della notizia, obbligo che invece si configura se l'intervista è trasmessa non contestualmente al momento in cui essa è raccolta, fermo restando che, per il corretto esercizio del diritto di cronaca, incombe sul giornalista un dovere di cautela nella scelta della persona da intervistare, e ciò per evitare di dare la parola a persone che presumibilmente ne approfitteranno per commettere reati, e l'obbligo di intervenire, ove possibile, nel corso dell'intervista per il caso in cui l'intervistato ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori di nessuna rilevanza sociale. (179)



CAPITOLO 9: LIBRI E SAGGI

Riassunto

Principi generali: anche con un libro è possibile diffamare una persona, ma l'attività di ricerca storica e sociale o di scienza è tutelata maggiormente rispetto alla cronaca giornalistica.

- L'attività di scienza gode di una tutela più ampia rispetto al diritto di cronaca giornalistica (9.1).
- Alla critica storica si applica la stessa scriminante della critica giornalistica (9.2).
- L'uso di espressioni offensive può essere scrinato in un libro antologico che miri a divulgare la conoscenza di una certa realtà sociale (9.3).
- Un libro contenente la difesa giudiziaria di un imputato può non essere diffamatorio in ragione dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti (9.4).

9.1 Attività di scienza:

la tutela è maggiore rispetto al diritto di cronaca.

La Corte ha annullato una sentenza di condanna, perché si trattava di persona non punibile per aver agito nell'esercizio del diritto di ricerca scientifica. L'imputato era stato citato per aver scritto e pubblicato un libro nel quale, sostenendo la non autenticità di un reperto, ne attribuiva la falsificazione ad un archeologo.

Infatti, per l'attività di scienza opera il principio di libertà fissato dall'art. 33 della Costituzione: il giudice ha il solo compito di stabilire la natura scientifica dell'opera, nella sua rigorosa formalità, per il metodo, lo stile ed il contenuto. Dato, quest'ultimo, da recepire nella sua letterale rappresentazione, senza pretesa di verifica dell'ipotesi scientifica, che non è consentita nella sede giudiziaria. (7).

9.2 Diritto di critica storica: un libro sul pool Mani pulite.

L'autore di un libro distribuito insieme a un settimanale nazionale in cui si traccia la storia delle vicende giudiziarie del periodo di "Mani pulite", in particolare di quelle concernenti l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il suo entourage, con toni fortemente critici e polemici verso la magistratura requirente, e specialmente verso i magistrati milanesi del pool di Mani Pulite, va assolto (perché il fatto non sussiste) dall'accusa di diffamazione aggravata per tutte le frasi non riferibili con certezza a persone determinate o aventi carattere valutativo, espressione del diritto di critica o infine dal contenuto anche informativo ma relative a fatti veri.

Va invece condannato per le frasi che attribuiscono ai magistrati scopi politici o comunque estranei agli interessi della giustizia. (105)

9.3 Libro antologico riportante componimenti di terzi:

uso di espressioni offensive dell'altrui reputazione.

Intento dell'autore di dare informazione

e divulgare la conoscenza di una certa realtà sociale e culturale.

In tema di diffamazione col mezzo della stampa, sussiste la scriminante del diritto di cronaca nell'ipotesi in cui il curatore di un libro antologico, allo scopo di rendere e descrivere fedelmente il contesto socio-culturale cui gli autori dei testi appartengono, riporti e divulghi espressioni forti e pungenti, anche obiettivamente offensive, a condizione che i predetti brani, secondo la motivata opinione del giudice di merito, siano espressivi del patrimonio culturale e delle modalità comunicative di una certa realtà sociale, la cui conoscenza sia di interesse per la collettività.

La fattispecie è relativa ad una raccolta di temi di bambini delle classi elementari. Marcello D'Orta, autore del libro «Dio ci ha creato gratis»,

è stato querelato perché a p. 127 si legge la frase: «La dottoressa Tizia se ne viene con la cura dimagrante, mentre in Africa si puzzano dalla santissima fame, chella scurnacchiata! ».

Contro l'assoluzione ricorre il P.G. osservando che la predetta frase, rafforzata da una nota esplicativa riferita al termine dialettale campano adoperato («scurnacchiata», tradotto come svergognata «ed ancora peggio »), ha contenuto offensivo. L'opera del D'Orta riporta componimenti di bambini nella loro autenticità e genuinità; ad essa dunque non può essere riconosciuto alcun intento satirico, dal momento che il suo scopo altro non può essere che quello di portare all'attenzione del lettore la problematica scientifico-pedagogica in ordine alle difficoltà che incontrano i bambini nel tradurre in un testo scritto il loro pensiero. Inoltre non è affatto chiaro per quale motivo i giudici di primo e secondo grado abbiano ritenuto che Tizia fosse personaggio pubblico: essa è una dietologa del tutto sconosciuta nelle province del nord Italia.

Il ricorso non ha fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.

Si apprende dalle sentenze dei giudici di merito che tra le varie «tracce» assegnate agli alunni dagli insegnanti, ve ne era una attinente alla contrapposizione tra paesi ricchi e paesi poveri, in particolare con riferimento al precetto evangelico di dar da mangiare agli affamati.

Il componimento prescelto e pubblicato dal D'Orta evidenziava che, mentre nei paesi del terzo mondo, molte persone letteralmente muoiono di fame, da noi ben altri sono i crucci della gente, preoccupata di mantenere la linea, tanto che una dietologa, come Tizia, riscuote notevole successo televisivo, discettando di diete dimagranti et similia.

È dunque evidente che il D'Orta, ha svolto un'opera di documentazione e diffusione ed ha riportato - facendo ricorso ad un genere letterario assimilabile, quanto alle modalità, all'intervista - opinioni ed espressioni altrui.

Orbene, è noto che nel caso in cui un «divulgatore» (giornalista, scrittore ecc.) riferisca concetti e frasi provenienti da terzi, egli, nell'esercitare il diritto di cronaca, è comunque tenuto a controllare la veridicità delle circostanze riferite e la continenza delle espressioni utilizzate.

Quanto alla veridicità, l'accusa di nulla si duole (non contesta che la frase appartenga ad un tema di un alunno delle elementari e, meno che mai, contesta che Tizia, in quanto medico-dietologo, si occupi di cure dimagranti); la censura viene formulata, esplicitamente, con riferimento all'espressione usata.

Nel caso in esame, attraverso la fedele riproduzione delle espressioni dei minori (approssimative, gergali, dialettali e, proprio per questo, genuinamente espressive della personalità, ancora infantile, dei loro autori), il D'Orta ha inteso sottoporre al lettore una realtà sociale, a suo parere, meritevole di attenzione.

Se, per conseguire tale finalità, egli riporta una espressione «forte», ma di uso comune in una ben precisa area geo-linguistica ed in un certo strato sociale, si deve affermare che, da un lato, lo ha fatto (fino a prova del contrario) allo scopo di documentare le idee, il linguaggio, le categorie logiche e culturali degli alunni di ceto popolare della scuola elementare della provincia di Napoli; dall'altro, proprio in ragione delle connotazioni soggettive del dichiarante (età, scolarizzazione, estrazione sociale, livello culturale), l'espressione in sé può non rivestire contenuti di disvalore sociale nei confronti del destinatario.

Pertanto, è scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p., la condotta di quel «divulgatore» che, per rendere e descrivere fedelmente un contesto socio-culturale, nel riferire frasi provenienti da un soggetto che a quel contesto certamente appartenga, riporti espressioni forti e pungenti, anche obiettivamente offensive, a condizione che dette dichiarazioni siano, secondo la motivata opinione del giudice del merito, espressive del patrimonio culturale e comunicativo di una certa realtà sociale (e dunque fortemente radicate nel linguaggio di chi ad essa appartiene),

la cui conoscenza sia di interesse per la collettività. (116)

9.4 Pubblicazione in un libro della memoria difensiva di un imputato.

Non si configura il delitto di diffamazione a mezzo stampa, quando in un libro venga riprodotta una memoria difensiva di un imputato in un procedimento penale, che pure contenga elementi lesivi all'onore di terzi, se il contenuto della memoria rivesta un preminente interesse per il pubblico in ragione dei fatti e delle persone cui si riferisce, e se l'editore e il curatore non vi aggiungono ulteriori commenti o informazioni tese a confermare o comunque ad avvalorare i fatti riportati. In tal caso non è penalmente responsabile neanche l'imputato che ha redatto la memoria.

Il caso: Tizio querela Caio (entrambi sono noti esponenti politici nazionali) e «chiunque abbia realizzato ed anche solo concorso a realizzare» la lamentata diffamazione tramite la pubblicazione di un libro.

Tempo prima era stata formalizzata, nei confronti di Caio, una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di corruzione in atti giudiziari: per difendersi da quell'accusa, nell'ambito dell'udienza preliminare (che si sarebbe chiusa con una sentenza di non luogo a procedere), Caio aveva depositato una monumentale memoria, per dimostrare che l'imputato era innocente e che le prove d'accusa erano state formate in esecuzione di un disegno calunnioso al quale aveva partecipato Tizio, all'epoca ministro.

Rileva il pm che vi fosse un elevatissimo interesse pubblico ad avere cognizione del processo intentato a Caio: egli, come si rileva anche negli atti della persona offesa, è stato nell'immaginario collettivo una sorta di eroe della lotta alla corruzione, ed è finito sotto accusa per reati della stessa indole; il suo antagonista del momento, all'epoca

NOTIZIE AL

dei fatti ministro della Repubblica, era accusato d'aver avuto ruolo essenziale nella determinazione dell'evento forse più eclatante della vicenda pubblica e privata di Caio, e cioè le dimissioni dall'ordine giudiziario. (124)

CAPITOLO 10: LINGUAGGIO USATO

Riassunto

Principi generali: è possibile commettere il reato di diffamazione non solo con i contenuti ma anche solo con i toni di un articolo o di un titolo. Per cui, sia nella cronaca che nella critica, l'ironia è consentita, ma eccedere negli attacchi personali oppure usare un linguaggio ambiguo e allusivo può fare varcare il confine fra il diritto di cronaca e di critica e la diffamazione. In sostanza, fare i furbi nel "dire e non dire" è pericoloso.

- L'ironia è consentita se i fatti di cui si parla sono veri (10.1).
- Anche le subdole allusioni possono costituire diffamazione (10.2).
- Linguaggio figurato: chiamare un ospizio Lager può non costituire diffamazione se i fatti sono riportati correttamente e il termine ha una valenza descrittiva e non valutativa (10.3).
- Se il comportamento di una persona è ambiguo e si presta a più interpretazioni, tutte negative, il giornalista ha diritto a fare la sua ricostruzione all'interno di esse, anche in modo ritenuto peggiorativo dalla persona pretesamente diffamata (10.4).
- La diffamazione si può operare anche usando formule dubitative o parlando di sensazioni (10.5).
- Il significato dalle parole usate va desunto dal contesto, anche eventualmente allusivo (10.6, 10.7, 10.9, 10.10).
- La diffamazione può risultare anche da una lettura superficiale (10.8).
- Il principio di continenza viene superato negli attacchi personali e gratuiti (10.11).

**10.1 Diritto di cronaca:
se i fatti di cui si parla sono veri, l'ironia è consentita.**

La Corte d'Appello ha assolto un giornalista ritenendo non diffamatorie le affermazioni suggestive (per cui era stato citato in giudizio) contenute in un articolo riguardante la mancata presentazione dell'attestazione patrimoniale, da parte di un onorevole, prevista da una legge del 1982 per i membri del Parlamento.

Se i fatti narrati nell'esercizio del diritto di cronaca sono oggettivamente veri, non può esservi diffamazione anche se alla narrazione si accompagna l'uso di espressioni ironiche. (4)

**10.2 Dire e non dire:
anche le "subdole allusioni" possono costituire diffamazione.**

L'intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e subdole allusioni: non si applica la scriminante dell'esercizio del diritto di critica nel caso in cui l'oggetto della pubblicazione siano fatti non veritieri.

Nel caso specifico il Tribunale ha ritenuto che l'inserimento del nome del solo giudice Tizio all'interno di un articolo impostato con un taglio gravemente denigratorio nei confronti dell'attività della magistratura in genere, induce maliziosamente a un immediato collegamento fra la persona di Tizio e le notizie negative riportate nel testo, e che le espressioni utilizzate dall'articolaista non potessero essere valutate come esercizio di una critica corretta e civile.

Inoltre, l'attribuzione di qualità narcisistiche ed esibizionistiche a un magistrato non è legittimo esercizio del diritto di critica, ma viola le più elementari regole di correttezza professionale, se, inserita nell'economia complessiva dell'articolo diventa lo strumento utilizzato

per una lettura in chiave negativa anche dal punto di vista morale, e non solo professionale, della personalità del magistrato. (9)

10.3 Ricorso al linguaggio figurato. Uso dell'espressione "lager ospizio".

Parlare di "Lager ospizio" non equivale a conferire un potenziale oggettivamente offensivo che vada al di là di quello già prodotto dalla lecita narrazione delle cose, delle persone e dei fatti, se si intende non come campo di concentramento di prigionieri, bensì quale sinonimo, colorito ed enfatizzato, di luogo in cui, alle persone anziane che vi si trovano, non si offrono i mezzi di soddisfacimento di alcuni bisogni primari connessi allo stato individuale ed alle esigenze rapportate all'età.

Il fatto: direttore e giornalista di un quotidiano furono tratti a giudizio in relazione agli articoli "Nel lager-ospizio AA" e "AA ospizio-lager". Gli scritti si inserivano in un'inchiesta su scala nazionale intorno alle case di riposo per anziani e descrivevano la AA, definendola "Lager". La Corte ravvisò nel primo articolo un contenuto diffamatorio per l'esposizione di fatti non sempre veritieri e "soprattutto" per il mancato rispetto del criterio della continenza a causa del richiamo ai Lager.

Nel secondo articolo, non firmato dallo stesso giornalista, ravvisò gli estremi del reato in relazione al solo titolo, esauendosi il contenuto in una serie di informazioni.

La Cassazione ha annullato la condanna: il termine Lager nel contesto dell'articolo ha una valenza non valutativa ma meramente descrittiva, come "accampamento", peraltro giustificata dall'uso di containers per il ricovero degli anziani. (13)

10.4 Comportamento di un personaggio contrassegnato da ambiguità.

In un articolo, un brigadiere dei carabinieri era stato definito “in mano alla piovra campana”, per aver discredito dei testi che collaboravano con l’autorità giudiziaria in un omicidio di camorra e per avere consegnato un memoriale contenente rivelazioni non solo al giudice istruttore, ma anche ai difensori degli imputati. La suprema Corte ha ritenuto l’esistenza della scriminante a favore del giornalista (che era stato querelato), benché nell’ordinanza di rinvio a giudizio la condotta del brigadiere fosse attribuita non a collusione o a collateralità con le cosche camorristiche (come implicitamente significato dal giornalista), ma all’intento di screditare per ritorsione i propri superiori, che lo avevano denunciato per concussione.

Secondo la Corte, quando il comportamento di una persona, essendo contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico-sociale e giuridico, è scriminato dall’esercizio del diritto di cronaca e di critica il giornalista che, operando la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, riconduce il comportamento ad una causale considerata dal querelante più infamante di quella, ugualmente riprovevole e penalmente illecita, prospettata nello stesso provvedimento giudiziario. (14)

10.5 Il riferimento a “sensazioni” e la proposizione di interrogativi sono idonei a diffondere notizie false.

In tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Pertanto, anche il riferimento a indefinite “sensazioni” o la proposizione di

interrogativi più o meno retorici può risultare idonea a diffondere una notizia falsa.

Nel caso in questione un quotidiano, dopo aver riferito il deferimento alla Commissione disciplinare di alcuni calciatori di una squadra professionistica, risultati positivi al controllo antidoping, osservava: “La sensazione è che il presidente della Federcalcio abbia le prove di un coinvolgimento anche dello staff medico della squadra”. (18)

10.6 Il significato delle parole usate va desunto dal contesto.

Il significato delle parole dipende dall’uso se ne fa e dal contesto in cui si inseriscono, soprattutto se esse vanno a comporre espressioni che, pur alludendo a vicende giudiziarie, sono estranee al linguaggio giuridico.

L’individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un’affermazione comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito: quando l’interpretazione del significato di un’affermazione che si assuma falsa e offensiva è sorretta da un’adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità.

Nella specie la suprema Corte ha ritenuto giusta la sentenza di merito, secondo cui nel contesto di un articolo non assumeva un significato deliberatamente denigratorio il riferimento alla «fedina penale», né tale espressione individuava il querelante come persona già condannata. (34)

10.7 Frase non diffamatoria e contesto allusivo.

Perché si abbia il reato di diffamazione è necessario che il contesto determini un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quantomeno un contenuto allusivo, che sia percepibile dal lettore medio . (45)

10.8 Il contenuto diffamatorio della notizia può emergere anche da una lettura superficiale.

Il contenuto diffamatorio di una notizia può risultare non solo da una lettura approfondita dell'informazione in tutte le sue componenti, ma anche a seguito di una lettura superficiale, limitata solamente ad alcuni elementi .

Fattispecie: giornalista e direttore, condannati per diffamazione, propongono ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione nella sentenza di merito, che da una parte considerava titolo e catenaccio e sommario dell'articolo da soli sufficienti per la declaratoria di responsabilità, dall'altra ribadiva il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l'informazione va letta nel suo insieme.

Il ricorso è infondato.

Il richiamo giurisprudenziale alla necessità di valutazione del complesso dell'informazione fornita a mezzo stampa e cioè «dell'insieme» rappresentato da titolo, testo letterale dell'articolo, immagini, modo di presentazione ecc. non può certamente essere inteso nel senso che la notizia e il carattere diffamatorio della stessa siano soltanto quelli che vengono a risultare da una lettura attenta e ponderata di tutto l'articolo nelle sopra menzionate componenti; bensì nel senso che il carattere diffamatorio dell'informazione può ben risultare (ed è possibile che risulti) soltanto da una valutazione dell'insieme dell'articolo quando i singoli elementi di espressione, valutati indipendentemente l'uno dall'altro, siano in un certo modo ambigui o neutri .

I lettori del giornale possono anche prestare una frettolosa attenzione a un determinato articolo e ricevere quindi la notizia diffamatoria data da titolo, sottotitoli, sommario senza leggere e comunque approfondire anche il testo vero e proprio (e, come rilevato dall'impugnata sentenza, il lettore frettoloso è forse quello statisticamente prevalente);

essendovi peraltro lettori che leggono e approfondiscono tutto l'insieme dell'articolo, e proprio attraverso tale completa lettura rilevano il carattere diffamatorio dell'informazione eventualmente non emergente con immediatezza.

Nella fattispecie risulta che l'articolo in questione era stato subdolamente e volutamente impostato - secondo le 'informazioni' fornite da titolo, sottotitolo, sommario, particolari caratteri tipografici, concatenamento delle informazioni ecc. - in maniera tale che il comune lettore - che si fosse trovato a leggere il servizio in maniera affrettata o a sorvolare appena le parti messe graficamente in risalto - recepiva la notizia (diffamatoria) che un fallimento era stato provocato dall'ingordigia di Caio - pubblico funzionario che aveva ricevuto una 'mazzetta' di trenta milioni di lire - e che la richiesta di rinvio a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta 'riguardava lui se non addirittura soprattutto lui'; notizia sicuramente 'non vera' posto che il rinvio a giudizio per concorso in bancarotta fraudolenta era stato chiesto nei confronti di Tizio, amministratore della fallita ditta (dalla contabilità della quale era risultato il versamento dei trenta milioni a Caio) e dell'amministratore della concorrente impresa, e non da Caio che era rimasto totalmente estraneo a detto processo e non era stato mai neppure indagato per i fatti di bancarotta.

Per cui è irrilevante da una parte che Caio avesse effettivamente ricevuto trenta milioni, peraltro 'estranei' al fallimento e alla bancarotta fraudolenta, dall'altra che una attenta lettura del testo dell'articolo avrebbe portato ad una corretta visione della realtà che vedeva imputati di bancarotta fraudolenta solo altri. (50)

***10.9 La continenza nel diritto di critica:
riferimento al complesso della pubblicazione.***

Ai fini della sussistenza della scriminante del diritto di critica,

l'apprezzamento del limite della continenza nello scritto va operato in relazione non alla singolare valenza di un termine adoperato, ma all'intero contenuto espositivo dell'articolo e al complesso della pubblicazione, rappresentata anche dal titolo e dal modo di rappresentazione.

Fattispecie in cui il giudice di merito s'era limitato a rilevare - pur se congruamente, secondo la suprema Corte - il corrente non offensivo significato letterale del termine «lottizzato» . (55)

10.10 Frase non diffamatoria, ma contesto narrativo allusivo: può esservi diffamazione.

Qualunque sia la forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, ciò che conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione. Per cui il reato si realizza anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo, percepibile dal lettore medio.

Condannato il giornalista che aveva riferito circostanze vere - le accertate parentele della persona offesa e la sua origine siciliana - ma le aveva utilizzate in un contesto narrativo atto ad indurre nel lettore il sospetto che la persona offesa fosse inserita in un'organizzazione mafiosa. (74)

10.11 Il limite della continenza viene superato negli attacchi personali e gratuiti.

In un articolo giornalistico era riportata la notizia che un dirigente di un ente aveva detenuto «una montagna di cassette pirata»; la Corte, ritenendo che l'espressione, sia pure iperbolica, dovesse essere intesa nel senso che le cassette in possesso del soggetto fossero in numero

tale da escludere errori o sviste, ha affermato che non è stato superato il limite della continenza ed ha annullato la sentenza di condanna.

Il limite della continenza viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano

- in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate. (100)

NOTIZIE AL

104

CAPITOLO 11: MINORI

Riassunto

Principi generali: la tutela della riservatezza dei minori è simile (ma molto più "sentita" dal legislatore) a quella della reputazione degli adulti, a causa del danno che gli stessi minori possono subire dall'esposizione mediatica nei delicati anni della crescita. Bisogna quindi ricordare sempre che i minori non devono essere MAI identificati o identificabili, anche indirettamente, quando sono coinvolti a qualsiasi titolo in fatti di cronaca, salvo che per esigenze superiori (ricerca di bambini rapiti, eccetera). Riguardo alle vicende familiari, l'autorizzazione di uno o entrambi i genitori può valere per la pubblicazione di foto e notizie ma non quando questa potrebbe comunque turbare il minore (ad esempio in casi di abusi sessuali).

- Negli articoli di cronaca non vanno riportati generalità e foto dei minori (11.1).
- Non si può scrivere che un minore è adottato se non c'è il consenso dei genitori (11.2).
- Non si possono pubblicare le foto di un bambino in gravi difficoltà scolastiche (11.3).
- Non basta il consenso di un genitore per rendere identificabile un minore oggetto di abusi sessuali (11.4).
- Le foto di un minore si possono pubblicare con l'autorizzazione di un genitore (11.5).

11.1 Generalità e foto di un minore in un articolo di cronaca: non si può

Il comportamento tenuto dal giornalista estensore nonché dal direttore

della testata che ha pubblicato un articolo in cui vengono riportate le generalità e le foto di un minore, è idoneo a violare le norme di legge dettate a tutela della personalità altrui (lesione della normativa a tutela dei minori: convenzione di New York recepita nel nostro ordinamento con legge 176/1993) nonché ad essere valutato come non conforme al decoro ed alla dignità professionali. (113)

11.2 Privacy: non si può scrivere che un minore è adottato se non c'è il consenso dei genitori.

La pubblicazione, senza il consenso dei genitori, della notizia che un minore è in stato di adozione costituisce una violazione della normativa sulla privacy e del Codice deontologico dei giornalisti. Il Garante della Privacy ribadisce la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione. Inoltre il Codice deontologico prescrive una forte tutela della personalità dei bambini, giungendo ad affermare che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca. Il Garante infine chiede ai mezzi di informazione "di astenersi dal pubblicare tale tipo di notizie, anche se già diffuse da altre testate, altrimenti il Garante dovrà assumere i conseguenti provvedimenti". (172)

11.3 E' illecito disciplinare pubblicare foto di ragazzino in gravi difficoltà: censurato il direttore di un quotidiano.

I genitori di Tizio, un minore con dei problemi di apprendimento scolastico, affidato a un Centro di Aggregazione per seguire corsi di recupero e di doposcuola, hanno firmato un esposto contro il direttore

di un quotidiano: in un articolo si parla di questo Centro e in una fotografia che correda il servizio compare l'immagine del piccolo Tizio, chiaramente riconoscibile anche se non viene citato il nome, mentre fa dei compiti con altri assistiti. Nell'articolo si parlava esplicitamente di "ragazzi con gravi problematiche", "con problemi di inserimento e difficoltà nello studio". Nell'esposto si sottolinea che il piccolo, dopo la comparsa dell'articolo, si è trovato ad essere palesemente indicato tra i frequentatori del Centro, circostanza prima tenuta riservata. Sono così iniziate le prese in giro dei compagni di scuola, determinando in lui mortificazione e sofferenza, tanto da rifiutarsi di continuare a frequentare il Centro. Nei confronti di Caio è stata intrapresa azione civile per risarcimento danni.

Davanti al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, Caio nella sua difesa sostiene: "Siamo stati chiamati dal Centro. La coordinatrice ci ha chiesto di fare un servizio su questo centro di recupero che aveva aperto una seconda sede. Siamo stati chiamati per fare un servizio e ci ha fissato un appuntamento. La nostra giornalista, quando è arrivata ha trovato sia la coordinatrice che uno degli operatori. Abbiamo fatto il servizio, abbiamo spiegato come funziona. Era un servizio promozionale nel senso che abbiamo scritto che loro in pratica aiutano quei ragazzi che per vari motivi hanno dei problemi a studiare, che fanno fatica, che magari hanno il genitore che non li segue. Abbiamo fatto questo servizio promozionale in cui spiegavamo che il Centro aiutava questi ragazzi. Abbiamo scritto quello che fanno senza dare dell'asino a nessuno. Il problema è la foto. Però noi siamo stati chiamati su appuntamento, c'era la responsabile del Centro c'erano gli operatori, non abbiamo rubato nessuna foto. Non era un articolo di critica. Io credo che in quel momento noi siamo stati, non dico

Il Consiglio dell'Ordine ha rilevato che Caio è venuto meno ai suoi doveri e agli obblighi di direttore responsabile. Il superamento dei limiti fissati

dalle norme di legge e deontologiche fa ritenere fondato l'addebito. Rendere identificabile, attraverso una fotografia, un minore, è espressamente proibito dalla Codice di deontologia sulla privacy, dalla Carta dei doveri del giornalista, dalla Carta di Treviso (I e II) e dall'articolo 16 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989 (che è diventata la legge italiana n. 176/1991 e che è richiamata dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico); e contrasta con i doveri imposti dall'articolo 2 della legge professionale circa il rispetto della persona come limite invalicabile del diritto di cronaca. Caio, con il suo comportamento, ha danneggiato profondamente il processo di maturazione del minore e la sua condizione psichica.

Il Consiglio delibera di sanzionare con la censura (art. 53 legge n. 69/1963) il giornalista professionista Caio, sottolineando che "la censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata". (173)

11.4 Notizie sui minori: non sempre basta il consenso dei genitori.

Il giornalista deve valutare l'opportunità di pubblicare le notizie sui minori anche nel caso in cui sia uno degli stessi genitori a rivelare informazioni sui propri figli. La salvaguardia della sfera privata e della personalità del minore è, infatti, sempre primaria rispetto al diritto di cronaca. Il principio è stato ribadito in un provvedimento nel quale l'Autorità Garante ha giudicato non conforme alle regole sulla privacy la pubblicazione, da parte di un quotidiano, di informazioni molto delicate riguardanti una minore affidata ai servizi sociali di un Comune dal Tribunale per i minorenni che ne aveva disposto l'allontanamento dalla famiglia. Il quotidiano aveva riportato un'intervista rilasciata dalla madre

sulle presunte molestie sessuali che il marito avrebbe usato nei confronti della figlia. Il giornale aveva, inoltre, pubblicato, oltre ai dati identificativi della madre e all'indirizzo dove abita la famiglia, anche il nome della scuola frequentata dalla minore e una fotografia della madre intervistata che esponeva, a sua volta, una fotografia della figlia, resa in tal modo immediatamente identificabile. L'Autorità ha inoltre precisato che, per quanto ci si trovi di fronte ad un caso nel quale era lo stesso genitore a rendere noti i fatti, la particolare vicenda avrebbe richiesto una specifica cautela da parte del giornalista e una sua autonoma valutazione circa gli effetti che la diffusione di quelle notizie avrebbe potuto determinare sulla minore. E questo specialmente in ragione della delicatezza della situazione in cui era coinvolta la minore, venendo in considerazione presunte molestie sessuali all'interno della famiglia. (175).

11.5 Il giornalista non viola la privacy del minore se è il genitore ad esporre le foto del figlio.

Se in un servizio televisivo vengono riprese le fotografie di un minore mostrate da uno dei genitori, non c'è violazione delle norme sulla riservatezza dei dati né del codice deontologico dei giornalisti. Il Garante ha respinto il ricorso di una donna che aveva lamentato la diffusione delle immagini della propria figlia da parte di una testata giornalistica radiotelevisiva in un servizio relativo al rimpatrio della minore a seguito di una decisione di un tribunale straniero.

Nel servizio veniva più volte citato il nome della bambina e venivano mostrate dal padre alcune fotografie che, ad avviso della donna, potevano stimolare anche una curiosità eccessiva. La ricorrente sottolineava, peraltro, la circostanza di non aver espresso, in quanto

esercente la potestà genitoriale, il proprio consenso dalla divulgazione dei dati. Si era, pertanto, rivolta al Garante chiedendo di accertare le violazioni della legge sulla riservatezza dei dati e del codice deontologico dei giornalisti.

Le fotografie riprodotte nel filmato, pur riguardando un minore, sono state mostrate dal padre, per di più nel contesto di un servizio che rappresentava una complessa vicenda familiare che aveva destato in più di un'occasione il pubblico interesse, tale, quindi, da giustificare un'ampia informazione. (177)

CAPITOLO 12: NERA E GUERRA

Riassunto

Principi generali: i particolari più impressionanti nelle vicende legate a guerre o fatti di sangue possono essere ammessi se si giudica che servano davvero ad informare, non se hanno scopi sensazionalistici. Lo stesso discorso vale per la ripubblicazione di vecchi episodi di cronaca nera.

- Un fatto di cronaca nera vecchio di molti anni, ripubblicato a fini promozionali, può essere diffamatorio se non riveste un pubblico interesse (12.1).
- Pubblicare un fatto di cronaca nera corredandolo di foto raccapriccianti è diffamatorio (12.2).
- Immagini macabre di un atroce conflitto, se dotate di intrinseco valore informativo, sono ammissibili (12.3)

12.1 Diritto all'oblio e diritto di cronaca

La ripubblicazione dopo circa 30 anni di un fatto di cronaca nera a fini promozionali costituisce diffamazione a mezzo stampa, trattandosi di informazione priva di pubblico interesse e pertanto non idonea a integrare gli estremi del legittimo esercizio del diritto di cronaca. (20)

12.2 Non è cronaca ed è reato pubblicare foto del cadavere della vittima di un omicidio con particolari raccapriccianti.

Il direttore e due redattori di un periodico avevano realizzato e pubblicato un servizio dedicato all'omicidio di una nobildonna, corredandolo con tre fotografie a colori raffiguranti il cadavere così come era stato rinvenuto nell'immediatezza del delitto, con particolari

impressionanti e raccapriccianti delle tracce lasciate sul corpo nudo e sugli indumenti e delle modalità di esecuzione del crimine. I giudici di appello hanno ritenuto che il diritto di cronaca non giustificasse la pubblicazione delle immagini, considerato anche il "carattere insistito e quasi martellato dell'intero articolo, foto più testi".

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso degli imputati: l'esercizio del diritto di cronaca, pur pienamente legittimo in una società democratica ed aperta, deve salvaguardare come valori fondamentali il comune sentimento della morale e la dignità umana. I giudici di appello - ha osservato la Suprema Corte - hanno correttamente motivato la loro decisione rilevando che le immagini della vittima dell'omicidio "sono tali da destare impressione e raccapriccio nell'osservatore di normale emotività, improntata ad impulsi di solidarietà umana, pietà per la defunta, rispetto per la sua spoglia, repulsione istintiva verso le ferite efferatamente impresse, salvaguardia della dignità della persona già uccisa in quel modo ed ulteriormente oltraggiata dalla pubblica ostensione del suo corpo, naturale esigenza di riservatezza verso l'intimità fisica personale rinforzata dalla condizione mortale del soggetto". (110)

12.3 Immagini macabre in un servizio tv sulle atrocità di un conflitto civile: sono ammesse.

Non integra l'elemento oggettivo del reato previsto e punito dall'art. 15 della legge sulla stampa la trasmissione, durante un tg, di un servizio giornalistico sulle atrocità di un conflitto civile, avvenuto con modalità obiettivamente percepibili come dotate di intrinseco valore informativo. Nella specie si trattava di immagini, tra le quali quelle in primo piano di cadaveri putrefatti, teste mozzate e scheletri impiccati, trasmesse durante il telegiornale delle ore 19,30 da un'emittente nazionale, accompagnate da commenti e seguite da una intervista telefonica (142)

CAPITOLO 13: POLITICA

Riassunto

Principi generali: il linguaggio della politica è più aspro di quello della cronaca, e la critica viene considerata accettabile se non trascende in offese dirette alla persona. Il giornalista può pubblicare gli atti ufficiali anche se offensivi, ma se si tratta di interrogazioni è bene ricordare di non omettere la formula dubitativa di esse. E nel riportare le dichiarazioni offensive dei politici non bisogna associarsi ad esse ma esserne semplici testimoni.

- Non sempre è diffamatorio attribuire a un politico un'opinione che non ha espresso, purché non sia diffamatoria (13.1).
- L'interesse pubblico alla conoscenza dei comportamenti e dichiarazioni dei leader politici nazionali può discriminare il comportamento del giornalista che riporti i suoi discorsi, anche se offensivi (13.2).
- Non è reato ristampare un vecchio volantino politico dai toni offensivi per dimostrare la sua strumentalità (13.3).
- In politica sono consentite le critiche dure e anche un linguaggio aspro ma non le offese personali, come pidocchio, mascalzone, burattino, Giuda, terroraccio, ecc. (13.4, 13.5, 13.10, 13.11, 13.13).
- Il comizio è una forma di pubblicità, ovvero di comunicazione pubblica e non privata (13.6).
- Non è diffamatorio definire "intimidatoria" la querela proposta da un avversario politico (13.7).
- Diversamente dalla cronaca giudiziaria, in politica è accettabile criticare un fatto non ancora verificatosi, purché lo si faccia con un ragionamento e una concatenazione logici (13.8).
- Le interrogazioni parlamentari o consiliari possono essere pubblicate, ancorché risultino offensive, a causa del loro valore informativo, ma può risultare diffamatoria l'omissione della formula dubitativa o

interrogativa (13.9, 13.12, 13.15).

- E' diffamatorio dichiarare che un rivale politico pratica il voto di scambio (13.14).
- In un caso chiamare giuda l'avversario politico non è reato: è quando, parlando di un suo tradimento politico, ci si riferisce al comportamento e non alla persona (13.16).

13.1 Attribuzione di un'opinione mai espressa: non sempre è diffamazione.

L'attribuzione ad una persona di una opinione mai espressa, in contrasto con quella prevalente nel suo ambiente in un certo periodo, non è di per sé offensiva della sua reputazione, a meno che l'opinione stessa non costituisca un abuso della libertà di manifestazione per il suo contrasto con valori fondamentali comunemente sentiti.

Il fatto: un giornalista è citato dall'assessore Tizio perché gli ha attribuito, in relazione ad operazioni di polizia contro elementi malavitosi, l'opinione: 'Non capisco perché la polizia abbia preso di mira proprio l'isola YY. Perché qui non può venire la gente che ha già pagato il proprio conto con la giustizia?'

Non risulta provato che Tizio abbia mai espresso una tale opinione pubblicamente, né reso dichiarazioni in proposito. Ma attribuire ad altri una opinione mai espressa, e non condivisa dalla maggioranza dei consociati, non integra estremo di offesa alla persona a norma dell'art. 595 c.p., salvo che essa stessa costituisca un abuso della libertà di manifestazione. (15)

13.2 Riportare un'offesa pronunciata da un leader politico può non essere reato.

La sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca deve essere valutata con la necessaria elasticità, adattandola in modo appropriato a situazioni che, in quanto diverse, non possono essere irragionevolmente equiparate.

Quanto maggiore è l'interesse pubblico alla conoscenza di una notizia, tanto più la situazione giuridica di cui è titolare il giornalista - il potere-dovere di cronaca - si sposta verso la sua polarità passiva: a fronte di fatti massimamente rilevanti la cronaca diviene sempre meno un semplice interesse del cittadino e sempre più un suo diritto di materia pubblicistica.

Con riferimento alla posizione del giornalista, la notizia è vera quando risulta in modo incontrovertito nel processo che l'intervistato ha effettivamente profferito la frase incriminata, poi riportata dal giornalista come tale e opportunamente virgolettata.

Il fatto: Tizio querelava Umberto Bossi, il giornalista e il direttore di un quotidiano per l'articolo intitolato "Così batteremo Tizio il becchino".

Nell'articolo si legge: "Tizio? Un cretino del quale non vale la pena di parlare. Quelli come lui si meritano una scarica di legnate, quelle che spero daranno loro i cittadini se si sentiranno chiedere, per strada, la firma sotto qualche strana lista".

Dal sottotitolo e dal contesto dell'articolo si comprende che tale frase era stata profferita da Bossi al momento del suo arrivo in una città del Nord il giorno precedente e si riferiva al querelante come candidato alla carica di sindaco. Bossi - deputato del Parlamento e segretario politico della Lega Nord - era infatti impegnato ad appoggiare il candidato del suo partito, del quale Tizio era antagonista.

Secondo i giudici non vi è dubbio sulla portata offensiva delle espressioni di Bossi, in particolare dell'epiteto "cretino".

Ma riguardo alla posizione del giornalista, con riferimento alle dichiarazioni ed ai comportamenti pubblici di un leader di rilevanza nazionale e di primo piano nella vita politica del Paese, massimo risulta l'interesse dei cittadini alla tempestiva, esatta e completa conoscenza di tali fatti in modo da potersi formare un giudizio il più aderente possibile alla realtà e da potere quindi esprimere un giudizio libero e responsabile - il cui presupposto è proprio la completezza dell'informazione - sulla persona e sulle modalità di azione di quel leader politico ed infine da poter effettuare in piena consapevolezza scelte che coinvolgono direttamente l'esercizio di primari diritti costituzionali quali quello di elettorato attivo.

Quanto è maggiore l'interesse pubblico alla conoscenza di una notizia, tanto la situazione giuridica di cui è titolare il giornalista (il potere-dovere di cronaca) si sposta verso la sua polarità passiva: a fronte di fatti massimamente rilevanti la cronaca diviene sempre meno potere del giornalista e sempre più suo dovere, sempre meno un semplice interesse del cittadino e sempre più un suo diritto di natura pubblicistica. Tale conclusione deriva direttamente dalla stretta correlazione che lega, anche a livello costituzionale, il potere-dovere di informazione di cui sono titolari i giornalisti con il diritto dei cittadini ad essere informati.

Nel caso specifico sussisteva pienamente l'interesse alla diffusione della notizia e della soddisfazione di tale interesse non poteva che farsi carico il giornalista, nell'esercizio dei suoi doveri professionali. Massima è stata la sua continenza espressiva: il giornalista si è limitato a riportare pedissequamente e fedelmente le espressioni del parlamentare.

Se ne desume con immediatezza la scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca e il giornalista è assolto, mentre, al contrario, viene riconosciuta la responsabilità di Bossi. (19)

13.3 Campagna elettorale: copia di un volantino diffuso da altri in epoca precedente e contenente espressioni offensive.

La Corte ha ritenuto lecita la distribuzione della copia di un volantino risalente a sette anni prima, nel quale gli attuali alleati politici di un candidato esprimevano nei confronti di quest'ultimo giudizi offensivi: la diffusione della copia (accompagnata da un commento) era stata fatta per dimostrare non la fondatezza delle accuse originarie, ma la strumentalità del sostegno prestato dagli antichi oppositori.

In un contesto di polemica politica, non è reato la riproduzione di uno stampato già diffuso in passato da altri, che rechi frasi offensive della reputazione di un avversario, quando il precedente storico assuma una funzione meramente documentale per supportare un giudizio critico di contenuto diverso e riferibile alla situazione attuale. (35)

13.4 Il rivale politico non si può chiamare "pidocchio, mascalzone e burattino"

Il diritto di critica, che nel corso delle competizioni elettorali consente anche toni aspri e di disapprovazione, non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia. La polemica politica in nessun caso può perciò giustificare l'uso di espressioni quali: «pidocchio, mascalzone, burattino» rivolte all'indirizzo di un antagonista. (41)

13.5 Critica politica: la qualifica di "Giuda" è infamante.

La Corte ha ritenuto che l'accusa ad un avversario politico, di essersi venduto «per trenta denari», come il Giuda personaggio dei Vangeli costituisce a tutt'oggi un'attribuzione di caratteristiche infamanti: una certa aggressività è un tratto naturale del dibattito politico, ma i limiti della continenza debbono intendersi superati ogni volta che le

espressioni o le frasi usate nella polemica, ancorché giustificata dalla vivezza del dibattito, intaccano la personalità morale della persona destinataria di tali espressioni. (46)

13.6 Pubblico comizio: è un mezzo di pubblicità.

In tema di diffamazione, un pubblico comizio va considerato mezzo di pubblicità, e cioè di ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone . (48)

13.7 Polemica politica: querela presentata da un contendente, definita intimidatoria.

Poiché il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati, non costituisce reato definire "intimidatoria" la proposizione di querela da parte di un pubblico amministratore nei confronti di un avversario politico, il quale aveva sollevato dubbi sulla regolarità del suo operato.

Pur essendo impropria l'espressione (in quanto è certamente legittimo l'esercizio del diritto di querela), l'espressione è tuttavia giustificabile in considerazione della naturale vivacità che caratterizza la polemica tra contrapposte posizioni politiche e del fatto che l'uomo pubblico è esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell'interesse che le sue azioni suscitano nei cittadini . (60)

13.8 Diritto di cronaca e critica politica: critica di un fatto ancora da verificare.

In materia di cronaca e critica politica, l'interesse all'informazione (per la maggiore rilevanza del suo oggetto) comprime la tutela

della reputazione e legittima anche la critica di un fatto ancora da verificare, ma probabile in base alla ragionevole valutazione di altri fatti invece certi. Il fatto in questione deve essere attinente alla vita politica nazionale e locale e rivestire un sufficiente grado di interesse per la collettività; e la rappresentazione di quel fatto come probabile o possibile deve essere ragionevole e derivare dalla concatenazione logica di fatti già accertati e correttamente riferiti. (103)

13.9 Diritto di cronaca: è lecita la pubblicazione dei contenuti di un'interrogazione parlamentare.

Rientra nel diritto di cronaca giornalistica il riferire su un quotidiano i contenuti di un'interrogazione parlamentare, anche se questa riferisca fatti non veri e dunque diffamatori, sempre che il cronista non aggiunga ai fatti prospettati nell'interrogazione elementi nuovi, non suffragati dai riscontri dovuti per accertarne la verità, né accompagni la notizia con suoi commenti adesivi. (112)

13.10 Competizione politica: critiche dure consentite, offese personali no.

In occasione della campagna per le elezioni comunali, il sindaco uscente aveva indicato alcuni candidati della lista avversaria come «bugiardi, in quanto incapaci di aprire bocca senza dire menzogne», «stolti» ed «appartenenti ad una banda di denigratori».

La Corte ha ritenuto che non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando, pur nell'ambito di una competizione politica, la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti invece l'utilizzo di accuse intese a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una

sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. (117)

13.11 Critica politica: consentito un linguaggio più aspro

Le frasi «comportamenti irresponsabili» e «vecchie logiche», rivolte in un manifesto politico al contrapposto schieramento, sono espressione del diritto di critica politica da considerarsi non punibile: in tema di diffamazione, le espressioni utilizzate nell'ambito della critica politica assumono naturalmente connotazioni soggettive ed opinabili, in quanto si confrontano varie concezioni contrapposte per il raggiungimento di fini pubblici. In tale contesto, la valutazione dei comportamenti e dei giudizi fortemente critici nei confronti degli avversari politici deve essere compiuta tenendo presente il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. (119)

13.12 Quando si pubblicano interrogazioni o interpellanze parlamentari, può essere diffamatoria l'omissione delle formule dubitative o interrogative dell'atto.

Nel caso di diffusione del contenuto offensivo di una interpellanza o interrogazione parlamentare, è configurabile il delitto di diffamazione col mezzo della stampa qualora sia omessa la formula dubitativa o interrogativa dell'atto, la quale è atta ad escludere la rispondenza dei fatti a verità obiettiva non ancora accertata, o quando il titolo dell'articolo che contiene la notizia presenti l'accadimento del fatto senza riferimento alla fonte ed alla forma in cui è stato prospettato. (125)

13.13 Conflitto d'attribuzioni tra il tribunale di Novara e la Camera dei deputati.

Immunità parlamentare: affermazioni rese da un deputato nel corso di dichiarazioni di stampa offensive nei confronti di un segretario comunale.

Non rientrano nella garanzia dell'insindacabilità di cui all'art. 68 comma 1 Cost. le affermazioni rese da un deputato nel corso di dichiarazioni alla stampa e poi in una manifestazione pubblica relative al comportamento tenuto nel consiglio comunale di XX dal segretario comunale.

In tali affermazioni - consistite tra l'altro nell'aver rivolto a quest'ultimo l'epiteto di «terroraccio» e nell'avergli inviato l'avvertimento «non è igienico che l'ex segretario innominabile di XX si presenti alla prima seduta del consiglio comunale» - non è infatti possibile rintracciare una connessione con l'attività parlamentare: esse non sono divulgative di contenuti di atti tipici della funzione. (133)

13.14 Dichiarare che un rivale politico pratica il «voto di scambio» è diffamatorio.

Tizio è stato querelato da Caio, e assolto dai giudici di merito, per aver detto in tv: «Non è vero che ci sono collegi sicuri ... io, per esempio, ho il collegio X nel quale ho come avversario un senatore uscente, della Dc, del quale non faccio il nome, che pratica il voto di scambio».

I giudici di merito hanno ritenuto che egli avesse inteso unicamente replicare al contraddittore nel contesto di una discussione politica: l'espressione, in definitiva, si era risolta in una dura critica politica all'avversario di collegio, peraltro mai nominato.

Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello propone ricorso per cassazione: nella sentenza d'appello, pur riconosciuta la perfetta

identificabilità dell'avversario politico in Caio, era stato negato l'effetto realmente diffamatorio nel concludere che «il non essere mai stato pronunciato il nome di Caio nel corso della trasmissione televisiva, a carattere nazionale, se non elide del tutto, di certo riduce di molto l'impatto di una tale affermazione, trattandosi di un riferimento ad un candidato che solo nell'ambito del suo collegio di appartenenza può sostenere di avere visto lesa la sua immagine di uomo politico».

Il ricorso del Pm è stato accolto: "l'intenzione" di censurare certo malcostume politico è stata resa qualificando l'antagonista "aduso" al sistema di clientelismo elettorale e, dunque, coinvolgendolo personalmente.

Sotto il profilo, poi, dell'identificabilità di Caio, il rilievo di un ridotto impatto lesivo dell'espressione, non assicura certamente dell'inidoneità diffamatoria della frase, dovendo la stessa valutarsi in relazione proprio al contesto sociale e di vita di relazione del soggetto destinatario. (141)

13.15 La pubblicazione di un'interrogazione presentata da un consigliere provinciale non è punibile anche se il suo contenuto è oggettivamente diffamatorio.

Un consigliere provinciale, in un'interrogazione, ha accusato la giunta di avere affidato al giornalista incarichi di editorialista e di direttore responsabile di pubblicazioni "riconducibili alla proprietà pubblica" ricavandone in cambio un'attività giornalistica di supporto al potere politico. Il testo dell'interrogazione, integrale e non commentato, è stato pubblicato su un periodico edito dal Consiglio provinciale.

Querelati da Tizio, editore e direttore del periodico sono stati assolti in Appello: la Corte ha osservato che, quantunque l'interrogazione fosse oggettivamente diffamatoria, la sua pubblicazione sul periodico costituiva legittimo esercizio del diritto di cronaca.

E la Cassazione concorda. La tesi del ricorrente principale (Tizio) è riconducibile ad una pronuncia con la quale, nella materia analoga delle interrogazioni e delle interpellanze parlamentari, è stato affermato il principio secondo cui l'immunità parlamentare dell'interrogazione non esonera da responsabilità i terzi estranei che abbiano concorso nel diffondere a mezzo stampa il contenuto oggettivamente diffamatorio.

Senonché con più recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato l'opposto principio: costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità civile per danni, la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, sempre che corrisponda al vero la riproduzione (integrale o per riassunto) del testo dell'interrogazione medesima, essendo priva di rilievo l'eventuale falsità del suo contenuto, che il giornalista non ha il dovere di verificare, pur avendo l'obbligo di riprodurlo in forma impersonale ed oggettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con commenti o altro, di aderire comunque al suo contenuto diffamatorio ed abbandonare, così, la necessaria posizione di narratore asettico e imparziale del fatto-interrogazione. (154)

13.16 Definire Giuda il responsabile di un tradimento politico può non costituire diffamazione.

Il responsabile di una sezione locale di partito ha fatto affiggere nella bacheca della sezione, un manifesto con il quale ha definito Tizio e Caio, consiglieri comunali eletti nelle liste dello stesso partito, "giuda" nonché "traditori" degli elettori in quanto si erano dissociati dalla linea ufficiale del partito.

Le persone oggetto di questo attacco hanno presentato querela per diffamazione. Il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del reato, la decisione è stata riformata dalla Corte di Appello.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso delle parti civili, richiamando il suo costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto di critica sancito dall'art. 21 Cost. consente, nel corso delle competizioni politiche o sindacali, toni aspri di disapprovazione e il limite di tale condotta è dato dalla condizione che la critica non trasmodi in attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario.

A questi principi, afferma la Cassazione, la Corte di appello si è attenuta spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto che l'affissione del manifesto e la definizione delle parti civili come "giuda" non fossero da intendere come attacco personale, ma come atto politico dell'imputato; questi infatti, nella veste di commissario di una sezione di un partito politico, aveva inteso portare a conoscenza degli elettori la scelta, altrettanto politica, delle parti civili di dissociarsi dalla linea ufficiale del gruppo, ponendosi anche nelle condizioni di subire una successiva espulsione dal partito.

In tale cornice la comunicazione riguardava un tradimento a connotato chiaramente politico e del tutto scevro da profili di corruzione, dai quali il termine "giuda", nell'uso comune, è ormai disancorato. (165)

CAPITOLO 14: PRIVACY E GOSSIP

Riassunto

Principi generali: la tutela della riservatezza dei Vip è molto minore rispetto a quella dei comuni cittadini, ma non giustifica la pubblicazione di notizie false o immagini rubate all'interno del loro domicilio. E può essere diffamatorio attribuire a chiunque false relazioni sentimentali o "scappatelle".

Riguardo alle foto di nudo, quando non autorizzate, bisogna valutare il contesto: sono sicuramente diffamatorie quelle carpite e pubblicate in un servizio o in una rivista porno, altrimenti possono non esserlo, come nel caso di atleti ripresi durante festeggiamenti in cui vengono lasciati entrare fotografi e cameramen e pubblicati a corredo di notizie sugli stessi festeggiamenti.

- Il pettegolezzo su personaggi pubblici può essere lecito, ma non lo è quello sui loro familiari (14.1).
- Anche la violazione della privacy può costituire diffamazione (14.2).
- E' diffamatoria l'attribuzione a un Vip, ripreso all'uscita del ristorante con due familiari, di una scappatella (14.3).
- Può essere diffamatoria la falsa attribuzione di una relazione sentimentale a chi già ne intrattenga una ufficiale e riconosciuta nel suo ambiente, o non sia un personaggio pubblico (14.4, 14.9).
- La pubblicazione della foto di un atleta nudo durante i festeggiamenti può non essere offensiva (14.5).
- E' diffamatoria la pubblicazione di foto di nudo, carpite a una subrette, in una rivista porno; così come quella delle foto di parti intime, maliziosamente carpite, di una candidata alle elezioni, anche in una rivista non porno (14.6, 14.9).
- La pubblicazione di immagini (rubate) di un personaggio pubblico

su riviste scandalistiche è diffamatoria (14.7).

- Il pettegolezzo su un personaggio pubblico non è lecito se serve solo a stimolare la curiosità lubrica dei lettori (14.10).

14.1 Gossip sulla moglie di un calciatore: il rapporto fra vicende private e pubblico interesse alla notizia

Il diritto di cronaca non esime di per sè dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione della pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.

Tizio fu condannato dai giudici di merito per diffamazione aggravata, avendo pubblicato su un quotidiano l'articolo 'La moglie di Caio (un famoso calciatore) innamorata di Sempronio', nel quale si offendeva la reputazione della donna attribuendole falsamente una relazione extraconiugale con il più caro amico di suo marito. Non fu ravvisata l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, perché la notizia pubblicata era non solo falsa, ma anche priva di rilevanza per la pubblica opinione.

L'imputato ricorre in Cassazione lamentando che i giudici del merito non abbiano adeguatamente valutato la pur riconosciuta notorietà della signora Caio né il fatto che la notizia di una sua relazione extraconiugale era stata già data con ben altri toni da una parte della stampa.

Il ricorso è infondato: le vicende sentimentali della moglie di un campione di calcio non hanno un rilievo sociale tale da giustificare la diffusione a mezzo della stampa. Anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possono da esse desumersi elementi di valutazione sulla personalità o sulla moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini. Ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter

giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività.

Quanto poi al rilievo che la notizia era stata già diffusa da altri organi di stampa, è diffamatoria anche la semplice ulteriore diffusione di una notizia già pubblicata, quantomeno perché si accresce, così, il numero delle persone cui essa perviene. (43)

14.2 Anche la violazione della privacy può far scattare il reato di diffamazione a mezzo stampa

Integra il reato di diffamazione la pubblicazione di notizie pur vere sulla salute di un soggetto (nel caso specifico: tossicodipendenza e sieropositività) nonché la pubblicazione della sua fotografia, in quanto si tratta di dati personali e attinenti alla sfera della riservatezza rispetto ai quali difettano i requisiti scriminanti sia dell'interesse pubblico che della continenza. (44)

14.3 Il servizio tv su un Vip ripreso all'uscita di un ristorante può essere diffamatorio.

In un programma tv è stato trasmesso un servizio nel quale si riprendeva alle spalle un noto giornalista televisivo mentre si allontanava a piedi, di sera, da un ristorante, in compagnia di due donne. Le immagini sono state presentate come prova di una "scappatella". Le stesse immagini sono state poi incluse in una rubrica satirica su un'altra rete. Il giornalista oggetto della ripresa ha citato in giudizio l'autore, il direttore della rete tv e il dirigente responsabile della rete che ha ripreso successivamente il servizio: ha fatto presente che il servizio era stato realizzato senza il suo consenso e che la notizia della

pretesa "scappatella" era falsa in quanto le donne che quella sera lo accompagnavano erano sua moglie e sua figlia. I convenuti si sono difesi sostenendo la liceità del servizio, sia perché concernente un personaggio noto, ripreso in pubblico, sia perché avente intento satirico. Il Tribunale di Roma ha condannato i convenuti. (63)

14.4 Falsa attribuzione di una relazione sentimentale.

Costituisce offesa alla reputazione la falsa attribuzione ad un soggetto una relazione sentimentale, nel caso in cui questi ne intrattenga effettivamente una con altra persona e la circostanza sia nota nel suo ambiente sociale. (106)

14.5 La pubblicazione di una foto di nudo non è necessariamente offensiva. E lo spogliatoio aperto di una squadra di calcio non è una privata dimora.

Il solo fatto della pubblicazione di un nudo non è di per sé idoneo ad aggredire il bene della reputazione.

Il caso: denuncia-querela presentata da un calciatore nei confronti del giornalista e del direttore di un periodico, e dei responsabili di una tv. Il giocatore denunciava che era stata pubblicata una fotografia raffigurante i festeggiamenti effettuati all'interno dello spogliatoio, dopo la partita disputata la domenica precedente dalla sua squadra, appena promossa in serie B, nella quale egli vi era ritratto con addosso una maglietta e con ben visibili i genitali.

L'operatore dell'emittente ammetteva di aver effettuato in quell'occasione riprese televisive anche all'interno dello spogliatoio, senza neanche rendersi conto che tra i festeggianti vi potesse essere il giocatore nudo. Del resto in quei locali dominava l'allegria più sfrenata, con gavettoni d'acqua che volavano da tutte le parti. Quanto

all'autorizzazione ad entrare nello spogliatoio, sosteneva che lo aveva invitato a farlo, così come aveva fatto con tanti altri operatori di diverse emittenti e fotografi, una persona che aveva aperto lo spogliatoio, mentre tutti se ne erano rimasti fino ad allora fuori in attesa di qualcuno della società calcistica locale. La cassetta registrata era stata portata in tutta fretta in redazione, senza che qualcuno la visionasse, per essere mandata subito in onda.

Analoghe dichiarazioni rendeva l'autore della fotografia pubblicata sul periodico.

È notorio, per aver diffuso simili immagini anche le televisioni ed i quotidiani nazionali (sportivi e non) in occasione della promozione di questa o quella squadra, ma anche per la vincita dello scudetto, che giocatori e dirigenti, dopo aver impazzato sul rettangolo di gioco con i propri tifosi, continuano i festeggiamenti all'interno degli spogliatoi, rimasti, se non lasciati appositamente, aperti ai mass-media, che pubblicano scene di entusiasmo di giocatori, e spesso anche di qualche dirigente, in costumi succinti, se non addirittura adamitici.

Tale ultima conclusione ha rilievo anche per escludere la sussistenza del contestato reato di diffamazione.

Il bene-interesse tutelato è costituito dall'opinione o stima di cui l'individuo gode in seno alla società per carattere, ingegno, abilità professionale ed anche qualità fisiche ed altri attributi professionali.

La reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma è il senso della dignità personale nell'opinione degli altri. Pertanto, non vi è offesa alla reputazione, se il fatto non sia ritenuto offensivo dall'opinione comune.

Orbene, è da escludere che il solo fatto della pubblicazione di un nudo sia di per sé idoneo ad aggredire il bene della reputazione, perché l'esibizione di una nudità al pubblico non è considerata oggettivamente disonorevole dalla cultura e dalla coscienza collettiva nell'attuale momento storico: essa da sola non può ritenersi espressione

sintomatica di dissolutezza e depravazione.

Perché il nudo possa sfociare nella dissacrazione della dignità della persona riprodotta, e quindi integrare gli estremi del reato di diffamazione, occorre che ad esso si accompagni un *quid pluris*, da individuarsi in qualcosa che accompagni l'immagine e che porti, unitamente al nudo, ad un giudizio complessivo di marcata oscenità, con consequenziali ricadute negative sulla sua reputazione.

Tale *quid pluris* può essere costituito dalla natura della pubblicazione, nella quale l'immagine del nudo è inserito (per esempio, una rivista pornografica), dall'esaltazione della nudità, dall'accompagnamento di qualche commento, nonché da tutto ciò che possa portare i lettori a ritenere la persona riprodotta adusa, e comunque disponibile, ad una vita dissoluta e, quindi immorale. (137)

14.6 E' diffamazione pubblicare foto di una soubrette nuda (non consenziente) su una rivista porno

Quando servizi giornalistici, anche privi di carattere di lesività per la reputazione, vengono inseriti in un contesto caratterizzato da degrado e volgarità, divengono offensivi e diffamatori, perché assumono un significato, diverso da quello proprio, carico di ambiguità.

Una rivista ha pubblicato un servizio sulla indossatrice e presentatrice televisiva Tizia consistente in due fotografie 38 della stessa nuda accompagnata da un breve commento. Per tale fatto venivano tratti a giudizio l'autore del commento, e il direttore del periodico. I giudici di merito assolvevano l'autore del commento ritenendo che non vi fosse l'inidoneità lesiva per la reputazione nell'articolo che aveva accompagnato le foto, mentre condannavano il direttore, ritenendo che l'offesa alla reputazione fosse stata determinata dall'inserimento del servizio fotografico e del commento in una rivista dal contenuto sicuramente pornografico.

La Cassazione respinge il ricorso del direttore della rivista, che lamentava essere stata questa erroneamente ritenuta pornografica: il periodico doveva essere ritenuto rivista erotica e di costume nella quale potevano essere inseriti articoli e fotografie di per se stessi non ritenuti lesivi della reputazione di Tizia.

In effetti i giudici di merito hanno chiarito che le espressioni usate nell'articolo - "la Tizia ha numeri per sfondare" - non erano di per sé lesive della reputazione. Valenza diffamatoria non era riconosciuta nemmeno alla pubblicazione di fotografie di nudo perché essa "non è più avvertita come disonorevole dalla coscienza collettiva".

Tuttavia, secondo i giudici di merito, l'inserimento nel pezzo e delle fotografie in una rivista pornografica aveva leso la reputazione della parte lesa.

Con motivazione ineccepibile i giudici hanno spiegato che la rivista era caratterizzata da "un contesto degradato e di marcata volgarità" e, quindi, da ritenersi pornografica e non di costume come sostenuto dal ricorrente.

Non ha alcun rilievo che l'articolo e le fotografie non abbiano in sé nessun contenuto lesivo della reputazione, valutazione sulla quale si può senz'altro concordare. (138)

14.7 Fotografie attinenti alla vita privata pubblicate su riviste scandalistiche.

La ricorrente è la Principessa Carolina di Monaco. L'azione della Principessa era stata anche in precedenza diretta a difendere la propria vita privata, soprattutto con riferimento all'uso di fotografie della sua vita privata su giornali scandalistici; in particolare aveva ottenuto dai tribunali tedeschi l'ingiunzione alla stampa di non pubblicarle.

La corte costituzionale tedesca aveva ritenuto che il fatto che la Principessa fosse un personaggio pubblico comportava per lei di

dovere accettare l'interesse da parte dei media anche per eventi fuori della vita pubblica e degli impegni ufficiali. Da qui il ricorso alla Corte di Strasburgo, assumendo che la decisione della corte costituzionale tedesca aveva violato il diritto alla vita privata, riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

La Corte ritiene che la disposizione convenzionale copre anche le immagini, che, anzi, da questo punto di vista la tutela deve essere maggiore perché non si tratta di veicolare al pubblico «idee» ma immagini che contengono «informazioni molto personali» sul personaggio in questione.

Nel bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco, la Corte ritiene di assegnare un valore decisivo alla verifica se le fotografie in questione fossero tali da suscitare un pubblico dibattito; cioè se la pubblicazione rispondeva a un pubblico interesse. Ma nel caso in esame (le fotografie erano state «rubate» da un operatore particolarmente abile) non si ravvisa alcun pubblico interesse: anche i personaggi pubblici hanno una legittima aspettativa a che la loro vita privata sia protetta. Da qui la riconosciuta violazione. (149)

***14.8 E' diffamazione pubblicare foto intime,
maliziosamente carpite, di una candidata alle elezioni.***

Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle modalità del suo esercizio, non inerenti al tema apparentemente in discussione, ma tese a ledere esclusivamente la reputazione del soggetto interessato.

Fotografo e direttore di una rivista ricorrono in Cassazione dopo la condanna per aver pubblicato alcune fotografie della presentatrice Tizia, maliziosamente scattate dal basso di una passerella, allo scopo di scoprirne le parti intime appena velate da slip trasparenti, e accompagnate da un commento riferito alla sua sfortunata partecipazione alle elezioni comunali a XX, con ironiche allusioni alla

trasparenza politica e alle effettive qualità della candidata.

Nel caso in esame non c'è dubbio che le immagini pubblicate siano tali da ledere il decoro di Tizia, perché ne espongono le parti intime in posizioni evidentemente idonee a lederne il sentimento della propria dignità personale. E non v'è dubbio che nel caso in esame le indecorose fotografie furono utilizzate, più o meno esplicitamente, per sostenere che le sole effettive qualità della presentatrice erano quelle visibili al di sotto delle sue gonne, sicché male aveva fatto la candidata a non farne mostra durante la campagna elettorale.

E questo, spiega la Corte, travalica l'esercizio del diritto di cronaca e di satira. Sarebbe un ben strano concetto di democrazia quello che autorizzasse a considerare esercizio del diritto di cronaca sbirciare furtivamente tra le gambe delle donne in politica; mentre è certamente espressione di un maschilismo becero e ormai fuori tempo quello che pretende di determinare esclusivamente in termini sessuali il valore di una donna. (153)

***14.9 Attribuire un falso flirt a una persona non Vip
lede l'altrui reputazione, e l'uso del condizionale
non scagiona il giornalista***

Lede la reputazione altrui la notizia non vera che attribuisce ad una persona un flirt con un personaggio famoso, e l'uso del condizionale da parte del giornalista non esclude la diffamazione. La Cassazione ha confermato la condanna inflitta ad una giornalista di un settimanale che, in un articolo, aveva citato una ignara ragazza come "ragazza di turno" del fotomodello Tizio. La donna, persona assolutamente lontana dal mondo dello spettacolo, aveva sporto denuncia in quanto la notizia, non rispondente al vero, aveva leso la sua reputazione presso amici e conoscenti, essendo la stessa oltretutto già legata sentimentalmente ad un altro uomo. La difesa della giornalista aveva sostenuto che l'uso

del condizionale nell'articolo - che lasciava il beneficio del dubbio - escludeva la diffamazione. La Suprema Corte ha rilevato che nel caso in questione l'uso del condizionale o della forma dubitativa non era sufficiente ad escludere la idoneità a diffamare, in quanto le espressioni usate, "insinuanti ed allusive", inducevano il lettore a ritenere che i fatti narrati fossero veri. (168)

14.10 Il pettegolezzo non rientra nel diritto di cronaca se serve solo a sollecitare la curiosità lubrica del pubblico.

Il giornalista Tizio e il suo direttore Caio erano stati condannati in Appello per un articolo che, ricostruendo la vicenda della casa editrice X, riferì come "diceria da bar" la "storiella boccaccesca" che "la signora Sempronia era andata in sposa all'editore X per estinguere così i debiti del suo fidanzato dell'epoca verso l'editore". L'articolo era stato ritenuto diffamatorio della reputazione della signora Sempronia. La Cassazione ha confermato la sentenza: secondo la Suprema Corte il diritto di cronaca non giustifica la pubblicazione di pettegolezzi, perché non può essere inteso come diritto a sollecitare la curiosità lubrica del pubblico. "Il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività. E' vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività". (180)

CAPITOLO 15: PROVOCAZIONE

Riassunto

Principi generali: l'applicazione al giornalista dell'esimente della provocazione (offesa fatta in restituzione dell'insulto altrui, commessa nello stato d'ira immediatamente seguente il fatto) è molto difficile, perché il giornalista non scrive di getto e, anche se lo fa, prima che esca il giornale, ha... tutto il tempo per calmarsi. Ovviamente il discorso cambia se tutto avviene nel corso di una diretta radio o tv, dove è comunque auspicabile che il giornalista tenga un contegno più consono alla professione.

15.1 Esimente della provocazione: lo stato d'ira "vale" solo se segue immediatamente il fatto ingiusto.

L'esimente della provocazione opera solo se la reazione si sia manifestata nello stato d'ira immediatamente seguito al fatto ingiusto altrui: non rileva la mancanza, in quel momento, di disponibilità dello strumento attraverso il quale si sarebbe dovuta attuare la reazione.

Nel caso di specie lo scritto costituente reazione era intervenuto due mesi dopo quello "provocatorio", cioè nel primo numero "utile" di una rivista bimestrale: la suprema Corte ha escluso la provocazione. (10)

15.2 Esimente della provocazione: cosa significa «subito dopo».

Il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599 comma 2 c.p., con la locuzione «subito dopo», pur nell'elasticità con cui dev'essere interpretato nei singoli casi, non può trascurare la valenza probatoria del nesso causale tra fatto ingiusto e stato d'ira. Dunque, il decorso di

un considerevole lasso di tempo esclude tale rapporto.

Nella fattispecie l'esimente è stata esclusa, poiché le pubblicazioni diffamatorie erano successive di almeno un anno. Nella diffamazione a mezzo stampa, l'esimente della provocazione opera soltanto se la reazione al fatto ingiusto sia immediata: non rileva la mancanza, in quel momento, della disponibilità degli strumenti idonei ad esercitare la reazione. Il concetto di «immediatezza» non si identifica con quello di «simultaneità» o di «contemporaneità», ma non può essere inteso in senso così lato da comprendervi anche la manifestazione di un covato rancore. (25)

CAPITOLO 16: RETTIFICA

Riassunto

Principi generali: chiunque si senta leso da un servizio giornalistico ha diritto, indipendentemente dalla realizzazione di una diffamazione, a “dire la sua” e a vedere pubblicata senza ritardo la propria risposta. Molto spesso la pubblicazione della rettifica fa rientrare la minaccia di querela, ma attenzione: non è di per sufficiente.

16.1 La rettifica non è sindacabile sul piano della verità: va pubblicata anche se il contenuto non ci trova d'accordo.

Il diritto alla rettifica delle notizie pubblicate costituisce fondamentale diritto della persona a tutelare la propria immagine e dignità. Pertanto la rettifica va pubblicata conformemente a quanto richiesto, senza che né il direttore del giornale né il giudice abbiano facoltà di modificarne il testo, o anche di sindacarne il contenuto sotto il profilo della veridicità (64/a).

La sentenza si può collegare a un'altra della Pretura di Milano: l'istituto della rettifica riconosce a chi soggettivamente si ritenga leso da un'informazione non rispondente a realtà il diritto di ottenere la pubblicazione della “propria verità”, garantendo così una dialettica nell'ambito del sistema d'informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell'esattezza della notizia originaria (64/b)

16.2 La pubblicazione di un'intervista-rettifica della persona offesa non salva il giornalista per la precedente notizia diffamatoria.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di

NOTIZIE AL

un'intervista-rettifica della persona offesa, che costituisce espressione dell'obbligo, penalmente sanzionato, di ristabilire prontamente la verità, non riveste efficacia scriminante con riguardo alla diffusione della precedente notizia diffamatoria. (139)

CAPITOLO 17: RICONOSCIBILITÀ DEL DIFFAMATO

Riassunto

Principi generali: la diffamazione non è mai generica. Per essere punibile, un articolo deve offendere una determinata persona (vivente o defunta), o un gruppo di persone riconoscibile. Non basta che un tale “si senta” chiamato in causa se in realtà non era riconoscibile. Però attenzione, perché ai fini della riconoscibilità della vittima della diffamazione non sempre è necessario farne nome e cognome. L’identificabilità e l’identificazione, ai fini processuali, possono diventare sinonimi. E la diffamazione può essere realizzata anche con un nome di fantasia in un libro o addirittura in un quadro.

- La riconoscibilità di fatti e persone rende possibile la diffamazione anche in un romanzo con nomi di fantasia (17.1).
- Anche una persona giuridica o un ente collettivo può essere oggetto di diffamazione (17.2).
- Per esservi reato, il diffamato deve essere direttamente indirettamente individuabile (17.3, 17.5, 17.6).
- Anche un quadro può essere strumento della diffamazione (17.4).

17.1 Romanzo con nomi di fantasia: la riconoscibilità di fatti e persone esistite rende possibile la diffamazione.

Un romanzo può integrare gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa nel caso in cui, dimostrata la coincidenza fra due figure rappresentate e due personaggi realmente vissuti e defunti, le modalità di rappresentazione letteraria risultino offensive per la loro memoria e i personaggi in questione siano riconoscibili da una cerchia indiscriminata di lettori.

Il rispetto dell’onore e della reputazione personale dei consociati

rappresenta un limite implicito alla libertà di creazione artistica e alla libertà di manifestazione del pensiero: laddove la manifestazione della libertà artistica si traduca nella gratuita denigrazione del prossimo, della ridicolizzazione e nel disprezzo degli altri, in definitiva nel disprezzo dell'altrui dignità e reputazione, l'agente non può invocare il proprio diritto di libertà sancito dall'art. 33 Cost., il cui esercizio in tali ipotesi risulta arbitrario e illecito. (36)

17.2 Persona giuridica ed enti collettivi possono essere soggetti passivi del reato di diffamazione.

Non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione, tra cui un sodalizio di natura religiosa, può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato. E' infatti concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa.

Fattispecie di diffamazione a mezzo stampa in danno della Congregazione dei Testimoni di Geova . (57)

17.3 Per esservi reato, il diffamato deve risultare individuabile.

L'individuazione del soggetto passivo del reato, in mancanza di una indicazione specifica, ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita. (83)

17.4 Quadri esposti in una mostra : il quadro è come la stampa.

Un pittore è stato querelato per aver offeso la reputazione di Tizio e Caia in quadri esposti in una mostra (Caia si era ritenuta raffigurata nel dipinto intitolato "La vedova allegra", mentre Tizio si era riconosciuto evocato in quello "Il Papa nero più stronzetto nero") e nel libretto illustrativo della mostra.

L'imputato è stato condannato in appello: la corte ha ritenuto che il procedimento valutativo non può certamente riguardare il dipinto in sé (la cui valenza artistica è indiscussa) ma il comportamento dell'autore che strumentalizzando la propria creatività, ha inteso, volutamente, denigrare la reputazione di altri. Anche l'opera d'arte pittorica può essere strumento di denigrazione della reputazione altrui.

Si è poi considerato che i quadri non sono idonei ad integrare il requisito della riconoscibilità, ma il riconoscimento di Tizio e Caia è realizzato, in termini di affidabile certezza, dai riferimenti specifici desumibili nell'intervista riportata dall'autore del libretto, sebbene non vengano volutamente mai fatti i nomi dei querelanti, con la sostanziale rappresentazione di Caia come "donna di facili costumi", di Tizio come beneficiario di indebita collocazione nepotistica. Ma non sussisterebbe l'aggravante del mezzo della stampa, in quanto il libretto disgiunto dai quadri, non è idoneo a diffondere da solo un messaggio denigratorio della reputazione dei querelanti.

Hanno proposto ricorso per cassazione sia il pittore sia le parti civili (queste ultime per chiedere il riconoscimento dell'aggravante).

Il ricorso dell'imputato è complessivamente infondato: il binomio dipinto-libretto, unicum inscindibile, rappresenta lo strumento attraverso cui è stato diffamata la reputazione dei querelanti.

E' fondato invece il ricorso delle parti civili. Nell'imputazione contestata è precisata la modalità della condotta diffamatoria realizzata mediante

il libricino "Racconto di racconti dipinti"; e di tale mezzo è risultato accreditata la necessaria utilizzazione diffamatoria. (144)

17.5 Per diffamare una persona non è necessario farne come e cognome.

Per l'individuazione del soggetto passivo del reato, in mancanza di indicazione specifica, è sufficiente il riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza attribuibili a un determinato soggetto. (148)

7.6 Non è diffamazione dare del cornuto a persona non identificabile

Dare del "cornuto" a qualcuno in pubblico non costituisce reato se si utilizza solo il nome della persona alla quale è rivolto. Lo Cassazione ha annullato la sentenza di condanna inflitta dal Tribunale a Tizia, nota conduttrice televisiva che, nel corso di una trasmissione, aveva insistentemente qualificato come "cornuto" un signore, qualificandolo solo con il prenome Alcide.

Non si incorre nel reato di diffamazione tutte le volte che non sia possibile l'individuazione dell'effettivo destinatario dell'offesa: come nel caso in cui si dia del cornuto a qualcuno omettendo il cognome. (167)

CAPITOLO 18: SATIRA

Riassunto

Principi generali: il diritto di satira gode di una tutela più ampia rispetto al diritto di cronaca e quello di critica, consentendo sia un certo distacco dalla realtà, sia un linguaggio più pungente e irrisorio. Il limite è quello del rispetto della persona, superato quando si sconfinava nella volgarità, nella contumelia o nel disprezzo: non esiste il "diritto all'insulto".

- Il diritto di satira, mirando all'irrisione di chi esercita un pubblico potere tramite ironia e sarcasmo, è diverso dal diritto di critica e di cronaca (18.1)
- Non esiste un "diritto all'insulto": la correttezza della forma espositiva è necessaria anche nella satira (18.2).
- Non è consentita la rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di magistrati finalizzata a denigrarli alludendo a condotte lesive del dovere dell'imparzialità (18.3).
- Eventuali inesattezze dei fatti menzionati sono irrilevanti se non assumono un particolare valore informativo (18.4).

18.1 Il diritto di satira: distinzione da quelli di critica e di cronaca.

Il diritto di satira è distinto da quelli di cronaca e di critica: essa mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere.

La satira è anche espressione artistica in quanto opera una rappresentazione simbolica che, in particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. Come tale non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, purché attraverso la metafora pure paradossale sia comunque riconoscibile, se non un fatto o

comportamento storico, l'opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le sue convinzioni altrimenti espresse, che per sé devono essere di interesse sociale.

Pertanto, può offrirne la rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone contenuti che sfuggono all'analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non astrarsene sino a fare attribuzioni non vere.

Sul piano della continenza, infine, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicarle il metro consueto di correttezza dell'espressione. Ma, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo.

Nella fattispecie la Corte ritiene superato il limite della continenza in una vignetta, che lede la femminilità dell'offesa, raffigurata nell'atto di praticare una fellatio al microfono di cui è dotato il seggio senatoriale, la qual cosa suscita disprezzo verso la sua persona. (58)

18.2 Critica e satira: non esiste il diritto all'insulto.

Redattore, direttore ed editore di un settimanale vengono citati da Tizio per aver pubblicato un articolo che conteneva la frase: "Quando Caio spedì Tizio a dirigere la trasmissione XX, qualcuno mi disse: 'Preparati a vederne d'ogni colore. Quello lì ha lo sguardo del sicario, bovino umidoso, ma con lampi di sadismo che promettono sfracelli'". L'azienda si è difesa sostenendo di avere correttamente esercitato il diritto di critica e di satira, ma la Corte d'Appello l'ha condannata rilevando che la frase oggetto del contendere, valutata sia da sola che nel contesto dell'articolo, sconfinava in uno sprezzante dileggio,

travalicando i limiti del diritto di critica e di satira. La Suprema Corte conferma questa sentenza: il requisito della correttezza della forma espositiva sussiste non solo per l'informazione di cronaca ma anche per i commenti di natura critica e per la satira. Il diritto di critica, anche politica, pur consentendo toni aspri, non può mai sconfinare nella pura contumelia e non consente l'uso di affermazioni gratuitamente denigratorie e di mero disprezzo. La sentenza della Corte d'Appello deve perciò ritenersi corretta nella parte in cui ha affermato che il diritto di critica non può essere inteso come "diritto del libero insulto". (96)

18.3 Diritto di satira e denigrazione.

In un pezzo giornalistico di costume, con taglio satirico, accanto a rappresentazioni caricaturali dei tratti fisionomici di alcuni magistrati, si faceva trapelare lo svolgimento di attività istituzionali svolte per finalità persecutorie in danno di appartenenti ad una formazione politica. Non sussiste l'esimente del diritto di satira nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante, posta in essere allo scopo di denigrare l'attività professionale da questi svolta, attraverso l'allusione a condotte lesive del dovere funzionale dell'imparzialità che ha come destinatari anche i magistrati del pubblico ministero, dei quali la Costituzione impone la soggezione solo alla legge. (108)

18.4 Diritto di critica e di satira: irrilevanti talune inesattezze dei fatti menzionati.

La Corte respinge il ricorso di Caio, parte civile contro Tizio. Quest'ultimo era stato assolto dai giudici di merito dall'imputazione di diffamazione, per aver agito nell'esercizio del diritto di critica. Tizio, in un articolo, attribuiva a Caio affermazioni rese alla stampa

(ma poi dallo stesso smentite) del seguente tenore: "...Un grande avventuriero della chimica parassitaria di Stato, avrebbe in punto di morte delegato ai familiari a versare all'avvocato tale ed ai colleghi talaltri una settantina di miliardi, non si sa bene perché. Non per la corruzione di giudici in qualche decisivo passaggio della causa civile XX, ma per non meglio giustificati incarichi fiduciari, operazioni estero su estero, parcelle, consulenze. Le consulenze! Nell'affare putrido della EE, Quinto e i suoi collaboratori avevano creato fondi neri giganteschi..." eccetera.

Il querelante aveva lamentato che nell'articolo oggetto dell'imputazione erano contenute due circostanziate affermazioni: gli veniva attribuita una frase da lui mai pronunciata ed era stato fatto un accostamento improprio del suo nome a una vicenda alla quale era estraneo.

I giudici di merito, assolvendo l'imputato, sostenevano che quando l'articolo pubblicato ha come finalità principale l'esercizio della satira e della critica nei confronti di un personaggio pubblico, deve considerarsi non rilevante ai fini penali, se l'errore non ha comportato uno stravolgimento totale della realtà ed è invece consistito, come nel caso in esame, soltanto in un inesatto riferimento delle modalità di svolgimento della vicenda riferita. In Cassazione il ricorrente sostiene che «l'articolo in contestazione non può rientrare nell'ambito della satira in quanto lo stesso ha un chiaro contenuto informativo, con il conseguente operare del necessario requisito della verità del fatto narrato».

In linea di principio è vero che il diritto di critica non può giustificare l'attribuzione alla persona criticata di fatti lesivi della sua reputazione, dai quali la critica prende le mosse, così come per altro verso è vero che eventuali inesattezze dei fatti menzionati in un contesto di critica o di satira diventano irrilevanti quando essi non assumono un particolare valore informativo. (143)

CAPITOLO 19: SCRITTE SUI MURI E VOLANTINI

Riassunto

Principi generali: la diffamazione “semplice” è meno grave di quella commessa a mezzo stampa. La magistratura ha quindi esteso l’aggravante a coloro che usano mezzi meno “tradizionali” come... scrivere sui muri e distribuire volantini, così come succede per internet (infra, cap. 7), proprio perché questi mezzi di comunicazione trasmettono potenzialmente i messaggi diffamatori a molte più persone, o per molto più tempo, di quanto potrebbe fare un discorso diretto.

19.1 Chi scrive sui muri è come un giornalista.

Chi imbratta i muri con scritte oscene all’indirizzo di qualcuno risponde di diffamazione aggravata, commessa, cioè, “con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

La Cassazione ha respinto il ricorso di Caio, già condannato dalla Corte di Appello: per vendicarsi di una signora che lo aveva respinto, aveva scritto sui muri di un quartiere cittadino, con la bomboletta spray, frasi offensive e oscene nei confronti della donna, e aveva distribuito volantini, fatti circolare in luoghi pubblici e realizzati con fotomontaggi di materiale pornografico, nei quali la vittima appariva in pose oscene, “oppure con indicazioni tali da rappresentare la stessa disponibile ad incontri erotici”. La difesa dell’uomo aveva sostenuto che questo comportamento non fosse equiparabile alla diffamazione a mezzo stampa, ma per la Cassazione rientrano nella previsione incriminatrice anche gli scritti murali in quanto destinati ad un numero indeterminato di persone e del pari i volantini lasciati in luogo pubblico. Inoltre, poiché il reato si perfeziona nel momento in cui lo scritto esce dalla sfera di disponibilità dell’autore, divenendo accessibile ad un

numero indeterminato di soggetti, e non nel momento successivo della effettiva diffusione, è irrilevante che sia più o meno larga la cerchia di coloro che ne prendono conoscenza così come sono indifferenti il modo e la durata della diffusione nonché il numero degli esemplari a questa destinati. (166)

19.2 Il reato di diffamazione a mezzo stampa può essere commesso anche mediante la distribuzione di volantini.

L'articolo 595 c.p. sanziona la diffamazione a mezzo della stampa totalmente prescindendo dalla circostanza che si sia, o meno, a fronte di una pubblicazione periodica, o che lo stampato rechi, o meno, la notazione "comunicato stampa". Il reato di diffamazione a mezzo stampa, afferma quindi la Cassazione, può essere commesso mediante la distribuzione di volantini, anche se essi non rechino l'indicazione "comunicato stampa" né contengano la richiesta di pubblicazione. (171)

CAPITOLO 20: TITOLI, FOTO E CONTESTO

Riassunto

Principi generali: una persona può essere diffamata non solo dal contenuto di un articolo, ma anche dal titolo se fuorviante o forzato, o da una foto (esempio: articolo sulla malasanità e foto di un medico riconoscibile che non c'entra con il servizio), o semplicemente dal contesto generale.

- La diffamazione è realizzabile anche con i titoli o le foto a corredo degli articoli, o la stessa impaginazione (20.1, 20.4, 20.6).
- Se una querela viene presentata solo per l'articolo e non per il titolo, l'assoluzione del giornalista scagiona anche il direttore dall'accusa di omesso controllo (20.2).
- La valutazione della portata di un articolo va effettuata giudicando l'intero contenuto (20.3).
- Una notizia in sé vera, corredata con la foto di persona estranea al fatto, può risultare diffamatoria per la persona raffigurata in foto (20.5).

20.1 La diffamazione è realizzabile non solo con gli articoli ma anche con i titoli e le foto.

I fatti e le notizie vanno riferiti con correttezza: inutili eccessi ed aggressioni dell'interesse morale della persona non si possono ricomprendere nell'interesse sociale che rende operativa la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.

La valutazione di questo requisito va effettuata con riferimento non solo al contenuto letterale dell'articolo, ma anche alle modalità complessive con le quali la notizia viene data: può essere decisivo l'esame dei titoli e dei sottotitoli, lo spazio utilizzato per sottolineare maliziosamente alcuni particolari, l'uso eventuale di fotografie; con la

conseguenza che l'eventuale valutazione negativa della correttezza farebbe venire meno il requisito della continenza e quindi l'esimente. (6)

20.2 Il giornalista assolto per l'articolo può "salvare" il direttore per il titolo.

L'evento del reato di omesso controllo (57 c.p.), è quello che, cagionato dall'autore della pubblicazione, il direttore responsabile del periodico, non ha impedito.

Pertanto, in caso di assoluzione dell'autore di un articolo perché il fatto non costituisce reato, allorché il direttore sia imputato solo dell'omesso controllo del suo tenore, non è condannabile per i titoli e gli elementi iconografici di contorno, se per essi non è stata formulata autonoma imputazione. Nella fattispecie accanto all'articolo era stata pubblicata una «mappa, clan per clan, nome per nome», non oggetto di imputazione specifica. (75)

20.3 Valutazione del contesto.

La valutazione della portata diffamatoria di un articolo deve essere effettuata prendendone in esame l'intero contenuto, sia sotto il profilo letterale sia sotto il profilo delle modalità complessive con le quali la notizia viene data: può assumere significato decisivo, tra l'altro, anche l'esame del titolo.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'omesso esame dell'intero contenuto narrativo della pubblicazione, da parte del giudice di merito, si è tradotto in un vizio della motivazione con riflessi sulla ritenuta esimente del diritto di cronaca. (88)

20.4 Esimente del diritto di cronaca: vanno valutati anche impaginazione e titoli. Il ruolo del direttore responsabile.

I principi che regolano l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca hanno rilevanza, oltre che per il giornalista autore dell'articolo, anche per il direttore responsabile, con la differenza che per quest'ultimo deve farsi riferimento alla peculiare funzione del suo ruolo.

Egli, infatti, oltre a vigilare a che nessuno venga offeso attraverso gli articoli del giornale, ha la funzione di disporre o quanto meno approvare l'impaginazione e quindi la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e letterale dei titoli. L'aggressività di alcune espressioni, usate da un giornalista o da un intervistato, non comporta in modo automatico la responsabilità del direttore, ma va valutata la correttezza dell'informazione anche in relazione alle modalità di presentazione della notizia. (92)

20.5 Pubblicazione di un grave fatto di cronaca con la foto di una persona estranea: è reato.

L'esimente del diritto di cronaca non ricorre nel caso in cui si pubblichi una notizia in sé vera, relativa a un grave fatto di sangue, corredandola della foto di una persona estranea ad esso.

Infatti l'ambito di operatività dell'esimente è circoscritto al contenuto dell'articolo, ovvero a fatti di cronaca diligentemente e professionalmente valutati nella loro verità, e non può estendersi fino ad escludere l'antigiuridicità del fatto ulteriore consistito nella pubblicazione della foto sbagliata, la cui capacità lesiva è idonea ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di diffamazione. (146)

20.6 Fatto vero, ma presentato in modo sproporzionato: può esserci diffamazione, anche nel solo titolo.

La diffamazione può configurarsi anche quando il fatto riferito è vero ma viene esposto in modo unilaterale e incompleto, con riferimento ad altre vicende arbitrariamente collegate e con una presentazione complessiva sproporzionata alla sua importanza, così da travalicare lo scopo informativo.

Quando ciò si verifica, ne risulta violato il principio della continenza formale dell'esposizione. Può ravvisarsi questa violazione anche sulla base della considerazione autonoma del titolo rispetto al testo dell'articolo. (161)

CAPITOLO 21: UFFICI STAMPA

21.1 L'addetto stampa che dispone la pubblicazione di un comunicato ne assume la responsabilità, anche se non ne è il "padre" naturale.

Il responsabile dell'ufficio stampa (nella specie: di un partito politico) assume la paternità e la responsabilità del comunicato che viene reso di pubblico dominio su sua specifica disposizione e risponde pertanto di diffamazione a mezzo stampa anche se altri abbia fornito la notizia o predisposto il testo lesivo della reputazione. (68)

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 e 3 della Costituzione:

diritti inviolabili dell'uomo e pari dignità sociale.

Art. 21 della Costituzione: libertà di manifestazione del pensiero.

Art. 51 del Codice penale:

esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

Art. 595 del Codice penale: reato di diffamazione;

Art. 596-bis del Codice penale:

reato di diffamazione a mezzo stampa;

Art. 8 della legge 47/1948: rettifica;

Art. 2043 del Codice civile: risarcimento per fatto illecito.

Articolo 2 Costituzione

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (...)

Articolo 3 Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (...)

Articolo 21 Costituzione

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica

può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 51 Codice penale

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere - L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato su la legittimità dell'ordine .

Articolo 57 Codice penale

Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo.

Articolo 58 Codice penale

Circostanze non conosciute o erroneamente supposte - (...) quarto comma: Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Articolo 110 Codice penale

Pena per coloro che concorrono nel reato - Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita (...).

Articolo 594 Codice penale

Ingiuria - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti e disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Articolo 595 Codice penale

Diffamazione - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Articolo 596 Codice penale

Esclusione della prova liberatoria - Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

- 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
- 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
- 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito è, per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595 comma primo.

Articolo 596-bis Codice penale

Diffamazione col mezzo della stampa - Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58.

Articolo 598 Codice penale

Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative - Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. (...)

Articolo 599 Codice penale

Ritorsione e provocazione - (secondo comma) Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. (...)

Articolo 2043 Codice civile

Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Legge sulla stampa 8 febbraio 1948 numero 47

Art. 8. Risposte e rettifiche - Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o

pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, (se non intende procedere a norma del decimo comma dell'art. 21) può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre milioni a cinque milioni di lire. (La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata).

Art. 11. Responsabilità civile - Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Art. 12. Riparazione pecuniaria - Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del cod. pen., una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

Art. 13. Pene per la diffamazione - Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore ad euro 258.

Art. 15. Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante - Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale (Pubblicazioni e spettacoli osceni) si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi, o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

Dlgs n. 196/2003

Art. 11 - I dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali

sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

La "sentenza decalogo" della Cassazione sui limiti al diritto di cronaca

Corte Cass. I sezione civ. 18 ottobre 1984, n. 5259

La libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti sancita in linea di principio nell'art. 21 Cost. e regolata fondamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittima quando concorrano le seguenti tre condizioni:

- 1) utilità sociale dell'informazione;
- 2) verità dei fatti esposti (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca);
- 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.

I. - La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.

La verità non è più tale se è "mezza verità" (o comunque, verità

incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.

II. - La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l'insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all'autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione.

E lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre (...) ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette):

a) al sottinteso sapiente: cioè all'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole - se non apertamente offensivo - nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso

di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;

b) agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch'essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l'affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;

c) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l'uso del punto esclamativo - anche là ove di solito non viene messo - o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, "notevole", "impressionante", "strano", "non chiaro");

d) alle vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui "non si può escludere che ..." riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi

LA SBARRA

apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.

NOTE

- 1: Trib. Messina, sent. 13 dicembre 1988. (Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1210)
- 2: Cass pen., 17 aprile 1991 (Riv. pen., 1991, 912)
- 3: Trib. Roma, sent. 9 luglio 1991 (Dir. inf. 1992, 463)
- 4: C.App. Milano, sentenza 11 marzo 1993 (Foro It. 1994, II)
- 5: Trib. Roma - Ud. 16 marzo 1993 (Cassazione Penale 1995/336)
- 6: Cass.Pen. sez. V, 5 luglio 1993 (Cass.Pen. 2005/204)
- 7: Cass.Pen. sez. V, 13 dic. 1993 (Cass.Pen. 1995/ 365)
- 8: Cass.Pen. Sez. I - 14 dic. 1993 (Cass.Pen. 1995/365)
- 9: Trib. Monza, sentenza 25 marzo 1994 (Foro It. 1994 vol. III, pag. 717)
- 10: Cass.Pen. sez.V - 3 mag 1994 (Cass.Pen. 1995/1094)
- 11: Trib. Venezia, sentenza 2 nov. 1994 (Foro It. 1996 vol. III, pag. 81)
- 12: Trib. Monza — 24 gennaio 1995 (Cass.Pen. 1997/568)
- 13: Cass.Pen. sez.V -7 feb. 1995. (Cass.Pen. 1995/1489))
- 14: Cass.Pen. sez.V - 16 feb. 1995 (Cass.Pen. 1996/1395)
- 15: Cass.Pen. sez.V - 20 feb. 1995. (Cass.Pen. 1996/226)
- 16: Cass.Pen. sez.V - 21 feb. 1995 (Cass.Pen. 1995/1491)
- 17: Cass.Pen. sez. V - 28 feb. 1995 (Cass.Pen. 1995/1490)
- 18: Cass.Pen. sez.V - 4 apr. 1995. (Cass.Pen. 1996/1622)
- 19: Trib. Monza - 10 aprile 1995 (Cass.Pen. 1995/1854)
- 20: Tribunale di Roma , sentenza 15 maggio 1995(Il diritto dell'informatica e dell'informazione, n. 3 maggio-giugno 1996, pag. 422)
- 21: Cass.Pen. sez. V- 25 sett. 1995 (Cass.Pen. 1996/1221)
- 22: Cass.Pen. sez.V - 9 ott. 1995 (Cass.Pen. 1997/212)
- 23 e 23/bis: Cass.Pen. sez.V - 24 ott. 1995 (Cass.Pen. 1997/213)
- 24: Cass.Pen sez. I - 12 gennaio 1996 (Cass.Pen. 1997/16)
- 25: Cass.Pen. sez.V - 13 mag. 1996 (Cass.Pen. 1997/1163)
- 26: Cass.Pen. sez.V - 5 giugno 1996 (Cass.Pen. 1997/1482)
- 27: Cass.Pen. sez.V -14 giugno 1996 (Cass.Pen. 1998/215)

- 28: Trib. Venezia, sentenza 16 ottobre 1996 (Foro It. 1998 vol. III, pag. 51)**
- 29: Cass.Pen. sez.V - 4 dic. 1996. (Cass.Pen. 1998/214)**
- 30: Cass.Pen. Sez.V - 15 gen. 1997. (Cass.Pen. 1997/1660)**
- 31: Cass.Pen. sez. V - 23 gen. 1997 n.6018 (Cass.Pen. 1999/310).**
- 32: Trib. Venezia, sentenza 27 gennaio 1997. (Foro It. 1998 vol. III, pag. 50)**
- 33: Cass.Pen. sez. V-29 gen. 1997 (Cass.Pen. 1998/440)**
- 34: Cass.Pen. sez.V - 11 feb. 1997 (Cass.Pen. 1998/217)**
- 35: Cass.Pen. sez. V - 25 marzo 1997 n.11905. (Cass.Pen. 1998/1587)**
- 36: Trib. Piacenza, sent.18 apr.1997. (Foro It. 1998 vol. III, pag. 193)**
- 37: Cass.Pen. sez.V - 15 lug. 1997 (Cass.Pen. 1998/1585)**
- 38: Trib. Napoli, sent. 8 agosto 1997 (www.odg.mi.it)**
- 39: Cass. civ. Sez.III 20-08-1997, n. 7747 (www.francoabruzzo.it)**
- 40: Cass.Pen. sez. V-23 sett. 1997 n. 11663(Cass.Pen. 1999/18)**
- 41: Cass.Pen. sez. V-5 nov. 1997 n. 11905 (Cass.Pen. 1999/17)**
- 42: Cass.Pen. sez. V-28 nov. 1997 n. 679 (Cass.Pen. 1999/19)**
- 43: Cass.Pen. sez. V - 10 dic. 1997 n. 1473 (Cass.Pen. 1999/1578)**
- 44: Trib. Bolzano, sent. 18 marzo 1998 (Dir. Informazione e Informatica, 1998, 616)**
- 45: Cass.Pen. V - 26 marzo 1998 n. 9839 (Cass.Pen. 1999/1202)**
- 46: Cass.Pen. sez. V - 8 aprile 1998 n.761. (Cass.Pen. 1999/1198)**
- 47: Cass.Pen. sez. V - 8 maggio 1998 n.7967 (Cass.Pen. 1999/1201)**
- 48: Cass.Pen. V - 28 maggio 1998 n. 9384 (Cass.Pen. 1999/1203)**
- 49: Cass.Pen. sez. V - 2 giugno 1998 n. 8021 (Cass.Pen. 1999/1204)**
- 50: Cass.Pen. sez. V - 3 giugno 1998. (Cass.Pen. 1999/1199)**
- 51: Cass.Pen. sez. V - 3 giugno 1998 n. 8036 (Cass.Pen. 1999/1200)**
- 52: Cass.Pen. sez. V - 9 ottobre 1998. (Cass.Pen. 1999/1577)**
- 53: Cass.Pen. sez. V - 8 maggio 1998 n. 6548 (Cass.Pen. 2000/31)**
- 54: Cass.Pen. V - 2 giugno 1998 n. 8031 (Cass.Pen. 2000/200)**
- 55: Cass.Pen. sez. V - 3 giugno 1998 n. 8908 (Cass.Pen. 2000/201)**
- 56: Cass.Pen. V - 11 agosto 1998 n. 11199 (Cass.Pen. 2000/202)**
- 57: Cass.Pen. V - 7 ottobre 1998. (Cass.Pen. 2000/702)**

- 58: Cass.Pen. V – 20 ottobre 1998 n. 13563(Cass.Pen. 2000/365)**
- 59: Cass.Pen. V – 9 dicembre 1998 n. 2895 (Cass.Pen. 2000/364)**
- 60: Cass.Pen.V – 26 novembre 1998 n. 12013. (Cass.Pen. 2000/1619)**
- 61: Cass.Pen. sez. V – 11 dicembre 1998. (Cass.Pen. 2001/30)**
- 62: Trib. Roma, sent.16 dic.1998 (Foro It. 2001 III, pag. 191)**
- 63: Trib. Roma – sent. 15 gennaio 1999 n. 470 (www.legge-e-giustizia.it)**
- 64/a: Trib. S. Maria Capua Vetere, sent. 22 gennaio 1999 (Foro Napol., 1999,37)**
- 64/b: Pretura Milano 26 maggio 1986. (Dir. Informazione e Informatica, 1986, 940)(entrambe le sentenze sono citate nella ricerca di Franco Abruzzo per l'incontro Magistratura e mass media di Roma, 9-11 novembre 2004).**
- 65: Cass.Pen. V – 27 gennaio 1999 n. 2842 (Cass.Pen. 2001/27)**
- 66: Cass.Pen. V – 27 gennaio 1999 n. 2842 (Cass.Pen. 2001/27)**
- 67: Cass.Pen. sez. V – 15 marzo 1999 n. 548 (Cass.Pen. 2000/32)**
- 68: Cass.Pen. V – 12 febbraio 1999 n. 3705 (Cass.Pen. 2001/700)**
- 69: Cass.Pen. V – 31 marzo 1999 n. 12024 (Cass.Pen. 2001/29)**
- 70: Cass.Pen. sez. V – 8 apr. 1999 n. 5313 (Cass.Pen. 2000/1256)**
- 71: Cass.Pen. V – 4 maggio 1999 n. 7468 (Cass.Pen. 2000/700)**
- 72: Cass.Pen. V – 11 maggio 1999 n. 7597. (Cass.Pen. 2000/1073)**
- 73: Cass.Pen. V – 12 maggio 1999 n. 12028 (Cass.Pen. 2001/28)**
- 74: Cass.Pen. sez. V – 18 mag. 1999 n. 10372 (Cass.Pen. 2001/31)**
- 75: Cass.Pen. sez. V – 28 mag. 1999 n. 8118 . (Cass.Pen. 2001/25)**
- 76: Cass.Pen. sez. V – 18 giugno 1999 n. 12840 (Cass.Pen. 2001/26)**
- 77: Cass.Pen. sez. V – 30 giugno 1999. (Cass.Pen. 2000/1620)**
- 78: Trib. civ. Roma - sent. 14 luglio 1999. (Cass.Pen. 2003/502)**
- 79: Trib. Forlì, sentenza 30 settembre 1999(Foro It. 2001 vol. III, pag. 191)**
- 80: Cass.Pen. 21 ottobre 1999, n. 12028 (Chindemi, Diffamazione a mezzo stampa, Giuffrè, Milano 2006, pag. 80; www.diritto.it).**
- 81: Cass.Pen. sez. V – 2 dic. 1999 n. 1952 (Cass.Pen. 2001/701)**
- 83: Cass.Pen. sez. V – ud. 7 dic. 1999 n. 2135 (Cass.Pen. 2001/33)**
- 84: Cass.Pen. sez. V – 14 dic. 1999 n. 2179 (Cass.Pen. 2001/392)**
- 85: Cass.Pen. sez. V – 4 gen. 2000 n. 3287. (Cass.Pen. 2001/32)**

- 86: Tribunale Civile di Roma Sez. I – sent. 13 gennaio 2000 n .501 (www.legge-e-giustizia.it)
- 87: Cass.Pen. V–11 apr. 2000 n. 726 (Cass.Pen. 2001/393)
- 88: Cass.Pen. V – 30 marzo 2000 n. 5738. (Cass.Pen. 2001/550)
- 89: Cass.Pen. V – 5 aprile 2000 n. 5941. (Cass.Pen. 2001/551)
- 90: Cass.Pen. sez. V – 11 aprile 2000 n. 7498 (Cass.Pen. 2001/702)
- 91: Cass.Pen. V – 22 maggio 2000 n. 8894 (Cass.Pen. 2001/1008)
- 92: Cass.Pen. V – 26 maggio 2000 n. 8622 (Cass.Pen. 2001/1007)
- 93: Cass.Pen. V – 9 giugno 2000 n. 8635 . (Cass.Pen. 2002/397)
- 94: Cass.Pen. V – 20 settembre 2000 n.1259 (Cass.Pen. 2001/1568)
- 95: Cass.Pen. V–25 sett. 2000 n. 10119 (www.legge-e-giustizia.it)
- 96: Cass.Civ. III–7 nov. 2000 n. 14485 (www.legge-e-giustizia.it)
- 97: Cass.Pen. I - 10 nov. 2000 n. 439 (Cass.Pen. 2001/1443)
- 98: Cass.Pen. V - C.c. 17 novembre 2000. (Cass.Pen. 2001/877)
- 99: Cass.Pen. V – 14 dicembre 2000 n. 10331. (Cass.Pen. 2002/1247)
- 100: Cass.Pen. V – 21 dicembre 2000 n. 6925 (Cass.Pen. 2002/18)
- 101: Corte di Appello di Milano Sez. II Civ., sent. 20 febbraio 2001 n. 501 (www.legge-e-giustizia.it)
- 102: Cass.Pen. V –7 febbraio 2001 n. 31037 (Cass.Pen. 2002/755)
- 103: Cass.Pen. V – 7 febbraio 2001 n. (Cass.Pen. 2002/755)
- 104: Cass.Pen. V – 6 marzo 2001 n. 21234(Cass.Pen. 2002/1243)
- 105: Trib. Trento – sede di Cles, sent. 19 marzo 2001. (Foro It. 2002/III pag. 5)
- 106: Cass.Pen. V – 18 aprile 2001 n. 31912 (Cass.Pen. 2002/995)
- 107: Cass.Pen.Sez.Unite - 30 maggio 2001 n. 629 (Cass.Pen. 2002/8)
- 108: Cass.Pen. V – 4 giugno 2001 n. 36348 (Cass.Pen. 2002/756)
- 109: Cass.Pen. I - 6 giugno 2001 n. 32447 (Cass.Pen. 2003/17)
- 110: Cass.Pen. III–8 giu. 2001 n. 23356 (www.legge-e-giustizia.it)
- 111: Cass.Pen. V – 22 giugno 2001 n. 31957 (Cass.Pen. 2002/1245)
- 112: Cass. Civ. III - ud. 26 giugno 2001. (Cass.Pen. 2003/316)
- 113: Trib. Milano, sent. 12 luglio 2001 (Giur. milanese, 2002, 33)
- 114: Cass.Pen. I — 31 agosto 2001 n. 34544 (Cass.Pen. 2002/1128)

- 115: Cass.Pen. V – 24 settembre 2001 n. 43450 (Cass.Pen. 2003/18)
- 116: Cass.Pen. V– 24 settembre 2001 n. 43451 (Cass.Pen. 2003/136)
- 117: Cass.Pen. V-25 settembre 2001 n. 38448 (Cass.Pen. 2002/1127)
- 118: Cass. Pen. V–26 sett. 2001 n. 998 (www.legge-e-giustizia.it)
- 119: Cass.Pen. V – 2 ottobre 2001 n. 45163 (Cass.Pen. 2003/137)
- 120: Cass. Civ.III, 2 ott.2001 n. 12196 (www.legge-e-giustizia.it)
- 121: Cass.Pen.V–15 ottobre 2001 n. 41135. (Cass.Pen. 2002/1244)
- 122: Cass.Pen. V – 19 ottobre 2001 n. 43483 (Cass.Pen. 2002/1248)
- 123: Cass.Pen. I - 15 novembre 2001 n. 4462 (Cass.Pen. 2003/242)
- 124: G.i.p. Trib. Milano - Decreto di archiviazione del 21 novembre 2001 (Cass. Pen. 2002/733)
- 125: Cass.Pen. V – 30 gennaio 2002 n. 13159 (Cass.Pen. 2003/436)
- 126: Cass.Pen. Sez. V, 4 febbraio 2002 (Foro It. 2002/III pag. 5)
- 127: Cass.Pen. Sez. I - 5 febbraio 2002 n. 23366 (Cass.Pen. 2004/4462, www.legge-e-giustizia.it)
- 128: Cass.Pen. V – 14 febbraio 2002 n. 20474 (Cass.Pen. 2003/855)
- 129: Cass.Pen. sez. V – 18 feb. 2002 n. 10135(Cass.Pen. 2003/335)
- 130: Cass.Pen. sez. V – 22 febbraio 2002. (Cass.Pen. 2003/532)
- 131: Cass. Civile III–25 febbraio 2002 (www.legge-e-giustizia.it)
- 132: Cass.Pen. sez. V – 6 marzo 2002 n. 13543 (Cass.Pen. 2003/243)
- 133: Cass.Pen. V – 15 marzo 2002, n. 51 . (Cass.Pen. 2002/629)
- 134: Cass.Pen. V – 15 marzo 2002 n. 15176 (Cass.Pen. 2003/856)
- 135: G.u.p. Trib. Roma — 12 aprile 2002 (Cass.Pen. 2002/863)
- 136: Trib.Milano II Sez. Civile – sent. 10-16 maggio 2002 n. 6127 (www.odg.mi.it)
- 137: G.u.p. Crotone - Sent. 4 giugno 2002 (Cass.Pen. 2004/882)
- 138: Cass.Pen. Sez. V - 1 luglio 2002, n. 25054 (www.altalex.com)
- 139: Cass.Pen. V – 2 luglio 2002 n. 32364 (Cass.Pen. 2003/751)
- 140: Cass.Pen. V-27 maggio 2003 n. 23223 (www.foroeuropeo.it)
- 141: Cass.Pen.V - 3 giugno 2003 n. 24084. (www.foroeuropeo.it)
- 142: Tribunale di Roma, sent. 25 novembre 2003.

- (“Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 1/2004).
- 143: Cass.Pen. V - 2 aprile 2004 n. 15595 (www.foroeuropeo.it)
- 144: Cass.Pen. V-14 mag.-29 ott.2004 n. 42375 (www.foroeuropeo.it)
- 145: Cass.Pen. V-19 maggio 2004 n. 40415 (Cass.Pen. 2006/476) .
- 146: Cass.Pen. Sez.V-3 giu. 2004 n. 36283 (Cass.Pen.2006/475) .
- 147: Cass.Pen. V – 9 giugno 2004 n. 229312(Cass.Pen. 2006/661.1)
- 148: Cass.Pen.V – 9 giugno 2004 n. 229313 (Cass.Pen. 2006/661.2)
- 149: Corte Europea per i diritti dell’uomo sez. III - Ud. 24 giugno 2004 (Cass.Pen. 2004/1376.20)
- 150: Cass.Pen.V – 2 luglio 2004 n. 2247(Cass.Pen. 2006/474) .
- 151: Cass.Pen. Sez. V – 9 luglio 2004 n.37435 (Cass.Pen.2005/758)
- 152: Cass.Pen.V-21 sett. 2004 n. 40452 (Cass.Pen. 2006/301) .
- 153: Cass.Pen. sez. V - 12 ottobre 2004 n. 42643 (Cass.Pen. 2006/16, www.foroeuropeo.it)
- 154: Cass.Civ.III-27 ott. 2004 n.20783 (www.legge-e-giustizia.it)
- 155: Cass.Pen.V - 9 nov. 2004 n. 48095(www.studiocataldi.it)
- 156: Cass.Civ. III-15 dic.2004 n.23366 (www.legge-e-giustizia.it)
- 157: Cass.Pen. V – 16 dicembre 2004 n. 4009 (Cass.Pen. 2006/473)
- 158: Cass. Civ.III-4 feb. 2005 n. 2271 (www.legge-e-giustizia.it)
- 159: Cass. Pen.V-21 feb.2005 n. 6419 (www.legge-e-giustizia.it)
- 160: Cass.Pen. VI-30 set. 2005 n. 39934 (Cass.Pen. 2006/452) .
- 161: Cass.Civ.III-18 apr.2006 n. 8953 (www.legge-e-giustizia.it)
- 162: Cass. Civ. III-24 mag.2006 n.12358 (www.legge-e-giustizia.it)
- 163: Tribunale di Aosta- sentenza 553 del 26 maggio 2006 (www.foroeuropeo.it)
- 164: Cass. Sez. Feriale penale – 30 agosto 2006 n. 29453 (www.legge-e-giustizia.it)
- 165: Cass.Pen. V-12 set.2006 n. 29935 (www.legge-e-giustizia.it)
- 166: Cass. Pen. sez. V, 1 giugno 1999 n. 6485 (www.kataweb.it)
- 167: Cass. Pen. sez. V, 23 novembre 2001 n. 34766 (www.kataweb.it)
- 168: Cass. Pen. sez. V, 9 ottobre 2001 n. 31912 (www.kataweb.it)
- 169: Cass. Pen. sez. V, 4 marzo 2005 n. 15986 (Cass.Pen. 2007/611)

170: Cass.Pen. V, 21 ott.-2 dic. 2003 n.46226 (www.foro europeo.it)

171: Cass.Civ. III, 5 giu. 2007 n.13089 (www.legge-e-giustizia.it)

172: Garante per la Privacy, newsletter 2 - 8 maggio 2005 (www.altalex.com)

173: Ordine dei Giornalisti della Lombardia, seduta 18 febbraio 2002

(www.altalex.com)

174: Garante per la Privacy , comunicato 08.04.2003 (www.altalex.com)

175: Garante per la Privacy, Newsletter 19.11.2001 (www.altalex.com)

176: Tribunale di Roma Sezione I Penale, 22 aprile 2000 n. 9631

(www.legge-e-giustizia.it)

177: Garante per la Privacy, newsletter (www.privacy.it/garantenews, altavista)

178: Cass.Pen.sez.V, 2 luglio 2007 n. 25138 (www.francoabruzzo.it)

179: Cass.Pen. sez. V, 20 dicembre 2007 n. 3597 (Il Ducato online, quotidiano dell'Ifg di Urbino, http://www.uniurb.it/giornalismo/duc_articoli/)

180: Cass.Pen. sez. V, 9 ottobre 2007 n. 42067 (www.kataweb.it)

LA SBARRA

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Riviste:

Cassazione Penale, dott. A.Giuffrè editore, Milano.
Il Foro Italiano, Società editrice de Il Foro Italiano, Roma.
Il diritto dell'informazione e dell'informatica, rivista promossa dalla Fondazione
Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, www.giuffre.it
Giurisprudenza milanese
Diritto informazione e informatica
Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffrè editore
Rivista penale, casa editrice La Tribuna Piacenza, <http://latribuna.corriere.it>

Siti internet:

www.cortedicassazione.it
www.iusetnorma.it
www.foro europeo.it
www.francoabruzzo.it
www.odg.mi.it
www.kataweb.it
www.legge-e-giustizia.it
www.foro europeo.it
www.studiocataldi.it
www.studiocelentano.it
www.altalex.com
www.diritto.it

Libri:

Domenico Chindemi, Diffamazione a mezzo stampa
(radio-televisione-internet), Giuffrè editore, Milano 2006

Ringraziamenti:


Silvio Scuglia, avvocato, per la consulenza legale.
Chiara Cini, giornalista, per la consulenza giornalistica.
Ezio Menzione e Angela Giovinazzo, avvocati, per l'ospitalità e la consultazione
di libri e riviste.

Antonio Scuglia, via Landi 7 Pisa, tel. 339-8896381

Il Tirreno - Pisa , corso Italia 88

antscuglia@yahoo.it

Finito di stampare nel LUGLIO 2008



Progetto Grafico e Stampa:
LA BOTTEGA DELLA STAMPA SNC
La Capannina - Lari (Pi)